

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 9 gennaio 2012

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

S O M M A R I O

REGOLAMENTI

Regolamento n. 1132/2011 della Commissione, dell'8 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda il transito di partite di uova e di ovoprodotti dalla Bielorussia al territorio russo di Kaliningrad attraverso la Lituania	Pag. 5
Regolamento n. 1133/2011 della Commissione, dell'8 novembre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	» 8
<i>Pubblicati nel n. L 290 del 9 novembre 2011</i>	
Regolamento n. 1134/2011 della Commissione, del 9 novembre 2011, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva cinidon etile conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione	» 10
Regolamento n. 1135/2011 della Commissione, del 9 novembre 2011, che avvia un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, tramite importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, e che dispone la registrazione di dette importazioni	» 13
Regolamento n. 1136/2011 della Commissione, del 9 novembre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	» 17
Regolamento n. 1137/2011 della Commissione, del 9 novembre 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011, per la campagna 2011/12	» 19

Pubblicati nel n. L 292 del 10 novembre 2011



<u>Regolamento n. 1138/2011 del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e disponela riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell'India, dell'Indonesia e della Malaysia</u>	Pag. 21
<u>Regolamento n. 1139/2011 del Consiglio, dell'10 novembre 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia</u>	» 39
<u>Regolamento n. 1140/2011 della Commissione, dell'8 novembre 2011, recante divieto di pesca della musdea nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII per le navi battenti bandiera spagnola</u> ..	» 40
<u>Regolamento n. 1141/2011 della Commissione, del 10 novembre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 272/2009 che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile sull'impiego degli scanner di sicurezza (security scanner) negli aeroporti dell'Unione europea</u>	» 42
<u>Regolamento n. 1142/2011 della Commissione, del 10 novembre 2011, che stabilisce gli allegati X e XI del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni nonché alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari</u>	» 44
<u>Regolamento n. 1143/2011 della Commissione, del 10 novembre 2011, che approva la sostanza attiva procloraz, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione</u>	» 46
<u>Regolamento n. 1144/2011 della Commissione, del 10 novembre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli</u>	» 51
<u>Regolamento n. 1145/2011 della Commissione, del 10 novembre 2011, recante fissazione dell'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato di olio di oliva nell'ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1023/2011</u>	» 53
<i>Pubblicati nel n. L 293 dell'11 novembre 2011</i>	
<u>Regolamento n. 1146/2011 della Commissione, del 9 novembre 2011, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera spagnola</u>	» 55
<u>Regolamento n. 1147/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che dà esecuzione alle norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile sull'impiego degli scanner di sicurezza (security scanner) negli aeroporti dell'Unione europea</u>	» 57
<u>Regolamento n. 1148/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli</u>	» 62
<i>Pubblicati nel n. L 294 del 12 novembre 2011</i>	

DIRETTIVE

<u>Direttiva n. 2011/85 del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri</u>	Pag. 64
<i>Pubblicata nel n. L 306 del 23 novembre 2011</i>	
<u>Direttiva n. 2011/87 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda l'applicazione a trattori a carreggiata stretta di fasi entro cui fissare i limiti di emissione</u>	» 71
<i>Pubblicata nel n. L 301 del 18 novembre 2011</i>	
<u>Direttiva n. 2011/88 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica la direttiva 97/68/CE per quanto riguarda le disposizioni per i motori immessi sul mercato in regime di flessibilità</u> ..	» 73
<i>Pubblicata nel n. L 305 del 23 novembre 2011</i>	
<u>Direttiva n. 2011/89 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario</u>	» 78
<i>Pubblicata nel n. L 326 dell'8 dicembre 2011</i>	

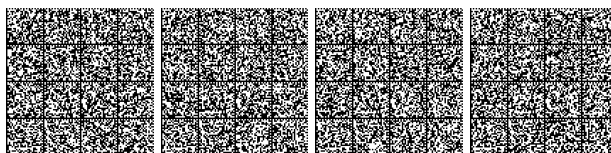


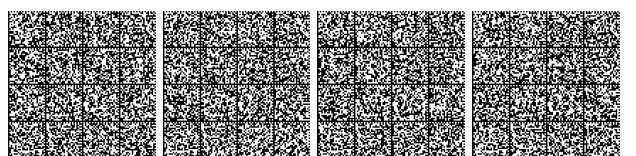
RETTIFICHE

<u>Rettifica del regolamento n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GUL 154 del 17 giugno 2009)</u>	Pag. 107
<u>Rettifica del regolamento n. 1003/2010 della Commissione, dell'8 novembre 2010, relativo ai requisiti di omologazione dell'alloggiamento per il montaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GUL 291 del 9 novembre 2010)</u>	» 108
<i>Pubblicate nel n. L 313 del 26 novembre 2011</i>	

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».





REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1132/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda il transito di partite di uova e di ovoprodotti dalla Bielorussia al territorio russo di Kaliningrad attraverso la Lituania

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, primo paragrafo del punto 1 e punto 4 e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/99/CE definisce le norme generali di polizia sanitaria che disciplinano la produzione, la trasformazione, la distribuzione all'interno dell'Unione e l'introduzione da paesi terzi di prodotti di origine animale destinati al consumo umano e dispone la definizione di norme e certificazioni specifiche per il transito.
- (2) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentite le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria ⁽²⁾, stabilisce che i prodotti ivi contemplati possano essere importati e transitare nell'Unione soltanto se provenienti da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nell'allegato I, parte 1. Esso definisce inoltre le condizioni di certificazione veterinaria per tali prodotti. Tali condizioni

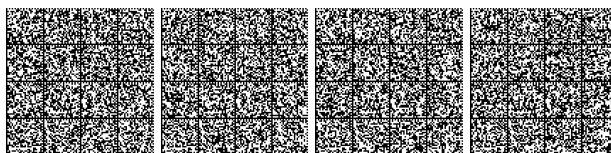
tengono conto della necessità o meno di garanzie aggiuntive in funzione della situazione sanitaria di tali paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti. Le garanzie aggiuntive che questi prodotti devono rispettare sono riportate nell'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.

- (3) L'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 798/2008 dispone che le uova e gli ovoprodotti che transitano nell'Unione siano accompagnati da un certificato redatto in base al modello di cui all'allegato XI che sia conforme alle condizioni ivi stabilite.
- (4) In considerazione della situazione di isolamento geografico del territorio russo di Kaliningrad, l'articolo 18 del regolamento (CE) n. 798/2008 deroga alle prescrizioni dell'articolo 4, paragrafo 4, di detto regolamento e prescrive condizioni specifiche per il transito di determinate partite da e per la Russia attraverso Lettonia, Lituania e Polonia. Tali condizioni includono controlli supplementari e la sigillatura delle partite.
- (5) Il regolamento (CE) n. 798/2008, modificato dal regolamento (UE) n. 241/2010 ⁽³⁾, elenca la Bielorussia tra gli stati terzi da cui il transito attraverso l'Unione di uova e ovoprodotti è autorizzato fino al 13 ottobre 2011.
- (6) L'Ufficio alimentare e veterinario ha effettuato un'ispezione in Bielorussia nel marzo del 2010. Dall'ispezione è emerso che in tale paese terzo sono in atto misure di controllo dell'influenza aviaria e della malattia di Newcastle. La legislazione nazionale della Bielorussia e i protocolli di analisi di laboratorio non sono tuttavia del tutto equivalenti alla legislazione dell'Unione.

⁽¹⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 77 del 24.3.2010, pag. 1.



- (7) In considerazione dell'esito di tale ispezione si può concludere che per l'Unione i rischi per la salute degli animali connessi al transito di partite di uova e di ovoprodotti dalla Bielorussia al territorio russo di Kaliningrad sono molto ridotti. La Lituania si è impegnata inoltre ad effettuare controlli aggiuntivi su tali partite nel momento in cui entrano ed escono dal suo territorio.
- (8) Alla luce di questi elementi e delle procedure strutturali già esistenti riguardanti il transito di prodotti da e per la Russia, il transito di uova e ovoprodotti dalla Bielorussia al territorio russo di Kaliningrad attraverso la Lituania per strada o ferrovia continuerà a essere consentito, purché vengano rispettate condizioni identiche a quelle già definite per altri prodotti nell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.
- (9) In deroga alle prescrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 798/2008, riguardante il transito di uova e ovoprodotti provenienti dalla Bielorussia, è pertanto opportuno inserire una nuova disposizione nell'articolo 18 del suddetto regolamento e modificare opportunamente la voce relativa alla Bielorussia nell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008.
- (10) Occorre quindi modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 798/2008.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (EC) n. 798/2008 è modificato come segue:

- 1) L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Deroghe per il transito attraverso Lettonia, Lituania e Polonia

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, il transito su strada o ferrovia attraverso i posti d'ispezione frontaliere in Lettonia, Lituania e Polonia elencati nell'allegato della decisione 2009/821/CE (*) della Commissione di partite di carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, compresi i ratiti e la selvaggina da penna selvatica, di uova e ovoprodotti e di uova esenti da organismi patogeni specifici

provenienti dalla Russia e a essa destinate, direttamente o attraverso un altro paese terzo è consentito a condizione che:

- a) il veterinario ufficiale in servizio presso il posto d'ispezione frontaliere d'ingresso in Lettonia, Lituania o Polonia abbia sigillato la partita con un sigillo numerato progressivamente;
- b) ogni pagina dei documenti di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE che accompagnano la partita rechi il timbro "ESCLUSIVAMENTE PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L'UE VERSO LA RUSSIA" apposto dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d'ispezione frontaliere d'ingresso in Lettonia, Lituania o Polonia;
- c) le prescrizioni procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE siano soddisfatte;
- d) il veterinario ufficiale in servizio presso il posto d'ispezione frontaliere d'ingresso in Lettonia, Lituania o Polonia abbia certificato sul documento veterinario comune di entrata l'ammissibilità della partita al transito.

2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, il transito per strada o ferrovia attraverso i posti d'ispezione frontaliere in Lituania elencati nell'allegato della decisione 2009/821/CE di partite di uova e di ovoprodotti provenienti dalla Bielorussia e destinati al territorio russo di Kaliningrad è consentito a condizione che:

- a) il veterinario ufficiale in servizio presso il posto d'ispezione frontaliere d'ingresso in Lituania abbia sigillato la partita con un sigillo numerato progressivamente;
- b) ogni pagina dei documenti di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE che accompagnano la partita rechi il timbro "ESCLUSIVAMENTE PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA LITUANIA VERSO LA RUSSIA" apposto dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d'ispezione frontaliere d'ingresso in Lituania;
- c) le prescrizioni procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE siano soddisfatte;
- d) il veterinario ufficiale in servizio presso il posto d'ispezione frontaliere d'ingresso in Lituania abbia certificato sul documento veterinario comune di entrata l'ammissibilità della partita al transito.

3. In ottemperanza all'articolo 12, paragrafo 4 o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, le partite di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono essere scaricate o stoccate nel territorio dell'Unione.



4. L'autorità competente effettua controlli regolari volti a garantire che il numero delle partite di cui ai paragrafi 1 e 2 e i quantitativi corrispondenti dei prodotti in uscita dal territorio dell'Unione corrispondano al numero di partite e ai quantitativi in entrata.

(*) GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.»

2) L'allegato I è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

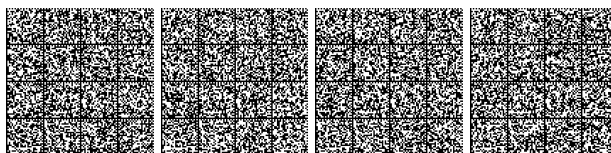
L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:

1) nella parte 1, la voce relativa alla Bielorussia è sostituita da quanto segue:

«BY — Bielorussia	BY-0	L'intero paese	EP, E (entrambi solo per transito attraverso la Lituania)	IX»						
-------------------	------	----------------	---	-----	--	--	--	--	--	--

2) nella parte due, nella sezione «Garanzie complementari (GC)», la voce «IX» è sostituita da quanto segue:

«IX»: il transito solo attraverso la Lituania di partite di uova e di ovoprodotti provenienti dalla Bielorussia e destinati al territorio russo di Kaliningrad è consentito a condizione che sia rispettato l'articolo 18, paragrafi 2, 3 e 4.»



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1133/2011 DELLA COMMISSIONE**dell'8 novembre 2011****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali

dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

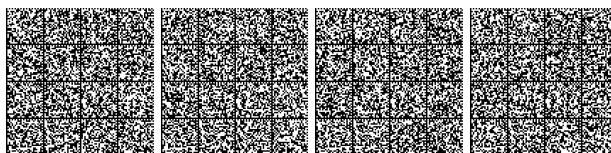
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	64,0
	MA	47,6
	MK	61,4
	TR	85,9
	ZZ	64,7
0707 00 05	AL	62,0
	EG	161,4
	TR	135,1
	ZZ	119,5
0709 90 70	AR	61,1
	MA	69,6
	TR	139,2
	ZZ	90,0
0805 20 10	MA	74,8
	ZA	130,9
	ZZ	102,9
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	AR	54,5
	HR	33,4
	IL	76,2
	MA	79,7
	TR	81,1
	UY	54,6
	ZZ	63,3
0805 50 10	AR	58,5
	BO	59,5
	TR	56,5
	ZA	40,1
	ZZ	53,7
0806 10 10	BR	236,3
	CL	73,3
	EC	65,7
	LB	291,0
	TR	146,8
	US	265,1
	ZA	80,8
	ZZ	165,6
0808 10 80	CA	145,0
	CL	90,0
	CN	86,4
	MK	41,0
	NZ	127,6
	ZA	142,5
0808 20 50	ZZ	105,4
	CN	74,9
	TR	133,1
	ZZ	104,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1134/2011 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2011

concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva cinidon etile conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) La sostanza attiva cinidon etile era iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽²⁾, per un periodo che scade il 30 settembre 2012.
- (2) Per consentire ai richiedenti di elaborare le loro domande e alla Commissione di valutarle e decidere in merito, la suddetta iscrizione è stata estesa fino al 31 dicembre 2015 dalla direttiva 2010/77/UE della Commissione, del 10 novembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto concerne le scadenze dell'iscrizione di determinate sostanze attive nell'allegato I ⁽³⁾.
- (3) A norma dell'articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la suddetta sostanza era stata iscritta

nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate ⁽⁴⁾ e si deve quindi presumere che sia stata approvata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/2009.

- (4) La Commissione non ha però ricevuto domande relative alla sostanza attiva in questione e la scadenza prevista per la presentazione di dette domande dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze ⁽⁵⁾ è stata superata.
- (5) Di conseguenza, l'approvazione della suddetta sostanza attiva non viene rinnovata e la sostanza va tolta dalla parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 a partire dalla data in cui la sua approvazione sarebbe scaduta se non fosse stata estesa dalla direttiva 2010/77/UE.
- (6) Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda relativa a tale sostanza a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 48.

⁽⁴⁾ GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Mancato rinnovo dell'approvazione

L'approvazione della sostanza attiva cinidon etile non è rinnovata.

Articolo 2

Periodi di tolleranza

Gli eventuali periodi di tolleranza concessi dagli Stati membri ai prodotti fitosanitari contenenti cinidon etile scadono il 31 marzo 2013 per quanto riguarda la vendita e la distribuzione e il 31 marzo 2014 per quanto riguarda lo smaltimento, lo stoccaggio e l'utilizzo delle scorte esistenti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2011

Articolo 3

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO



ALLEGATO

Nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, la riga 33 è sostituita dal testo seguente:

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
« 33	Cinidon etile N. CAS: 142891-20-1 N. CIPAC: 598	(Z)-etil 2-cloro-3-[2-cloro-5-(cicloes-1-ene-1,2-dicarbossimido) fenil]acrilato	940 g/kg	1° ottobre 2002	30 settembre 2012	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cinidon etile, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 19 aprile 2002. Nell'ambito di questa valutazione complessiva, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli (ad esempio suoli con pH neutro o elevato) e/o alle condizioni climatiche, — devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.»

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e le specifiche delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.



REGOLAMENTO (UE) N. 1135/2011 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2011

che avvia un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, tramite importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, e che dispone la registrazione di dette importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafi 3 e 5,

previa consultazione del comitato consultivo conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA

- (1) La Commissione europea (d'ora in poi «la Commissione») ha ricevuto una domanda, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che l'invita ad aprire l'inchiesta su un'eventuale elusione delle misure anti-dumping istituite sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese e ad assoggettare a registrazione le importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dalla Malaysia, dichiarati o no come originari di tale paese.
- (2) La domanda è stata presentata il 27 settembre 2011 da Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatek Fonalfeldolgozó és Műszakiszövet-gyártó Bt., Valmieras «Stikla Skiedra» AS e Vitrolan Technical Textiles GmbH, quattro produttori dell'Unione di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta.

B. PRODOTTO

- (3) Il prodotto in esame oggetto della possibile elusione è costituito da tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m², ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 51 00 e ex 7019 59 00 («il prodotto in esame»).

- (4) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel precedente considerando, ma è spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario della Malaysia o meno, ed è attualmente classificato agli stessi codici NC del prodotto in esame.

C. MISURE IN VIGORE

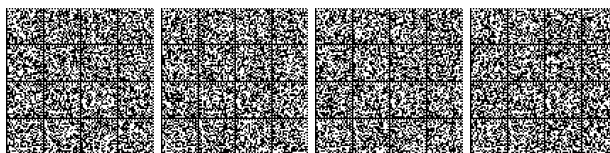
- (5) Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio ⁽²⁾.

D. MOTIVAZIONE

- (6) La domanda contiene elementi di prova a prima vista sufficienti a mostrare che le misure anti-dumping applicate alle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese sono eluse mediante il trasbordo dei prodotti in Malaysia.

Gli elementi di prova presentati sono i seguenti:

- (7) La domanda mostra che un cambio significativo nella configurazione degli scambi che coinvolgevano esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dalla Malaysia verso l'Unione è stato operato dopo l'istituzione delle misure sul prodotto in questione, per le quali non esistono motivazioni o giustificazioni sufficienti diverse dall'istituzione del dazio.
- (8) Questa modifica della configurazione degli scambi sembra dovuta al trasbordo in Malaysia di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese.
- (9) La domanda contiene inoltre sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che gli effetti riparatori dei dazi antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame risultano compromessi in termini quantitativi e di prezzo. Volumi significativi di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sembrano aver sostituito le

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.⁽²⁾ GU L 204 del 9.8.2011, pag. 1.

importazioni del prodotto in questione. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova a sostegno del fatto che l'importazione del prodotto in esame avviene a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore.

- (10) Infine, la domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta in seguito al dumping sono inferiori rispetto al valore normale precedentemente stabilito per tale prodotto.
- (11) Se nel corso dell'inchiesta saranno individuate pratiche di elusione, di cui all'articolo 13 del regolamento di base, diverse dal trasbordo tramite la Malaysia, l'inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.

E. PROCEDIMENTO

- (12) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, e per rendere obbligatoria la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario della Malaysia, conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

a) Questionari

- (13) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori noti e alle associazioni di produttori/esportatori note della Malaysia, ai produttori/esportatori noti e alle associazioni di produttori/esportatori note della Repubblica popolare cinese, agli importatori noti e alle associazioni di importatori note dell'Unione, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese e della Malaysia. Ulteriori informazioni possono essere eventualmente richieste all'industria dell'Unione.
- (14) In qualsiasi caso, tutte le parti interessate sono invitate a contattare la Commissione senza indugio entro il termine indicato all'articolo 3 del presente regolamento e a richiedere un questionario entro il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dato che il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.
- (15) L'apertura dell'inchiesta sarà comunicata alle autorità della Repubblica popolare cinese e della Malaysia.

b) Raccolta di informazioni e audizioni

- (16) Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

c) Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure

- (17) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta non devono essere soggette a registrazione o essere oggetto di misure se non costituiscono una elusione.
- (18) Poiché la possibile elusione avviene al di fuori dell'Unione, possono essere concesse esenzioni, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, ai produttori della Malaysia di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta che dimostrino di non essere legati ⁽¹⁾ ad alcun produttore soggetto alle misure ⁽²⁾ e che non risultino coinvolti nelle pratiche di elusione definite nell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che intendono beneficiare di tale esenzione devono presentare a tale scopo una domanda, debitamente corredata da elementi di prova, entro il termine fissato all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

F. REGISTRAZIONE

- (19) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta vanno sottoposte a registrazione affinché, in caso di conferma dell'elusione, dazi antidumping di un importo appropriato possano essere riscossi retroattivamente a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni spedite dalla Malaysia.

G. TERMINI

- (20) Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere fissati i termini entro i quali:
- le parti interessate possono contattare la Commissione, comunicare per iscritto le loro osservazioni, rispondere al questionario o fornire qualsiasi altra informazione di cui va tenuto conto nell'inchiesta,

⁽¹⁾ Ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; o h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie; ii) ascendenti o discendenti, in linea diretta, di primo grado; iii) fratelli e sorelle (germani e unilineari); iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado; v) zii/zie e nipoti; vi) suoceri e generi o nuore; vii) cognati e cognate (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» s'intendono le persone fisiche o giuridiche.

⁽²⁾ Anche se i produttori sono legati nel modo sopramenzionato alle società soggette alle misure applicate alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese (le misure antidumping originali), può comunque essere accordata un'esenzione se non esistono elementi di prova del fatto che la relazione con le società sottoposte alle misure originali è stata creata o utilizzata per eludere le misure originali.



- i produttori della Malaysia possono chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure,
 - le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.
- (21) È importante notare che al rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 3 del presente regolamento è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base.

H. OMESSA COLLABORAZIONE

- (22) Quando una parte interessata rifiuta l'accesso alle informazioni necessarie, non le fornisce entro i termini previsti o ostacola l'inchiesta in modo significativo, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, sulla base dei dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.
- (23) Se si constata che una parte interessata ha fornito informazioni false o ingannevoli, queste informazioni non sono prese in considerazione e si può fare uso dei dati disponibili. Quando una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni sono stabilite sulla base dei dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito può essere meno favorevole rispetto a quello che sarebbe stato raggiunto se la parte avesse collaborato.

I. CALENDARIO DELL'INCHIESTA

- (24) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base l'inchiesta verrà conclusa entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

J. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (25) Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾.

K. CONSIGLIERE AUDITORE

- (26) Se le parti interessate ritengono di incontrare difficoltà nell'esercizio dei propri diritti di difesa, possono chiedere

l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione offrendo, se necessario, la sua mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela dei loro interessi nel presente procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla pratica, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni e le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine del sito internet della DG Trade (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, è aperta un'inchiesta per stabilire se le importazioni nell'Unione di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m², ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di tale paese o meno, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 51 00 e ex 7019 59 00 (codice TARIC 7019 51 00 11 e 7019 59 00 11) eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le autorità doganali sono invitate a prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione definite all'articolo 1 del presente regolamento.

La registrazione scade nove mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

La Commissione può, mediante regolamento, ingiungere alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni nell'Unione dei prodotti fabbricati dai produttori che hanno presentato una domanda di esenzione dalla registrazione e la cui situazione risulta conforme alle condizioni previste per la concessione di un'esenzione.

Articolo 3

1. I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.



2. Salvo altrimenti disposto, le parti interessate devono contattare la Commissione, comunicare per iscritto le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta.

3. I produttori della Malaysia che chiedono l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda, debitamente sostenuta da elementi di prova, entro lo stesso termine di 37 giorni.

4. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.

5. Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate via e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono e di fax. Ogni mandato di procura o certificato firmato che eventualmente corredi le risposte al questionario andrà però, alla pari di ogni aggiornamento di tali documenti, trasmesso in forma cartacea (vale a dire inviato per posta o consegnato a mano) all'indirizzo riportato più avanti. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, se una parte interessata non è in grado per motivi tecnici di trasmettere le comunicazioni e le richieste in forma elettronica, ne informa

immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni concernenti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate sul sito Internet della direzione generale del Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence>. Tutte le comunicazioni scritte, come le informazioni chieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza, fornite dalle parti interessate su base riservata vanno contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata»⁽¹⁾ e, in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: N105 4/92
1049 Bruxelles
BELGIO
Fax +32 22993704
E-mail: TRADE-AC-MESH@ec.europa.eu

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ognuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 (denominato nel testo «regolamento di base») e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale documento è inoltre protetto in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1136/2011 DELLA COMMISSIONE**del 9 novembre 2011****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali

dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

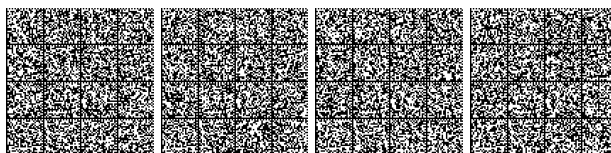
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	64,0
	MA	47,8
	MK	61,4
	TR	85,9
	ZZ	64,8
0707 00 05	AL	64,0
	EG	161,4
	TR	135,1
	ZZ	120,2
0709 90 70	AR	61,1
	MA	70,1
	TR	146,8
	ZZ	92,7
0805 20 10	MA	80,2
	ZA	74,4
	ZZ	77,3
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	AR	54,5
	HR	10,3
	IL	76,0
	MA	79,7
	TR	81,8
	UY	54,6
	ZZ	59,5
0805 50 10	AR	58,5
	BO	59,5
	TR	67,5
	ZA	40,1
	ZZ	56,4
0806 10 10	BR	231,5
	CL	73,3
	EC	65,7
	LB	291,0
	TR	144,2
	US	268,2
	ZA	80,8
	ZZ	165,0
0808 10 80	CA	145,0
	CL	90,0
	CN	67,2
	MK	41,0
	NZ	127,6
	ZA	150,1
	ZZ	103,5
0808 20 50	CN	50,3
	TR	133,1
	ZZ	91,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1137/2011 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011, per la campagna 2011/12

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di

zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1103/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

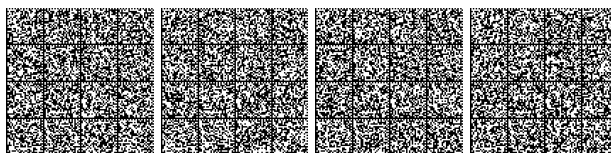
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 254 del 30.9.2011, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 285 del 1.11.2011, pag. 20.



ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 10 novembre 2011

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	43,24	0,00
1701 11 90 ⁽¹⁾	43,24	1,93
1701 12 10 ⁽¹⁾	43,24	0,00
1701 12 90 ⁽¹⁾	43,24	1,64
1701 91 00 ⁽²⁾	49,57	2,60
1701 99 10 ⁽²⁾	49,57	0,00
1701 99 90 ⁽²⁾	49,57	0,00
1702 90 95 ⁽³⁾	0,50	0,22

⁽¹⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽²⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽³⁾ Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1138/2011 DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 2011

che istituisce un dazio antidumping definitivo e disponela riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell'India, dell'Indonesia e della Malaysia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure provvisorie

- (1) Con il regolamento (UE) n. 446/2011 ⁽²⁾ («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele (FOH) originari dell'India, dell'Indonesia e della Malaysia («paesi interessati»).
- (2) Il procedimento è stato avviato con la pubblicazione, in data 13 agosto 2010 ⁽³⁾, dell'avviso di apertura in seguito a una denuncia presentata il 30 giugno 2010 da due produttori dell'Unione, Cognis GmbH (Cognis) e Sasol Olefins & Surfactants GmbH (Sasol), (denominati entrambi «i denunzianti»). Queste due società rappresentano una percentuale considerevole, in questo caso superiore al 25 %, della produzione totale dell'Unione del prodotto in esame.
- (3) Come indicato al considerando 9 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il

30 giugno 2010 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze necessaria per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e la fine del PI («periodo in esame»).

2. Fase successiva del procedimento

- (4) In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l'adozione delle misure antidumping provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), varie parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.
- (5) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.
- (6) Tutte le parti sono state quindi informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell'India, dell'Indonesia e della Malaysia e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori («divulgazione delle conclusioni definitive»). Tutte le parti hanno inoltre avuto la possibilità di comunicare, entro il termine stabilito, le loro osservazioni sulle conclusioni definitive.
- (7) Tutte le osservazioni orali e scritte trasmesse dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione se ritenute pertinenti.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (8) Come descritto nei considerando 10 e 11 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame è costituito da alcoli grassi saturi con una catena di atomi di carbonio di lunghezza C8, C10, C12, C14, C16 o C18 (esclusi gli isomeri ramificati), compresi gli alcoli grassi saturi puri,

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 47.

⁽³⁾ GU C 219 del 13.8.2010, pag. 12.



detti anche «frazioni pure» (single cuts), e le miscele contenenti prevalentemente una combinazione di catene di atomi di carbonio di lunghezza C6-C8, C6-C10, C8-C10, C10-C12 (generalmente classificate come C8-C10), le miscele contenenti prevalentemente una combinazione di catene di atomi di carbonio di lunghezza C12-C14, C12-C16, C12-C18, C14-C16 (generalmente classificate come C12-C14) e le miscele contenenti prevalentemente una combinazione di catene di atomi di carbonio di lunghezza C16-C18, originari dell'India, dell'Indonesia e della Malaysia, attualmente classificati ai codici NC ex 2905 16 85, 2905 17 00, ex 2905 19 00 ed ex 3823 70 00.

- (9) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie talune parti hanno contestato la definizione del prodotto in esame, ritenendola ambigua. Esse hanno affermato che, secondo l'avviso di apertura, solo gli FOH lineari sono compresi nella definizione del prodotto e vanno quindi esclusi gli FOH contenenti isomeri ramificati, detti anche FOH ramificati. Altre parti hanno affermato che non ha senso escludere gli FOH contenenti isomeri ramificati risultanti dal processo oxo, perché consentono gli stessi impieghi e competono sul mercato con gli FOH lineari.
- (10) È risultato che tutti i tipi di FOH oggetto della presente inchiesta, come descritto nel considerando 8, malgrado possibili differenze in termini di materia prima utilizzata nella produzione o variazioni nel processo di produzione, possiedono caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base identiche o molto simili e sono impiegati per gli stessi scopi. Le possibili varianti del prodotto in esame non ne modificano la definizione di base, le caratteristiche o la percezione che ne hanno le varie parti.
- (11) Di conseguenza, dovrebbe essere mantenuta la decisione provvisoria di escludere gli FOH contenenti isomeri ramificati dalla definizione del prodotto, come indicato nell'avviso di apertura, e di escludere la produzione di FOH ramificati di dette società dalla definizione della produzione dell'Unione (comprese le società che producono FOH tramite il processo oxo). In assenza di altre osservazioni relative al prodotto in esame, si confermano i considerando 10 e 11 del regolamento provvisorio.

2. Prodotto simile

- (12) Si rammenta che nel considerando 13 del regolamento provvisorio era stato stabilito in via provvisoria che gli FOH lineari e quelli ramificati non sono prodotti simili e che quindi i dati relativi ai produttori di FOH costituiti da isomeri ramificati dovrebbero essere esclusi dall'analisi del pregiudizio.
- (13) In assenza di altre osservazioni relative al prodotto simile, si confermano i considerando 12 e 13 del regolamento provvisorio.

C. DUMPING

1. India

1.1. Valore normale

- (14) In assenza di altre osservazioni quanto alla determinazione del valore normale, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 14 a 18 del regolamento provvisorio.

1.2. Prezzo all'esportazione

- (15) In assenza di osservazioni quanto alla determinazione del prezzo all'esportazione, si conferma il considerando 19 del regolamento provvisorio.

1.3. Confronto

- (16) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e definitive, i due produttori esportatori indiani hanno ribadito che le loro vendite ad uno dei denunziati iniziali nell'Unione durante il PI non dovrebbero essere prese in considerazione nel calcolo del margine di dumping (cfr. considerando 22 del regolamento provvisorio). Le società hanno fondato la loro richiesta sul fatto che, a norma dell'articolo 9.1, dell'accordo antidumping dell'OMC, l'importo del dazio da istituire deve essere uguale o inferiore all'intero margine di dumping. I produttori esportatori indiani hanno inoltre rinviato all'articolo 2.4, dell'accordo antidumping dell'OMC, secondo il quale va effettuato un confronto equo tra il prezzo all'esportazione ed il valore normale. Su tale base essi hanno affermato che il denunziante aveva con essi negoziato l'acquisto di ingenti quantitativi a prezzi molto bassi nel momento in cui stava elaborando la denuncia e che per tale motivo i prezzi di tali transazioni non erano stati fissati equamente e dunque tali transazioni non dovrebbero essere incluse nei calcoli del dumping.
- (17) Innanzitutto è opportuno osservare che il fatto che l'accordo antidumping dell'OMC contempli la possibilità di istituire un dazio inferiore all'intero margine di dumping non costituisce un obbligo in tal senso. L'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base contempla unicamente l'obbligo di limitare il dazio antidumping ad un livello sufficiente ad eliminare il pregiudizio. Inoltre non vi sono prove del fatto che i prezzi non siano stati negoziati liberamente tra le parti. Esaminando tutti gli acquisti effettuati dal denunziante in questione si nota anche che i prezzi negoziati con i due produttori esportatori indiani erano in linea con i prezzi concordati per acquisti di prodotti comparabili effettuati dal denunziante in questione presso altri fornitori. Inoltre, è risultato che il denunziante importava da anni il prodotto in esame dai produttori esportatori indiani, e non solo durante il PI. Uno dei produttori esportatori ha addirittura affermato in un'audizione presieduta dal consigliere-auditore che i suoi prezzi al denunziante in questione erano strutturalmente inferiori a quelli applicati ad altri acquirenti.



Per concludere, non vi sono prove del fatto che i prezzi non siano stati fissati in modo equo solo perché le vendite sono state effettuate ad un denunziante e si conferma che l'obiezione è respinta.

- (18) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e definitive, entrambi i produttori esportatori indiani hanno nuovamente chiesto un adeguamento della conversione valutaria a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base, obiettando che a partire dal novembre 2009 un notevole apprezzamento della rupia indiana (INR) nei confronti dell'euro (EUR) avrebbe prodotto distorsioni nei calcoli del dumping (cfr. considerando 23 del regolamento provvisorio). Entrambi i produttori esportatori hanno riconosciuto che i loro prezzi di vendita nella seconda metà del PI erano più elevati rispetto a quelli della prima metà del PI, ma hanno affermato che tale tendenza era dovuta esclusivamente ad un aumento dei costi delle materie prime e al generale miglioramento delle condizioni del mercato in seguito alla fine della crisi economica e non rispecchiava l'apprezzamento dell'INR rispetto all'EUR. Inoltre le società hanno affermato che, anche se fossero in grado di adeguare i loro prezzi a scadenza regolare e ad intervalli brevi, non sarebbero mai in grado di prevedere esattamente l'andamento futuro dei tassi di cambio.
- (19) Dall'inchiesta è emerso che, anche se l'INR si è progressivamente apprezzata rispetto all'EUR nella seconda metà del PI, per ogni produttore esportatore indiano i prezzi di vendita dei principali prodotti a numerosi grandi acquirenti in realtà sono cambiati su base mensile, in particolare durante la seconda metà del PI. Di conseguenza non risulta che i prezzi di vendita all'Unione non possano essere stati modificati per riflettere anche le modifiche dei tassi di cambio entro il termine di 60 giorni di cui all'articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base e all'articolo 2.4.1 dell'accordo antidumping dell'OMC. Poiché in molti casi i prezzi sono stati modificati frequentemente, sarebbe stato possibile tenere conto anche dell'andamento dei tassi di cambio. Inoltre questo dimostra che il mercato degli FOH in generale è disposto ad accettare frequenti cambiamenti dei prezzi. Pertanto, anche nei casi in cui i prezzi sono stati modificati con minore frequenza, non vi sono prove del fatto che questo non sia dovuto ad una scelta commerciale delle parti. Il fatto che i prezzi possano essere adeguati rapidamente per rispecchiare cambiamenti nella situazione del mercato (in tal caso si tratterebbe di modifiche dei tassi di cambio) ha consentito ai produttori esportatori indiani di tenere conto, quando lo desideravano, di tali modifiche nei loro prezzi di vendita ed in taluni casi risulta che lo abbiano fatto. In considerazione di quanto esposto finora, l'adeguamento della conversione valutaria non risulta motivato e l'obiezione è dunque respinta.
- (20) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, un produttore esportatore indiano ha obiettato che un adeguamento concesso per taluni tipi di prodotto, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regio-

lamento di base, per tenere conto di differenze nelle imposte dirette, avrebbe dovuto essere concesso anche per i prodotti e le miscele con catene di atomi di carbonio di lunghezza C12 e C14, dato che il dazio versato sulle materie prime impiegate per tali prodotti era rimborsato all'esportazione del prodotto. Tuttavia durante l'inchiesta non sono state presentate informazioni verificabili in loco a conferma del fatto che tali dazi siano effettivamente stati rimborsati. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, la società ha sostenuto che le sue osservazioni erano state fraintese e che tutte le materie prime impiegate nella fabbricazione di prodotti e miscele con catene di atomi di carbonio di lunghezza C12 e C14 erano state importate in esenzione dai dazi. Dato che, se tali materie prime vengono successivamente incorporate in prodotti venduti sul mercato nazionale, va versata un'imposta indiretta, la società chiede un adeguamento del valore normale per tali specifici tipi di prodotto. Tuttavia, dalle prove presentate durante la verifica risulta che le specifiche materie prime necessarie per la fabbricazione dei tipi di prodotto con catene di atomi di carbonio di lunghezza C12 e C14, importate in esenzione dai dazi durante il PI, erano sufficienti a produrre solo una parte dei quantitativi del prodotto in questione venduti all'esportazione dalla società durante il PI. Di conseguenza è accertato che almeno due terzi del prodotto esportato con catene di atomi di carbonio di lunghezza C12 e C14 sono stati fabbricati con materie prime per le quali erano stati versati i dazi all'importazione. Poiché la società non ha mai presentato prove a sostegno del fatto che le materie prime importate in esenzione dai dazi siano state impiegate per fabbricare i prodotti esportati verso l'Unione e non verso paesi terzi, l'obiezione è respinta.

- (21) In assenza di altre osservazioni relative al confronto, si confermano i considerando 20 e 23 del regolamento provvisorio.

1.4. Margine di dumping

- (22) In assenza di osservazioni quanto alla determinazione del margine di dumping, si confermano i considerando da 24 a 26 del regolamento provvisorio.
- (23) L'importo del dumping stabilito in via definitiva, espresso in percentuale del prezzo netto cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è il seguente.

Società	Margine di dumping definitivo
Godrej Industries Limited	9,3 %
VVF Limited	4,8 %
Tutte le altre società	9,3 %



2. Indonesia

2.1. Valore normale

- (24) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e definitive, un produttore esportatore indonesiano ha affermato che, nell'esaminare la redditività delle transazioni, le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) non avrebbero dovuto essere associate a singole transazioni in base al fatturato e che, così facendo, varie di transazioni sono risultate non remunerative. L'obiezione è stata esaminata, ma si è concluso che la ripartizione delle SGAV sulla base del fatturato è più idonea, vista la natura di tali spese, che sono connesse più al valore che al volume. Va osservato che l'importo complessivo delle SGAV associate a ogni tipo di prodotto resta lo stesso a prescindere dal fatto che venga impiegato l'uno o l'altro dei due metodi per associare le SGAV alle singole transazioni. Infine le transazioni per le quali il produttore esportatore aveva contestato i risultati dell'analisi di redditività sono state riesaminate ed è stato confermato che le transazioni non erano remunerative. Tale argomentazione è perciò respinta.
- (25) Lo stesso produttore esportatore indonesiano ha inoltre affermato che, nel fissare il margine di profitto impiegato per costruire il valore normale, non si dovrebbe escludere il profitto delle vendite che non si considerano effettuate nel corso di normali operazioni commerciali a livello del tipo di prodotto, dato che oltre l'80 % delle vendite nazionali era remunerativo. Per quanto riguarda tale argomentazione, si ricorda che la determinazione delle vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali va fatta per tipo di prodotto, come spiegato dai considerando da 29 a 32 del regolamento provvisorio, dato che questo è il modo più adeguato di associare accuratamente i prezzi di vendita e i relativi costi di produzione. Inoltre l'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base non esclude la suddivisione del prodotto in esame in tipi di prodotto, se opportuna. Di conseguenza le vendite che risultano non effettuate nel corso di normali operazioni commerciali vanno escluse a livello del tipo di prodotto dal calcolo del profitto da impiegare per costruire il valore normale. Tale argomentazione è perciò respinta.
- (26) Lo stesso produttore esportatore indonesiano ha inoltre affermato che, nel costruire il valore normale per determinati tipi di prodotto, non sono state effettuate detrazioni a titolo di adeguamenti al fine di riportare i valori normali al livello franco fabbrica. L'obiezione è stata accolta e i calcoli sono stati modificati di conseguenza.
- (27) In assenza di altre osservazioni quanto alla determinazione del valore normale, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 27 a 33 del regolamento provvisorio, tenendo conto delle correzioni di cui al considerando 26 del presente regolamento.

2.2. Prezzo all'esportazione

- (28) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, un produttore esportatore indonesiano ha obiettato che non era stato indicato il motivo per cui il prezzo alla

propria società importatrice collegata nell'Unione era stato ritenuto non attendibile e non era stata giustificata la costruzione del prezzo all'esportazione in relazione a tali vendite, a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Al riguardo va osservato che i prezzi dei trasferimenti tra parti collegate non vengono considerati attendibili perché potrebbero essere fissati artificialmente a livelli diversi, in modo da avvantaggiare le società collegate in questione. Per tale motivo costruire il prezzo all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, utilizzando un margine di profitto ragionevole indipendente dal profitto effettivo risultante dai prezzi di trasferimento, evita gli effetti di distorsione che possono risultare dai prezzi di trasferimento. Tale argomentazione è perciò respinta.

- (29) Per quanto concerne le vendite all'esportazione nell'Unione attraverso importatori collegati siti nell'Unione, in seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie entrambi gli esportatori indonesiani hanno obiettato che il margine di profitto impiegato per costruire il prezzo all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base non era adeguato. A loro avviso il margine di profitto impiegato nella fase provvisoria si riferiva solo ad un importatore che ha collaborato parzialmente e non era stato verificato, risultando dunque inattendibile. Essi suggerivano quindi di impiegare un margine di profitto del 5 %, come era stato fatto in altre inchieste. In considerazione del basso livello di collaborazione da parte degli importatori indipendenti nella presente inchiesta, l'obiezione è accolta e viene applicato un margine di profitto del 5 %, in linea con quelli utilizzati in inchieste precedenti per lo stesso settore.
- (30) In assenza di altre osservazioni relative al confronto, si confermano i considerando da 34 a 36 del regolamento provvisorio, tenendo conto della modifica illustrata nel considerando 29 del presente regolamento.

2.3. Confronto

- (31) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie entrambi gli esportatori indonesiani hanno precisato che non si sarebbero dovuti fare adeguamenti per le differenze nelle commissioni a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), per le vendite attraverso i rispettivi operatori commerciali collegati in un paese terzo. Entrambe le società hanno affermato che le loro società di produzione in Indonesia e i rispettivi operatori commerciali collegati a Singapore costituiscono un'entità economica unica e che gli operatori commerciali nel paese terzo agiscono in qualità di servizio di esportazione delle loro società collegate in Indonesia. Tuttavia, in entrambi i casi le vendite nazionali, come pure talune vendite all'esportazione a paesi terzi, sono fatturate direttamente dal fabbricante in Indonesia e gli operatori commerciali a Singapore ricevono una commissione specifica. Per una delle società in Indonesia tale commissione è menzionata in un contratto che riguardava solo le vendite all'esportazione. Inoltre gli operatori commerciali nel paese terzo vendono anche prodotti fabbricati da altri produttori, in



un caso anche da produttori indipendenti. Entrambi gli operatori commerciali a Singapore hanno quindi chiaramente funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. Tale argomentazione è pertanto respinta.

- (32) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il governo dell'Indonesia e un produttore esportatore indonesiano hanno ribadito l'affermazione relativa all'entità economica unica di cui al considerando precedente. Essi hanno sostenuto che, nella sentenza *Matsuhita contro Consiglio* ⁽¹⁾, la Corte aveva stabilito che il fatto che il produttore svolga talune funzioni di vendita non significa che una società di produzione e una società commerciale non possano costituire un'entità economica unica. Inoltre essi hanno anche affermato che le vendite a paesi terzi effettuate direttamente dall'esportatore, senza coinvolgere la società commerciale a Singapore, costituiscono solo una piccola percentuale delle vendite all'esportazione e che nella sentenza *Interpipe* ⁽²⁾, il Tribunale di primo grado ha stabilito che le vendite di volumi modesti operate direttamente dal produttore non potevano sostenere l'affermazione che non sussiste un'entità economica unica. Infine essi hanno sostenuto che nella sentenza *Canon contro Consiglio* ⁽³⁾, il fatto che una filiale di vendita abbia agito anche da distributore di prodotti di altre società non ha influito sulle conclusioni relative all'entità economica unica.
- (33) Anche se, nella sentenza *Matsuhita contro Consiglio*, la Corte ha stabilito che le istituzioni, in tal caso, avevano il diritto di ritenere che un fabbricante, unitamente a una o più società di distribuzione controllate, costituisce un'entità economica anche se effettua direttamente talune funzioni di vendita, non ne consegue necessariamente che sussista l'obbligo di considerare sempre un fabbricante e le sue società di vendita collegate come un'entità economica unica. Inoltre, diversamente dal produttore esportatore indonesiano, il fabbricante nella causa *Matsuhita contro Consiglio* non aveva effettuato vendite direttamente. In secondo luogo, nella sentenza *Interpipe*, il fatto che le vendite dirette del produttore esportatore costituissero solo una percentuale limitata del volume complessivo delle vendite all'Unione era solo uno degli elementi esaminati dal Tribunale di primo grado. Più importante è il fatto che il Tribunale abbia sottolineato che, in tali vendite dirette, gli acquirenti erano nuovi Stati membri e le vendite erano state effettuate solo per un periodo transitorio. In questo caso, invece, dalle prove disponibili risulta che le vendite effettuate direttamente dal fabbricante a taluni paesi terzi non sono temporanee ma, almeno in linea di massima, strutturali, ovvero permanenti. Inoltre, per ogni fabbricante in questione, tali vendite costituivano una percentuale notevole delle sue vendite nazionali. Infine, nella causa *Canon contro Consiglio*, le vendite della filiale di vendita del produttore esportatore sul mercato nazionale riguardavano anche altri prodotti, venduti solo con un marchio commerciale diverso, ma

comunque tutti fabbricati dallo stesso produttore esportatore. L'argomentazione è perciò nuovamente respinta.

- (34) Una società indonesiana ha anche obiettato che, anche se il concetto dell'entità economica unica non fosse accettabile, la Commissione aveva istituito un «doppio margine», detrando dal prezzo all'esportazione a clienti indipendenti nell'Unione sia un profitto per l'importatore collegato nell'Unione, sia una commissione per l'operatore commerciale collegato nel paese terzo. Tuttavia le due voci sono state prese in considerazione per scopi diversi e sono state detratte separatamente. Come illustrato nel considerando 28, per le vendite all'esportazione attraverso importatori collegati nell'Unione, il prezzo all'esportazione si costruisce, a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, sulla base del prezzo al quale i prodotti importati sono rivenduti per la prima volta a un acquirente indipendente. In tali casi si effettua un adeguamento per tenere conto del profitto e fissare un prezzo all'esportazione attendibile al livello frontiera dell'Unione. Al contrario, la commissione per l'operatore commerciale collegato nel paese terzo è stata detratta a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. Tale obiezione è stata quindi respinta.
- (35) La società ha inoltre affermato che, qualora il prezzo all'esportazione dovesse essere adeguato per tenere conto della commissione dell'operatore commerciale collegato nel paese terzo a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), si dovrebbe operare un adeguamento identico del valore normale, dato che tale operatore coordinerebbe anche le vendite nazionali. Tuttavia il contratto scritto tra l'operatore commerciale e il produttore in Indonesia copre solo le vendite all'esportazione. Inoltre le vendite nazionali sono fatturate dalla società in Indonesia. Tale argomentazione è perciò respinta.
- (36) Per quanto riguarda l'adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, si considera opportuno ricorrere ad un margine di profitto indipendente dal profitto effettivo risultante dai prezzi di trasferimento, al fine di evitare distorsioni provocate dai prezzi di trasferimento. Pertanto i margini di profitto effettivi degli operatori commerciali nel paese terzo, che erano stati impiegati nella fase provvisoria, sono stati sostituiti da un margine di profitto del 5 %, ritenuto un profitto ragionevole per le attività svolte dalle società commerciali nel settore chimico e già impiegato in casi precedenti ⁽⁴⁾.
- (37) Un'altra società indonesiana ha affermato che la Commissione aveva detratto due volte le spese di commissione per le vendite effettuate attraverso il suo importatore collegato nell'Unione. La società ha argomentato che, nella costruzione del prezzo all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base era

⁽¹⁾ Causa C-175/87, *Matsushita Electric Industrial Co. Ltd e Matsushita Electric Trading Co. Ltd contro Consiglio delle Comunità europee*, Raccolta I (1992), pag. 1409.

⁽²⁾ Causa T-249/06, *Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT contro Consiglio dell'Unione europea*, Raccolta II (2009), pag. 383.

⁽³⁾ Causa C-171/87, *Canon Inc contro Consiglio delle Comunità europee*, Raccolta I (1992), pag. 1237.

⁽⁴⁾ Ad esempio nel regolamento (CE) n. 862/2005 della Commissione, del 7 giugno 2005, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di politetrafluoroetilene (PTFE) granulare originarie della Repubblica popolare cinese e della Russia (GU L 144 dell'8.6.2005, pag. 11) e nel regolamento (CE) n. 390/2007 della Commissione, dell'11 aprile 2007, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari degli Stati Uniti d'America, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 97 del 12.4.2007, pag. 6).



stato effettuato un adeguamento sia per le SGAV dell'importatore collegato, sia per le spese di commissione come spese di vendita dirette. Poiché le spese di commissione sono già incluse nelle SGAV, ne è risultata una doppia detrazione per le spese di commissione. Quest'obiezione è stata ritenuta giustificata ed il calcolo è stato modificato di conseguenza.

- (38) Una società ha chiesto nuovamente un adeguamento per tener conto delle diverse caratteristiche fisiche, dato che essa esporta il prodotto in esame verso l'Unione in forma liquida e solida, mentre lo vende sul mercato interno solo in forma solida e i prezzi per la forma liquida sono inferiori a quelli per la forma solida del prodotto in esame (cfr. considerando 39 del regolamento provvisorio). A sostegno di tale obiezione la società ha presentato la copia di due fatture relative a vendite su altri mercati di esportazione. In questa fase avanzata del procedimento non è però stato possibile verificare tale prova, né accertare che la differenza evidenziata fosse applicabile a tutti i casi in cui esistevano le differenze delle caratteristiche fisiche di cui sopra. Tale argomentazione è perciò respinta.
- (39) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie un esportatore indonesiano ha obiettato che il tasso d'interesse impiegato nel calcolo dei costi di credito del suo importatore collegato nell'Unione nel regolamento provvisorio era sproporzionato e ha suggerito di usare un tasso d'interesse basato su cifre pubblicate per il PI dalla Deutsche Bundesbank. Poiché il tasso d'interesse usato nel calcolo dei costi di credito per tale società nel regolamento provvisorio era basato su informazioni fornite da altre parti e quindi rispecchiava la loro situazione finanziaria specifica, che non è necessariamente applicabile all'importatore collegato in questione, l'obiezione è stata accolta ed il calcolo è stato modificato di conseguenza.
- (40) In assenza di altre osservazioni riguardanti il confronto, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 37 a 40 del regolamento provvisorio, tenendo conto delle modifiche illustrate nei considerando 36, 37 e 39 del presente regolamento.

2.4. Margine di dumping

- (41) In assenza di altre osservazioni quanto alla determinazione del margine di dumping, si confermano i considerando 41 e 42 del regolamento provvisorio.
- (42) L'importo del dumping stabilito in via definitiva, espresso in percentuale del prezzo netto cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è il seguente.

Società	Margine di dumping provvisorio
P.T. Ecogreen Oleochemicals	7,3 %
P.T. Musim Mas	5,4 %

Società	Margine di dumping provvisorio
Tutte le altre società	7,3 %

3. Malaysia

3.1. Valore normale

- (43) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, uno dei produttori esportatori della Malaysia ha affermato che l'analisi di redditività nella valutazione relativa alle transazioni effettuate nel corso di normali operazioni commerciali (cfr. considerando 46 del regolamento provvisorio) non avrebbe dovuto essere fondata sulla media ponderata dei costi annui di produzione bensì, considerate le fluttuazioni giornaliere dei prezzi delle principali materie prime, sul singolo costo di ogni transazione nazionale. Per quanto riguarda tale obiezione va sottolineato che, secondo una sua prassi coerente, la Commissione impiega la media ponderata dei costi di produzione quale valore di riferimento per l'analisi di redditività. Questo metodo era stato adottato anche dalla società in questione nella sua risposta al questionario e ha costituito la base per le verifiche in loco durante le quali i dati riferiti dalla società sono stati riconciliati con quelli contenuti nei documenti contabili della società. La richiesta di usare un costo di produzione per transazione, che costituirebbe una notevole deviazione dalla prassi consueta della Commissione, è stata espressa per la prima volta nelle osservazioni della società sul documento contenente le conclusioni provvisorie e quindi non è stato possibile verificare in loco le cifre corrispondenti. Va inoltre osservato che i costi delle singole transazioni presentati dalla società a sostegno della richiesta si basano in ampia misura su stime e non costituiscono quindi dati più precisi o più rappresentativi rispetto a quelli inizialmente presentati dalla società e verificati in loco. Infine è opportuno osservare che la struttura dei nuovi dati relativi ai costi non consente di riconciliarli con le relazioni di gestione verificate in loco. Tale obiezione è stata quindi respinta.
- (44) L'esportatore della Malaysia che non ha effettuato vendite nazionali (cfr. considerando 51 del regolamento provvisorio) ha affermato che gli importi relativi alle SGAV e ai profitti usati nel calcolo del valore normale non dovrebbero essere basati sulla media ponderata degli importi effettivi stabiliti per gli altri due produttori esportatori che vendono il prodotto simile sul mercato della Malaysia. La società ha obiettato che tali cifre non sono rappresentative, dato che la società usa metodi di fabbricazione diversi, nell'ambito dei quali vengono impiegate diverse materie prime. In relazione a tale obiezione è opportuno ricordare che nel calcolo del valore normale sono stati impiegati i costi di produzione propri della società. Solo gli importi relativi alle SGAV sono stati fondati sulle cifre ottenute dagli altri due produttori esportatori della Malaysia. Gli importi relativi al profitto sono stati stabiliti come illustrato nel considerando 45 del presente regolamento. In secondo luogo la società non ha spiegato quali siano i presunti effetti del metodo di produzione impiegato sulle SGAV. Si osserva inoltre che solo una parte limitata della produzione della società si basa sul metodo definito «diverso», mentre la maggior



parte della produzione viene effettuata con lo stesso processo di produzione e impiegando le stesse materie prime degli altri due produttori della Malaysia. Si conclude pertanto che la società non è riuscita a dimostrare che le cifre usate non sono rappresentative e l'obiezione è quindi respinta.

- (45) Lo stesso esportatore della Malaysia ha anche affermato che, qualora la Commissione dovesse comunque usare i dati degli altri due esportatori al fine di stabilire le SGAV, tali dati dovrebbero essere fondati sulla media ponderata delle cifre riguardanti tutte le transazioni nazionali degli altri due produttori esportatori della Malaysia e non solo quelle remunerative. In linea di massima la richiesta è stata accolta. Di conseguenza, per quanto concerne le SGAV, è confermato che per costruire il valore normale sono state impiegate le medie delle SGAV per tutte le transazioni nazionali dei due produttori esportatori della Malaysia. Le cifre impiegate per tale calcolo sono state verificate durante le visite di verifica presso le rispettive società della Malaysia. Per quanto riguarda la determinazione del profitto, va osservato che non è stato possibile fissare un importo relativo al profitto basandosi sugli importi realizzati dagli altri due produttori esportatori. Infatti da tale calcolo risulterebbe una perdita generale. Su tale base non è stato dunque possibile stabilire nessun dato relativo al profitto. In tale contesto si respinge l'affermazione dell'esportatore della Malaysia secondo la quale, per costruire il valore normale, si può usare un importo negativo quale importo relativo al profitto. Il concetto di profitto implica infatti necessariamente l'esistenza di un importo positivo. È stata presa in considerazione anche la possibilità di stabilire l'importo del profitto sulla base delle vendite remunerative del produttore esportatore della Malaysia, ma tale metodo è stato respinto perché sarebbe stato contrario alle conclusioni dell'OMC nella controversia sulle importazioni di biancheria da letto di cotone dall'India⁽¹⁾. Di conseguenza, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, il calcolo del profitto deve essere fondato su qualsiasi altro metodo ragionevole e, in assenza di altri dati disponibili, il tasso di interesse commerciale a lungo termine della Malaysia è stato considerato la base più appropriata per fissare il profitto. Questo metodo è stato ritenuto prudente, ragionevole e il più adeguato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base. Si osserva che il margine di profitto così determinato non supera il profitto realizzato da altri esportatori o produttori per la vendita, sul mercato interno del paese d'origine, dei prodotti appartenenti alla stessa categoria generale.

- (46) In assenza di altre osservazioni quanto alla determinazione del valore normale, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 44 a 51 del regolamento provvisorio, tenendo conto delle correzioni di cui al considerando 45 del presente regolamento.

3.2. Prezzo all'esportazione

- (47) Per quanto concerne le vendite all'esportazione nell'Unione attraverso importatori collegati siti nell'Unione, in seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie

entrambi gli esportatori della Malaysia hanno obiettato che il margine di profitto impiegato per costruire il prezzo all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base non era adeguato. A conferma delle proprie obiezioni, una delle società ha presentato le cifre di redditività del PI per taluni dei suoi operatori commerciali indipendenti europei. Va tuttavia osservato che tali cifre non si possono considerare rappresentative, dato che gli operatori commerciali indicati trattano un'ampia gamma di prodotti chimici, e uno di tali operatori è anche un produttore. Le cifre non costituiscono quindi un valore di riferimento affidabile. La seconda società ha affermato che il suo importatore collegato nell'Unione non dovrebbe essere considerato un distributore, ma un agente collegato e di conseguenza l'adeguamento per le SGAV e per il profitto nella costruzione del prezzo all'esportazione non dovrebbe eccedere la percentuale della commissione solitamente concessa agli agenti indipendenti che operano nel settore. La società ha presentato i propri accordi con agenti indipendenti come valore di riferimento. Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive l'affermazione è stata ribadita aggiungendo che, nel caso relativo agli elettrodi di tungsteno⁽²⁾, il profitto di un importatore collegato era stato considerato attendibile e impiegato nella costruzione del prezzo all'esportazione. In risposta a tale obiezione si osserva che l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base non contempla differenze di trattamento tra gli importatori collegati presumibilmente operanti in qualità di distributori e gli importatori presumibilmente operanti in qualità di agenti.

L'articolo 2, paragrafo 9 prescrive di operare adeguamenti per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita e per tenere conto dei profitti. Va inoltre osservato che dall'inchiesta risulta che la società collegata ha sede nell'Unione. Essa tratta, tra l'altro, gli ordini degli acquirenti e la fatturazione del prodotto in esame fabbricato dal suo esportatore collegato e inoltre è responsabile dello sdoganamento per l'Unione. Si noti che il fatto che talune attività siano eseguite dall'esportatore collegato prima dell'importazione non significa che il prezzo all'esportazione non possa essere ricostruito in base al prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente con gli adeguamenti necessari fatti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9. Le differenze di funzioni addotte dalla società rispetto ad altri importatori collegati sono solitamente rispecchiate nelle SGAV, per le quali la Commissione ha utilizzato dati della società. Pertanto, l'obiezione non può essere accolta. Si deve inoltre osservare che nel suddetto caso degli elettrodi di tungsteno l'importatore collegato era ulteriormente integrato nel prodotto a valle fabbricato dal gruppo collegato e svolgeva anche attività diverse da quelle di una società commerciale. Di conseguenza, in una struttura così complessa, il profitto di importatori indipendenti è stato ritenuto non sufficientemente rappresentativo. La situazione del caso di cui sopra non è paragonabile con quella dell'importatore collegato della Malaysia in questione,

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 260/2007 del Consiglio, del 9 marzo 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese (GU L 72 del 13.3.2007, pag. 1).

⁽¹⁾ WT/DS141/AB/R, adottate il 12 marzo 2001.



che svolge unicamente funzioni commerciali. Tuttavia, per i motivi di cui al considerando 29, il margine di profitto in questione viene adeguato al 5 %. In assenza di altre osservazioni quanto alla determinazione del prezzo all'esportazione, si confermano i risultati provvisori di cui al considerando da 52 a 54 del regolamento provvisorio, tenendo conto delle correzioni di cui sopra.

3.3. Confronto

- (48) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie un esportatore della Malaysia ha ribadito l'affermazione (cfr. anche considerando 57 del regolamento provvisorio) secondo la quale il suo importatore collegato nell'Unione è in realtà il servizio esportazioni del fabbricante e che ci sarebbero detrazioni eccessive nel fissare il prezzo all'esportazione franco fabbrica se fossero effettuati adeguamenti completi per le SGAV e il profitto, a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. La società ha affermato che, invece, l'adeguamento di questo tipo si potrebbe fare calcolando il valore normale. L'affermazione è stata ribadita nelle osservazioni presentate dopo la divulgazione delle conclusioni definitive. Tuttavia non sono state presentate nuove argomentazioni tali da indurre una modifica delle conclusioni al riguardo. Si ricorda in particolare che le fatture sono state indirizzate dalla società collegata ad acquirenti nell'Unione e che i pagamenti di tali acquirenti sono stati ricevuti dalla società collegata. Va notato inoltre che le vendite effettuate dalla società collegata comprendevano un ricarico. Dalla contabilità finanziaria della società collegata risulta inoltre che le SGAV sostenute tra l'importazione e la rivendita erano di entità normale. La società collegata svolge quindi effettivamente le tipiche funzioni di un importatore. Va infine sottolineato che anche il produttore in Malaysia ha effettuato vendite dirette ad acquirenti indipendenti nell'Unione e in altri paesi. In merito a quest'ultima questione, la società ha fatto riferimento alla sentenza *Interpipe* con argomentazioni analoghe a quelle presentate dai produttori esportatori indonesiani. Per i motivi già illustrati nel considerando 33 del presente regolamento, le circostanze di tale caso sono diverse da quelle oggetto della sentenza *Interpipe*. Inoltre l'esportatore della Malaysia, affermando che le vendite indipendenti della società sono state negoziate dal suo importatore collegato nell'Unione, operante in qualità di servizio vendite della società della Malaysia, contraddice le spiegazioni fornite durante la visita di verifica, nelle quali in tale contesto veniva invece sottolineato il ruolo fondamentale svolto dalla società madre in Giappone. Dalle conclusioni di cui sopra risulta che l'adeguamento per tenere conto delle SGAV e del profitto va mantenuto e che un adeguamento dello stesso tipo nel calcolo del valore normale non è motivato.

- (49) La stessa società ha anche affermato che determinate spese di vendita del suo importatore collegato erano state detratte due volte nel ricostruire il prezzo all'esportazione. I calcoli sono stati verificati e, visto che l'obiezione era giustificata, sono stati corretti di conseguenza.
- (50) Uno degli esportatori della Malaysia ha obiettato che il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione non dovrebbe essere basato sui tipi di prodotto

identificati dai numeri di controllo del prodotto (NCP), ma sui codici prodotto delle società. Secondo tale società, i NCP utilizzati nell'inchiesta non terrebbero conto in modo sufficiente delle specificità del processo di produzione e delle differenze nei costi e nei prezzi. A sostegno di tale obiezione la società ha fatto riferimento a taluni suoi prodotti fabbricati utilizzando processi di produzione e materie prime diversi, che hanno determinato costi unitari di produzione più elevati. È opportuno osservare che tale obiezione non era stata sollevata né durante la fase provvisoria dell'inchiesta, né durante la verifica in loco. Inoltre, l'uso dei codici prodotto della società a fini di calcolo non risolverebbe il problema dei metodi di produzione diversi, dato che la società usa gli stessi codici anche per prodotti fabbricati con processi diversi. Tale obiezione è stata quindi respinta.

- (51) In assenza di altre osservazioni quanto al confronto, si confermano le conclusioni provvisorie di cui al considerando da 55 a 58 del regolamento provvisorio, tenendo conto delle correzioni di cui al considerando 49 del presente regolamento.

3.4. Margine di dumping

- (52) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie un produttore della Malaysia che non aveva esportato nell'Unione ha osservato, in merito al considerando 60 del regolamento provvisorio, che vi sono altri produttori del prodotto in esame in Malaysia. Al riguardo si osserva che la presenza in Malaysia di un ulteriore produttore, che non esporta nell'Unione, non modifica le conclusioni relative al livello di collaborazione in Malaysia, dato che non sono state presentate prove del fatto che le società oggetto dell'inchiesta non hanno effettuato tutte le esportazioni del prodotto in esame nell'Unione durante il PI. Inoltre, lo stesso produttore della Malaysia ha criticato il fatto che produttori come lui, che non hanno esportato nell'Unione durante il PI, sarebbero soggetti all'aliquota del dazio residuo. Al riguardo va osservato che alle società che non hanno esportato nell'Unione durante il PI non si può applicare un'aliquota del dazio individuale. Tuttavia, appena tali società iniziano a esportare, o assumono un obbligo irrevocabile di vendita all'Unione, possono chiedere l'apertura di un riesame per nuovo esportatore a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base e, se rispettano le condizioni di cui al predetto articolo, possono beneficiare dell'aliquota del dazio individuale.
- (53) Uno dei produttori della Malaysia ha affermato che il valore cif utilizzato come base per il calcolo del margine di dumping espresso in percentuale non dovrebbe essere fondato sul prezzo dichiarato in dogana, ma calcolato a partire dal prezzo di rivendita, detraendo tutti i costi successivi all'importazione nell'Unione. Tuttavia, poiché il prezzo cif è stato utilizzato come base delle dichiarazioni del valore in dogana alla frontiera dell'Unione e non risulta che le dichiarazioni non siano corrette, tale prezzo va usato come base per il calcolo del margine di dumping. La società ha sostenuto che è trascorso del



tempo tra le consegne dalla Malaysia e lo sdoganamento a fini di rivendita nell'Unione. Tuttavia, anche se le fatture per lo sdoganamento vengono emesse successivamente, con prezzi secondo il metodo di valutazione delle scorte FIFO, è sempre il prezzo di trasferimento e non il prezzo di rivendita che costituisce la base del calcolo del valore in dogana. Tale obiezione è stata quindi respinta.

- (54) In assenza di altre osservazioni quanto alla determinazione del margine di dumping, si confermano i considerando 59 e 60 del regolamento provvisorio.
- (55) L'importo del dumping stabilito in via definitiva, espresso in percentuale del prezzo netto cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è il seguente.

Società	Margine di dumping definitivo
KL-Kepong Oleomas Sdn. Bhd.	3,3 %
Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.	5,3 %
Fatty Chemicals Malaysia Sdn. Bhd.	5,7 %
Tutte le altre società	5,7 %

D. PREGIUDIZIO

1. Osservazioni preliminari

- (56) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio è risultato necessario apportare lievi correzioni alle cifre relative ai consumi, a causa di un errore di trascrizione. La correzione ha determinato lievi modifiche del volume delle vendite, della quota di mercato dell'industria dell'Unione e della quota di mercato dei paesi interessati. Tali correzioni non hanno però un impatto significativo sulle tendenze e sulle conclusioni ottenute circa i consumi, i volumi di vendita, la quota di mercato dell'industria dell'Unione e la quota di mercato dei paesi interessati durante il periodo in esame nel mercato dell'Unione.

2. Produzione dell'Unione e industria dell'Unione

- (57) Come indicato nel considerando 62 del regolamento provvisorio, è risultato che il prodotto simile era fabbricato dai due denunzianti e da piccoli produttori nell'Unione. Come indicato nei considerando 11 e 12 del presente regolamento, i produttori di FOH contenenti isomeri ramificati erano esclusi dalla definizione della produzione dell'Unione di FOH. Malgrado la situazione illustrata nel considerando 58 del presente regolamento, si conferma la definizione di industria dell'Unione di cui ai considerando 62 e 63 del regolamento provvisorio.
- (58) Uno dei due denunzianti è stato rilevato da una società che partecipa al procedimento in corso in quanto utilizzatore. Tale denunziante ha assunto una posizione neutrale dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio.

- (59) Di conseguenza talune parti hanno messo in dubbio il livello di sostegno o di impegno nei confronti dell'inchiesta, affermando che il sostegno all'inchiesta deve durare per tutto lo svolgimento della medesima.

- (60) Dall'esame di tale obiezione è risultato che il denunziante restante rappresenta oltre il 40 % della produzione totale dell'Unione, quindi più del 25 % della produzione totale dell'Unione e il 100 % dei produttori di FOH dell'Unione che esprimono il proprio sostegno alla denuncia o che vi si oppongono. Di conseguenza, le soglie del 25 % e del 50 % previste dall'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base sono rispettate e la continuazione dell'inchiesta è confermata.

- (61) Talune parti hanno affermato che i due denunzianti, dato che avevano importato il prodotto in esame durante il PI, non dovrebbero essere considerati parte dell'industria dell'Unione. È stato tuttavia constatato che la percentuale del prodotto importato da queste società dai paesi interessati non era cospicua rispetto alla loro produzione del prodotto simile. Inoltre, queste importazioni erano soprattutto di natura temporanea. Si può quindi confermare che l'attività centrale di tali società è costituita dalla produzione e dalla vendita del prodotto simile. Si confermano pertanto i considerando 62 e 63 del regolamento provvisorio.

3. Consumo dell'Unione

- (62) In assenza di osservazioni sul consumo dell'Unione, si confermano i considerando da 64 a 66 del regolamento provvisorio.

4. Importazioni nell'Unione dai paesi interessati e undercutting dei prezzi

4.1. Cumulo

- (63) Varie parti hanno protestato perché è stata effettuata una valutazione cumulativa per i tre paesi interessati nel regolamento provvisorio. A loro avviso le condizioni per il cumulo fissate dall'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base non erano presenti. Esse ritengono in particolare che l'undercutting negativo constatato per uno dei paesi precluda la possibilità di effettuare una valutazione cumulativa. Inoltre esse affermano che le tendenze relative ai volumi delle vendite per i tre paesi esportatori differivano nel periodo in esame, che l'accesso alle materie prime e le materie prime utilizzate nei tre paesi esportatori erano anch'essi diversi. Infine è stato segnalato che le vendite all'esportazione di uno dei paesi interessati erano convogliate attraverso società collegate. A loro avviso sul mercato dell'Unione esistevano condizioni di concorrenza diverse per ognuno dei paesi interessati. A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, se le importazioni di un prodotto da più di un paese sono simultaneamente oggetto di inchieste antidumping, gli effetti di tali importazioni possono essere valutati cumulativamente solo se è accertato che: a) il margine di dumping stabilito per le importazioni da ciascun paese è superiore a quello minimo definito



all'articolo 9, paragrafo 3, di tale regolamento e il volume delle importazioni da ciascun paese non è trascurabile; e b) la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping è opportuna alla luce delle condizioni della concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto simile dell'Unione.

a) Come illustrato nel punto 4.3.2 del regolamento provvisorio, il volume delle importazioni oggetto di dumping per ognuno dei paesi interessati non era trascurabile e la presenza di importazioni oggetto di dumping è rimasta significativa durante il periodo dell'esame;

b) le condizioni della concorrenza e i prezzi praticati nei paesi interessati sono risultati analoghi tra prodotti importati e prodotto simile, in particolare durante il PI. Come illustrato dal considerando 127 del regolamento provvisorio, i livelli di eliminazione del pregiudizio fissati per i paesi interessati erano notevolmente superiori alla soglia minima del 2 %; di conseguenza l'undercutting dei prezzi non rispecchia esattamente la situazione di un mercato con una vera concorrenza a livello dei prezzi. Inoltre i canali di vendita e le tendenze dei prezzi per ognuno dei paesi interessati sono stati esaminati e sono risultati simili, come illustrato nella tabella seguente. I prezzi all'importazione dei paesi interessati hanno seguito una tendenza al ribasso e sono stati particolarmente bassi durante il PI, rispetto alla media dei prezzi dell'industria dell'Unione.

Importazioni basate su dati Eurostat (adeguati per coprire solo il prodotto in esame)	2007	2008	2009	PI
Prezzo medio in EUR/t Malaysia	911	944	799	857
Indice: 2007 = 100	100	104	88	94
Δ % annuale		3,6	-15,4	7,3
Prezzo medio in EUR/t Indonesia	996	1 169	899	912
Indice: 2007 = 100	100	117	90	92
Δ % annuale		17,3	-23,1	1,4
Prezzo medio in EUR/t India	997	1 141	897	915
Indice: 2007 = 100	100	114	90	92
Δ % annuale		14,4	-21,4	2,1

(64) Sono pertanto confermate le conclusioni di cui ai considerando da 67 a 70 del regolamento provvisorio.

4.2. Volume, prezzo e quota di mercato delle importazioni in dumping dai paesi interessati

(65) In mancanza di osservazioni riguardo al volume, al prezzo e alla quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, si confermano i considerando da 71 a 73 del regolamento provvisorio.

4.3. Sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

(66) Talune parti hanno precisato che vi sono differenze nei prezzi delle materie prime tra i FOH fabbricati a partire da oli e grassi naturali e quelli fabbricati a partire da fonti sintetiche quali il petrolio greggio o l'olio minerale e che sarebbe stato necessario introdurre un nuovo criterio relativo al numero di controllo del prodotto (NCP), al fine di tenere conto dei diversi costi di produzione a seconda del processo di produzione. Tuttavia, i NCP sono fissati sulla base delle caratteristiche individuali di ogni sottocategoria di articoli che rientrano nella definizione del prodotto in esame e non sulla base del prezzo di ogni articolo. Inoltre è risultato che non vi sono differenze sostanziali in termini di caratteristiche di base tra i FOH fabbricati a partire da oli e grassi naturali e i FOH fabbricati con petrolio greggio o olio minerale, né la differenza tra i costi di produzione è tale da giustificare una differenziazione a livello di NCP. Tale argomentazione è perciò respinta.

(67) Talune parti hanno affermato che la cifra utilizzata per rispecchiare i costi successivi all'importazione, che costituiscono circa il 3 % del prezzo d'importazione, usato per fissare il livello di undercutting da parte dei paesi interessati, non era chiara e non sembrava adeguata nella fattispecie. Tuttavia dalle informazioni verificate durante l'inchiesta risulta che le parti che importano, quali gli importatori e gli utilizzatori, devono pagare i suddetti costi successivi all'importazione per poter immettere il prodotto in esame in libera pratica sul mercato dell'Unione. Inoltre le parti non hanno fornito prove del fatto che i costi successivi all'importazione non siano stati fissati correttamente nel caso in questione. L'obiezione è stata quindi respinta. La metodologia impiegata per calcolare l'undercutting dei prezzi di cui ai considerando 74 e 75 del regolamento provvisorio è dunque confermata.

5. Situazione economica dell'industria dell'Unione

5.1. Osservazioni preliminari

(68) Malgrado il cambiamento proprietario di cui al considerando 58, si è ritenuto che i dati forniti dal denunziante che si è ritirato, verificati presso la sua sede, non debbano essere automaticamente esclusi dall'analisi del pregiudizio, dato che la sua produzione continua a far parte della produzione dell'Unione.

(69) Talune parti hanno affermato che alcuni dati forniti dall'industria dell'Unione, in particolare per quanto riguarda i loro acquisti del prodotto in esame originario dell'India, della Malaysia e dell'Indonesia, dovrebbero essere esclusi dall'analisi del pregiudizio e dal calcolo del margine di



pregiudizio perché l'eventuale pregiudizio connesso a tali acquisti sarebbe autoprovocato. Tuttavia, come indicato nel considerando 63 del regolamento provvisorio, tali acquisti erano prevalentemente dovuti alla temporanea chiusura di uno dei siti di produzione di un produttore. Inoltre tali acquisti non erano rilevanti rispetto alla produzione complessiva dei denunziati. Pertanto non vi erano ragioni impellenti per escludere gli acquisti dei suddetti produttori dall'analisi del pregiudizio o dal calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio.

- (70) Sono quindi confermate le osservazioni preliminari di cui al considerando 76 del regolamento provvisorio.

5.2. Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti, vendite e quota di mercato

- (71) In assenza di osservazioni sulla produzione, sulla capacità di produzione, sull'utilizzo degli impianti, sulle vendite e sulla quota di mercato dell'industria dell'Unione, si confermano i considerando da 77 a 81 del regolamento provvisorio.

5.3. Prezzi medi unitari dell'industria dell'Unione

- (72) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio è risultato necessario apportare correzioni ai prezzi medi unitari dell'industria dell'Unione, a causa di un errore di trascrizione. La tabella seguente illustra le tendenze modificate del prezzo unitario dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame.

Prezzo unitario e vendite ad acquirenti indipendenti nell'Unione	2007	2008	2009	PI
Indice: 2007 = 100	100	123	102	96
Δ % annuale		22,6 %	- 16,9 %	- 5,3 %

Fonte: risposte al questionario.

- (73) Contrariamente a quanto affermato nel considerando 84 del regolamento provvisorio, i prezzi dell'industria dell'Unione sono diminuiti del 4 % durante il periodo in esame. La diminuzione è stata notevole dal 2008 al 2009, con un ulteriore calo nel PI. In tale periodo i prezzi di vendita sono diminuiti del 22 %. La suddetta modifica non ha alcun effetto sulla conclusione relativa alla situazione economica dell'industria dell'Unione e, in assenza di osservazioni riguardanti i prezzi unitari medi dell'industria dell'Unione, si confermano i considerando 82 e 83 del regolamento provvisorio.

5.4. Scorte, occupazione, salari e produttività, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di raccogliere capitale, crescita, entità del margine di dumping effettivo

- (74) Talune parti hanno obiettato che non è possibile che l'industria dell'Unione abbia subito pregiudizio, dato che

le società che ne fanno parte sono verticalmente integrate e hanno importato il prodotto in esame da paesi terzi. Per tale motivo hanno potuto usare il prodotto importato per la loro produzione a valle e vendere la loro produzione non remunerativa.

- (75) È opportuno osservare che in talune inchieste antidumping i produttori, ad esempio i produttori di acciaio o i fabbricanti di prodotti chimici, compresi nella definizione di industria dell'Unione svolgono in tali casi un'attività a valle e una quota della loro produzione del prodotto in esame è destinata all'uso vincolato. Ciononostante, in tali situazioni, l'eventuale esistenza di un grave pregiudizio per l'industria dell'Unione viene esaminata esclusivamente per quanto riguarda la produzione e la vendita del prodotto in esame. Nel caso in questione è stato accertato un grave pregiudizio per l'industria del prodotto in esame, come illustrato nei considerando da 77 a 93 del regolamento provvisorio. Le parti non hanno presentato prove atte a dimostrare che le conclusioni di cui ai suddetti considerando non sono corrette e che l'industria dell'Unione non ha subito un grave pregiudizio durante il PI. L'obiezione è quindi respinta.

- (76) Talune parti hanno obiettato che la chiusura di alcuni impianti di produzione da parte dei denunziati ha fornito un'immagine fuorviante del presunto pregiudizio da essi subito. Esse hanno sostenuto che vi erano altri produttori dell'Unione che hanno contribuito alla capacità dell'Unione e che la capacità dell'industria dell'Unione è aumentata attraverso investimenti in nuovi impianti. Questa situazione non è certo quella di un'industria che subisce pregiudizio. Altre parti hanno affermato che la riduzione degli investimenti non significa pregiudizio, ma delocalizzazione della produzione al di fuori dell'Unione.

- (77) Come illustrato nel considerando 78 del regolamento provvisorio, dall'inchiesta è risultato che la capacità di produzione dell'industria dell'Unione è aumentata del 9 % nel 2008, per poi diminuire del 10 % durante il PI, in seguito a decisioni adottate al fine di affrontare la concorrenza dei paesi interessati; le successive chiusure temporanee sono state anch'esse la conseguenza della pressione esercitata dalle importazioni oggetto di dumping. Per quanto riguarda gli investimenti, dal considerando 89 del regolamento provvisorio risulta che gli investimenti effettuati nell'Unione dall'industria dell'Unione sono diminuiti del 35 % durante il periodo in esame. Questo è uno dei vari fattori di pregiudizio che hanno consentito di concludere, nei considerando 92 e 93 del regolamento provvisorio, che l'industria dell'Unione ha subito un grave pregiudizio durante il PI.

- (78) In assenza di altre osservazioni relative a scorte, occupazione, salari e produttività, redditività, flusso di cassa, utile sul capitale investito e capacità di raccogliere capitale, crescita ed entità del margine di dumping effettivo, si confermano i considerando da 85 a 91 del regolamento provvisorio.



5.5. *Sviluppi successivi al PI*

- (79) Talune parti hanno affermato che non vi erano prove del grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e che il ritiro del sostegno di uno dei due denunzianti iniziali all'inchiesta dimostra che non stava subendo pregiudizio. È stato anche sostenuto che gli indicatori di pregiudizio per l'altro denunziante non dimostravano l'esistenza del pregiudizio.
- (80) Va osservato che la società in questione non si è opposta all'inchiesta ma ha assunto una posizione neutrale. Pertanto, come illustrato nel considerando 57, si è ritenuto che fosse appropriato continuare a considerare entrambi i produttori dell'Unione come parte dell'industria dell'Unione.
- (81) È stato affermato che i prezzi sono nettamente aumentati nel periodo successivo al PI e che l'andamento dei prezzi in tale periodo avrebbe immediatamente generato profitti per i denunzianti, che prevedevano essi stessi migliori risultati nelle loro dichiarazioni pubbliche per il periodo 2010-2011.
- (82) Talune parti hanno ribadito che la situazione dell'industria dell'Unione è notevolmente migliorata nel periodo successivo al PI, precisando che talune società stavano progettando la costruzione di nuovi impianti nell'Unione. È stato anche affermato che, in considerazione del recente aumento dei prezzi all'importazione, le misure dovrebbero essere sospese o istituite sotto forma di prezzo minimo d'importazione.
- (83) In un'inchiesta antidumping solitamente non si tiene conto di eventi occorsi dopo il PI. Inoltre non è stato fornito nessun elemento di prova del fatto che i citati eventi successivi al PI siano evidenti, incontestabili e duraturi. Per quanto riguarda l'eventuale sospensione delle misure definitive, essa va considerata alla luce di sviluppi successivi al PI che siano duraturi.
- (84) Per quanto riguarda la fissazione di un prezzo minimo d'importazione, come illustrato nei considerando da 123 a 126, si ritiene che le circostanze non siano tali da motivare tale provvedimento. Le argomentazioni di cui sopra sono pertanto respinte.

6. **Conclusioni relative al pregiudizio**

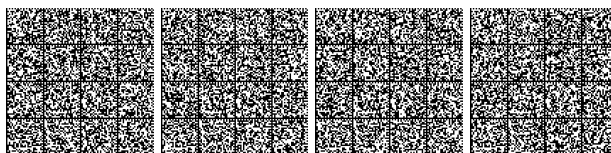
- (85) I risultati dell'inchiesta hanno confermato che la maggior parte degli indicatori del pregiudizio relativi all'industria dell'Unione hanno evidenziato una tendenza al ribasso durante il periodo in esame. Basandosi su quanto finora esposto, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 92 e 93 del regolamento provvisorio, secondo le quali l'industria dell'Unione ha subito un grave pregiudizio durante il PI.

E. **NESSO DI CAUSALITÀ**1. **Effetto delle importazioni oggetto di dumping**

- (86) Una parte ha osservato che l'analisi di cui al considerando 108 del regolamento provvisorio è scorretta in quanto sembra collegare un generale e continuo declino

dei consumi all'aumento delle importazioni mentre, secondo tale parte, le importazioni dai paesi interessati hanno avuto un andamento in linea con quello del consumo.

- (87) Va infatti chiarito che, come affermato nei considerando da 64 a 66 del regolamento provvisorio, i consumi sono generalmente aumentati del 2 % nel periodo in esame. Tuttavia, questo non pregiudica il fatto che vi sia stato un importante aumento generale dei volumi e della quota di mercato delle importazioni in dumping a basso prezzo dai paesi interessati durante il periodo in esame (cfr. considerando 96 del regolamento provvisorio), mentre la dimensione del mercato è rimasta quasi immutata e l'industria dell'Unione ha perso un'importante quota di mercato, soprattutto tra il 2009 e il PI.
- (88) Talune parti hanno argomentato che le tendenze delle importazioni dai paesi interessati non sono collegate al deterioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione, in particolare del volume e dei valori delle vendite, nonché della redditività. Esse affermano che vi è stato un miglioramento della redditività dell'industria dell'Unione quando sono aumentate le importazioni nel 2008, seguito da un notevole declino quando le importazioni sono rimaste stabili.
- (89) Contrariamente alla suddetta argomentazione, dall'inchiesta è risultato che esiste una correlazione generale tra le importazioni a basso prezzo oggetto di dumping ed il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione durante tutto il periodo in esame (cfr. considerando da 95 a 98 del regolamento provvisorio). Dall'inchiesta è inoltre emerso che l'industria dell'Unione non ha potuto riprendersi nel periodo in esame a causa della maggiore presenza di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping sul mercato dell'Unione. L'argomentazione è stata quindi respinta.
- (90) Un'altra affermazione riguardava le differenti tendenze delle importazioni a seconda del tipo di alcole fabbricato da taluni produttori esportatori, differenze che renderebbero necessaria un'analisi del pregiudizio distinta per tali alcoli. I vari tipi di alcoli compresi nella definizione del prodotto condividono però le stesse caratteristiche di base. Dall'inchiesta non sono risultate differenze sostanziali tra i FOH fabbricati a partire da materie prime diverse. Pertanto non vi sono motivi che giustificano la realizzazione di un'analisi separata delle tendenze per tipo di alcole.
- (91) È stato anche affermato che l'India non può essere considerata causa di pregiudizio, perché le sue importazioni non sono aumentate durante il periodo in esame, in particolare se non si tiene conto degli acquisti dei denunzianti. È stato però constatato che le importazioni dall'India sono state effettuate a prezzi di dumping sul mercato dell'Unione e che il margine di pregiudizio era ampiamente superiore ai livelli minimi del 2 %. Inoltre, come illustrato nei precedenti da 63 a 65, le condizioni per una valutazione cumulativa per i paesi interessati erano soddisfatte. L'obiezione va quindi respinta.



- (92) È stato anche obiettato che la responsabilità del pregiudizio non può essere attribuita alle società il cui margine individuale di undercutting era negativo né, per questo, a tutte le importazioni dall'Indonesia.
- (93) Come illustrato nei considerando da 63 a 65, tutte le condizioni per la valutazione cumulativa delle importazioni in esame sono state soddisfatte. Di conseguenza gli effetti delle importazioni a basso prezzo in dumping originarie dei paesi interessati sull'industria dell'Unione sono stati valutati congiuntamente ai fini dell'analisi del pregiudizio e della causa del pregiudizio. Inoltre l'assenza di undercutting non esclude l'esistenza di un grave pregiudizio per l'industria dell'Unione. Infatti, come spiegato nei considerando da 124 a 127 del regolamento provvisorio, è risultato che il prezzo praticato dall'industria dell'Unione non era sufficiente a coprire tutti i costi di produzione e ottenere il margine di profitto ragionevole che essa avrebbe potuto ottenere in assenza di importazioni in dumping durante il PI. L'obiezione è quindi respinta.
- (94) In assenza di altre osservazioni sugli effetti delle importazioni in dumping, si confermano i considerando da 95 a 98 del regolamento provvisorio.

2. Effetti di altri fattori

- (95) Varie parti hanno affermato che la vera causa del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione dovrebbe essere attribuita alla crisi finanziaria, dato che il danno maggiore ha colpito l'industria quando le importazioni dai paesi interessati si sono stabilizzate. Si è anche segnalato che il deterioramento della redditività dell'industria dell'Unione è stato analogo a quello osservato per altre società che operano nel settore chimico.
- (96) La crisi ha influito sui risultati dell'industria dell'Unione. Le tendenze di fattori di pregiudizio quali l'utilizzo degli impianti e il volume delle vendite dimostrano che la situazione dell'industria dell'Unione è peggiorata con la crisi ed è leggermente migliorata con la ripresa del mercato. Tuttavia, l'inchiesta ha evidenziato che il miglioramento non ha consentito la ripresa dell'industria dell'Unione, che si è trovata in una situazione economica ben diversa da quella dell'inizio del periodo in esame. Inoltre, come indicato nel considerando 89, nel 2008, appena prima dell'inizio della crisi finanziaria, si sono registrati il maggiore aumento di importazioni in dumping dai paesi interessati e la più netta contrazione del volume delle vendite per l'industria dell'Unione. Dopo tale anno l'industria dell'Unione non si è ripresa e le importazioni oggetto di dumping hanno continuato a essere massicciamente presenti sul mercato dell'Unione. Per tali motivi è evidente che, a prescindere da altri fattori, le importazioni oggetto di dumping hanno ampiamente contribuito al grave pregiudizio sofferto dall'industria dell'Unione durante il PI. L'obiezione è dunque respinta.
- (97) Varie parti hanno anche affermato che la vera causa del presunto pregiudizio per l'industria dell'Unione è costituita dalle importazioni da altri paesi terzi, dal declino della domanda, dall'aumento dei prezzi delle materie

prime e dalla mancanza di un accesso adeguato a tali materie prime, da decisioni strategiche errate dell'industria dell'Unione, dalla pressione della concorrenza sul mercato a valle, dal calo della produzione del prodotto in esame per l'uso vincolato, dal generale cambiamento delle condizioni sul mercato e dalla situazione concorrenziale sul mercato dell'Unione.

- (98) È opportuno ricordare che le suddette parti non sono state in grado di comprovare le loro affermazioni e di dimostrare che fattori diversi dalle importazioni a basso prezzo in dumping dai paesi interessati interrompono il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni in dumping.
- (99) Talune parti hanno segnalato che la Commissione non ha esaminato l'eventuale impatto delle vendite di FOH ramificati sulle vendite del prodotto in esame effettuate dall'industria dell'Unione e gli effetti per la sua situazione economica. L'inchiesta ha riguardato il prodotto definito nei considerando da 8 a 12 e nessuna delle parti ha fornito dati attendibili che avrebbero consentito di valutare l'eventuale impatto negativo dei FOH ramificati sulla situazione economica dell'industria dell'Unione. L'argomentazione è perciò respinta.
- (100) In assenza di osservazioni sugli effetti di altri fattori, si confermano i considerando da 99 a 106 del regolamento provvisorio.

3. Conclusioni relative al nesso di causalità

- (101) Dall'inchiesta non risultano altri fattori, diversi dalle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dai paesi interessati, che possano interrompere il nesso di causalità tra il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni in dumping.
- (102) In assenza di osservazioni sulle conclusioni relative al nesso di causalità, si confermano i considerando da 107 a 110 del regolamento provvisorio.

F. INTERESSE DELL'UNIONE

1. Industria dell'Unione

- (103) In assenza di osservazioni sull'interesse dell'industria dell'Unione, si confermano i considerando 112 e 113 del regolamento provvisorio.

2. Importatori

- (104) In assenza di osservazioni relative agli interessi degli importatori, si confermano i considerando 115 e 116 del regolamento provvisorio.

3. Utilizzatori

- (105) Si ricorda che, al fine di valutare il possibile impatto delle misure antidumping sugli utilizzatori dell'Unione, l'inchiesta si è concentrata prevalentemente sui dati aggregati forniti dalle cinque grandi società utilizzatrici presso le quali sono stati effettuati sopralluoghi nella fase provvisoria.



- (106) Su tale base è stato provvisoriamente constatato che la quota del costo del prodotto in esame nel costo complessivo di produzione per tale gruppo era significativa e si situava tra il 10 % e il 20 % a seconda del prodotto finale. Tuttavia i dati disponibili sono stati riveduti e, secondo nuovi calcoli e in seguito alla correzione di talune cifre, la suddetta fascia è risultata compresa tra il 15 % e il 25 %. Analogamente, il margine medio di profitto nell'attività che utilizza il prodotto in esame è risultato pari al 6 % circa per il gruppo delle cinque suddette società; dai nuovi calcoli risulta un margine medio di profitto più ampio, pari al 7,5 % circa. Infine anche la quota media dell'attività in cui si usa il prodotto in esame rispetto all'attività complessiva è stata corretta. Provvisoriamente tale quota era risultata pari al 22 % circa, mentre secondo i nuovi calcoli la percentuale ammonta al 25 %.
- (107) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio una serie di utilizzatori ha reagito e ha presentato osservazioni sulle conclusioni definitive. I suddetti utilizzatori hanno contestato la selezione delle cinque società utilizzatrici di cui al considerando 118 del regolamento provvisorio, affermando che i dati usati per valutare il possibile impatto delle misure sull'industria utilizzatrice non erano trasparenti, non si fondavano su parti rappresentative e provenivano da un numero di parti limitato. Si aggiungeva che l'analisi dovrebbe prendere in considerazione i dati forniti da tutti gli utilizzatori che hanno collaborato all'inchiesta.
- (108) Tuttavia, come indicato nei considerando 117 e 118 del regolamento provvisorio, mentre le 21 società che hanno collaborato rappresentano insieme circa il 25 % degli acquisti complessivi nell'Unione del prodotto in esame durante il PI, le cinque società utilizzate per valutare l'interesse degli utilizzatori rappresentano circa il 18 % di tali acquisti, ovvero il 72 % degli acquisti del prodotto in esame effettuati dagli utilizzatori che hanno collaborato. Oltre a essere rappresentativi in termini di volume degli acquisti del prodotto in esame, tali cinque utilizzatori rappresentano in modo ottimo i vari settori di attività dell'industria utilizzatrice. Infatti le cinque società visitate costituiscono un gruppo eterogeneo che comprende non solo i produttori di tensioattivi, ma anche gli utilizzatori dei tensioattivi e altri utilizzatori a valle.
- (109) È stata comunque effettuata anche un'analisi più ampia, nella quale è stato tenuto conto di tutte le informazioni fornite dagli utilizzatori che hanno collaborato. In particolare, è stata effettuata una valutazione specifica del possibile impatto dei dazi antidumping sui produttori di tensioattivi come gruppo separato, dato che tale gruppo potrebbe essere potenzialmente il più colpito dall'istituzione delle misure. Un'altra analisi separata è stata svolta per un secondo gruppo di utilizzatori, costituito da tutte le altre società utilizzatrici che hanno collaborato all'inchiesta.
- (110) È stata realizzata una simulazione che valuta il possibile effetto di un dazio medio del 5 % sulle importazioni di FOH innanzitutto su tutti gli utilizzatori che hanno collaborato ed in secondo luogo sui due gruppi separati. I risultati della simulazione indicano che l'impatto finale del suddetto dazio medio sui costi totali di produzione per l'attività che usa il prodotto in esame sarebbe dello 0,09 % circa per tutti gli utilizzatori, mentre l'impatto dello stesso dazio per i produttori a valle che usano il prodotto in esame sarebbe, per il gruppo dei tensioattivi, dello 0,05 % e per il secondo gruppo di società dello 0,29 % circa.
- (111) Dall'analisi risulta inoltre che i produttori di tensioattivi hanno realizzato margini di profitto inferiori nei settori in cui viene usato il prodotto oggetto dell'inchiesta; questo gruppo ha però importato solo circa il 2,6 % dei suoi acquisti totali del prodotto oggetto dell'inchiesta durante il PI. Inoltre, la percentuale dell'attività relativa ai tensioattivi in cui si usano i FOH rispetto al fatturato totale è pari al 24 % circa. Di conseguenza, anche applicando un dazio antidumping medio del 5 %, l'impatto finale sul costo di produzione di prodotti che comprendono il prodotto oggetto dell'inchiesta è molto limitato, se non addirittura trascurabile per la redditività complessiva.
- (112) Taluni produttori di tensioattivi hanno comunque affermato che i dazi antidumping impedirebbero loro di acquistare liberamente le loro materie prime, creando quindi una distorsione nel loro segmento di mercato.
- (113) Come affermato nel considerando 120 del regolamento provvisorio, il livello dei dazi antidumping e il possibile impatto sull'industria utilizzatrice e sul mercato a valle non costituiscono gravi ostacoli alle importazioni del prodotto in esame. I risultati dell'inchiesta confermano che i dazi antidumping definitivi non possono creare distorsioni sul mercato a valle. Allo stesso tempo, per i produttori di tensioattivi non dovrebbe essere difficile trasferire quest'aumento piuttosto contenuto dei costi al prezzo finale dei loro prodotti. Per tali motivi le obiezioni secondo le quali i dazi antidumping creerebbero distorsioni sul mercato a valle sono respinte.
- (114) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive taluni utilizzatori hanno continuato a sostenere che i produttori dell'Unione avevano rifiutato di rifornirli e che i fornitori alternativi erano pochi. Tuttavia, come affermato nel considerando 120 del regolamento provvisorio, il livello piuttosto basso delle misure proposte non dovrebbe precludere la possibilità di importare il prodotto in esame. Inoltre i produttori dell'Unione non producevano al massimo della capacità durante il periodo in esame. Inoltre, è possibile importare anche da altri paesi terzi non soggetti alle misure e le cifre di Eurostat sulle importazioni di FOH dal resto del mondo dopo il PI dimostrano che tali importazioni stanno aumentando; di conseguenza, il presunto rischio di lacune nell'approvvigionamento è immotivato. Quest'argomentazione è stata quindi respinta.
- (115) Talune associazioni di utilizzatori, che non si erano manifestate entro i termini di cui al punto 5.3 dell'avviso di apertura, hanno affermato che le loro opinioni, soprattutto in merito all'eventuale impatto delle misure sulle piccole e medie imprese e su specifici settori, non erano



state prese in considerazione nella valutazione dell'interesse dell'Unione. Va tuttavia osservato che tutte le osservazioni presentate da tali associazioni sono state prese in considerazione nella presente inchiesta. Inoltre, come affermato al considerando 109, nella valutazione dell'interesse dell'Unione si è tenuto conto di tutte le informazioni presentate dagli utilizzatori che hanno collaborato. Quest'argomentazione è stata quindi respinta.

- (116) Varie parti hanno sostenuto che la durata delle misure, qualora esse dovessero essere istituite, dovrebbe essere limitata a un massimo di due anni. A norma del regolamento di base, i dazi antidumping definitivi vengono normalmente istituiti per un periodo di cinque anni. Poiché nessuna delle parti ha dimostrato che un periodo di due anni sia sufficiente a contrastare il dumping causa di pregiudizio, come richiesto dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di base, non risultano motivi validi per deviare dalla durata consueta delle misure. Quest'argomentazione è stata quindi respinta.
- (117) In assenza di altre osservazioni sull'interesse degli utilizzatori, si conferma che l'adozione di misure definitive sulle importazioni del prodotto in esame non è contraria all'interesse dell'Unione e i considerando da 117 a 121 del regolamento provvisorio sono quindi confermati.

4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (118) Stante quanto precede, è confermata la conclusione di cui al considerando 122 del regolamento provvisorio. Non esistono ragioni impellenti per non istituire dazi antidumping definitivi sulle importazioni di FOH dai paesi interessati.

G. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (119) Si rammenta che il margine di profitto impiegato per determinare l'obiettivo di profitto nella fase provvisoria ammontava a 7,7 %. I denunzianti hanno obiettato che un obiettivo di profitto del 15 % sarebbe più adeguato. Al riguardo va precisato che essi non hanno presentato prove verificabili a sostegno dell'affermazione secondo cui l'obiettivo di profitto sarebbe troppo basso. Si propone pertanto di confermare l'obiettivo di profitto provvisorio del 7,7 %, basato sul margine di profitto ottenuto dall'intera attività relativa agli alcoli di un denunziante nel suo ultimo anno redditizio, prima dell'incremento delle importazioni a basso prezzo in dumping.
- (120) Talune parti hanno affermato che il 7,7 % non è realistico perché troppo elevato. Esse hanno suggerito di usare un margine di profitto più basso, tra il 3 e il 5 %, per stabilire il livello di eliminazione del pregiudizio. Tuttavia tale obiezione non è stata sostenuta da alcuna prova del fatto che il profitto proposto sia quello ottenibile dall'industria dell'Unione in assenza di importazioni in dumping sul mercato dell'Unione e quindi non viene accolta.
- (121) Talune parti hanno anche affermato che la Commissione ha erroneamente fissato il livello di eliminazione del pre-

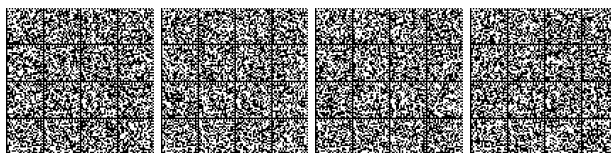
giudizio sulla base del margine di underselling, mentre avrebbe dovuto usare il margine di undercutting. Nel caso in questione il margine di undercutting non è stato ritenuto una base appropriata per fissare il livello di eliminazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione, perché non riflettere il livello di prezzo ottenibile in assenza di importazioni in dumping sul mercato dell'Unione. La richiesta è stata pertanto respinta.

- (122) Su tale base si conferma il margine di pregiudizio provvisorio espresso in percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, come indicato nel considerando 127 del regolamento provvisorio.

2. Misure definitive

2.1. Forma delle misure definitive

- (123) Come indicato nei considerando da 79 a 84, talune parti hanno tra l'altro affermato che le misure attuali dovrebbero essere sospese perché gli eventi successivi al PI, relativi all'aumento del prezzo del prodotto in esame sul mercato dell'Unione erano evidenti, incontestabili e duraturi. Esse hanno anche sostenuto che le eventuali misure definitive non dovrebbero assumere la forma di dazio ad valorem, ma di prezzo minimo d'importazione.
- (124) In tale caso specifico si ritiene tuttavia che le circostanze non siano tali da motivare l'istituzione di un prezzo minimo d'importazione. Questa forma di misura si potrebbe eludere facilmente, considerata la natura del prodotto in esame e le complesse strutture societarie degli esportatori in questione.
- (125) Si ammette comunque che il mercato evidenzia una certa sensibilità sul prezzo del prodotto in questione e che sarebbe quindi ragionevole ridurre al minimo l'impatto delle misure definitive sugli utilizzatori dell'Unione, qualora dovessero verificarsi notevoli aumenti di prezzo del prodotto in esame. Ne consegue che si ritiene opportuno cambiare la forma delle misure definitive da dazi ad valorem a dazi specifici.
- (126) Questa forma di misure dovrebbe contenere entro una certa misura gli eventuali impatti negativi sugli utilizzatori qualora i prezzi dovessero aumentare in modo significativo e rapido. Se, invece, i prezzi dovessero scendere, i dazi specifici garantirebbero comunque una tutela sufficiente dei produttori dell'Unione. I dazi specifici si basano sui valori cif delle esportazioni verso l'Unione delle società che hanno collaborato durante il PI, convertiti in euro ai tassi di cambio mensili, moltiplicati per il più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio, secondo la regola del dazio inferiore.
- (127) Al riguardo, due produttori esportatori hanno affermato che si dovrebbe utilizzare il tasso di cambio medio annuo anziché il tasso mensile. Si osserva però che, secondo la prassi consueta, nelle inchieste antidumping le conversioni valutarie si effettuano utilizzando i tassi di cambio mensili. Così è stato fatto anche nell'inchiesta in questione. L'argomentazione è stata quindi respinta.



- (128) Il denunziante ha affermato che, nella fissazione dei dazi specifici, si sarebbero dovuti usare i prezzi attuali dei FOH e non i valori cif durante il PI. È opportuno osservare che i dazi specifici vengono istituiti sulla base dei calcoli del dumping e del pregiudizio per il PI. Non sono state presentate motivazioni concrete a favore di calcoli del dazio specifico basati su un periodo, in tal caso, successivo al PI. Di conseguenza l'argomentazione è stata respinta.

2.2. Istituzione delle misure definitive

- (129) Dopo la pubblicazione delle misure provvisorie un potenziale produttore esportatore si è manifestato e ha affermato che l'aliquota del dazio residuo dovrebbe essere fissata al livello del più elevato tra i dazi istituiti e non del più elevato margine di dumping individuato per l'Indonesia. Il dazio residuo è però fissato al livello del margine di dumping residuo o del margine di pregiudizio residuo applicando la regola del dazio inferiore. L'argomentazione è stata quindi respinta.
- (130) In considerazione di quanto precede e in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, si ritiene opportuno istituire misure antidumping definitive sulle importazioni del prodotto in esame al livello del margine più basso tra quelli di dumping e di pregiudizio, conformemente alla regola del dazio inferiore.
- (131) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si raccomandava l'istituzione di dazi antidumping definitivi. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni in seguito alla divulgazione finale. Le osservazioni presentate dalle parti sono state prese nella dovuta considerazione e, se del caso, le conclusioni sono state modificate di conseguenza.
- (132) Sono pertanto proposti i seguenti dazi antidumping definitivi:

Paese	Società	Dazio antidumping specifico definitivo (EUR/t netta)
India	VVF Limited	46,98
	Tutte le altre società	86,99
Indonesia	P.T. Musim Mas	45,63
	Tutte le altre società	80,34
Malaysia	KL-Kepong Oleomas Sdn. Bhd.	35,19
	Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.	61,01

Paese	Società	Dazio antidumping specifico definitivo (EUR/t netta)
	Fatty Chemical Malaysia Sdn. Bhd.	51,07
	Tutte le altre società	61,01

- (133) Le aliquote dei dazi antidumping applicate a titolo individuale specificate nel presente regolamento sono applicabili unicamente alle importazioni del prodotto in esame fabbricato dalle società in questione e, pertanto, dagli specifici soggetti giuridici menzionati. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società, la cui ragione sociale e indirizzo non compaiano espressamente nel presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
- (134) Le eventuali richieste di applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio, in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) dovrebbero essere inviate immediatamente alla Commissione ⁽¹⁾, con tutte le informazioni pertinenti, indicando in particolare eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e alle vendite all'esportazione, connesse ad esempio al cambiamento della ragione sociale o delle entità di produzione e di vendita. Se del caso, il presente regolamento dovrebbe essere modificato aggiornando l'elenco delle società che beneficiano dei dazi antidumping applicati a titolo individuale.

3. Impegni

- (135) Un produttore esportatore indiano e un produttore esportatore della Malaysia, unitamente al suo importatore collegato, hanno offerto un impegno sul prezzo a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Entrambi gli impegni riguardavano un numero elevato di gruppi di prodotti (a seconda della specifica chimica), ognuno soggetto a un prezzo minimo all'importazione diverso, con differenze di prezzo tra i gruppi fino al 25 % per l'esportatore della Malaysia e fino al 100 % per l'esportatore indiano. Inoltre, all'interno dei singoli gruppi, i prezzi variavano fino al 20 %, rendendo quindi estremamente elevato il rischio di compensazione incrociata. Si è anche osservato che nell'offerta dell'esportatore indiano non veniva affrontata la volatilità dei prezzi del prodotto in esame. Ulteriori rischi di compensazione incrociata sono stati individuati in relazione all'esportatore della Malaysia e del suo importatore collegato nell'Unione, che non acquista il prodotto in esame solo dall'esportatore della Malaysia, ma anche da altri fornitori. Infine, per le autorità doganali sarebbe difficile stabilire la specifica chimica del prodotto senza singole analisi; il monitoraggio diventerebbe dunque molto oneroso, se non irrealizzabile. Le offerte d'impegno sono state

⁽¹⁾ Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, NERV-105, 1049 Bruxelles, BELGIO.



pertanto respinte. In seguito alla proposta di modifica della forma delle misure, un produttore esportatore ha modificato la propria offerta d'impegno suggerendo un prezzo minimo d'importazione medio per tutti i gruppi di prodotti e sostenendo che non vi sarebbero più rischi di compensazione incrociata. L'altro produttore esportatore ha invece semplicemente confermato la propria offerta. Tuttavia, considerato il numero di tipi di prodotto e le variazioni di prezzo fra un tipo e l'altro, un prezzo minimo d'importazione potrebbe compromettere interamente l'efficacia delle misure. Inoltre la struttura delle società e delle loro offerte appena descritte continuano a costituire un ostacolo all'accettazione di un impegno. La rapportistica e il regime dei prezzi sostenuti da un esportatore non affrontano tali problematiche e comunque renderebbero il monitoraggio estremamente oneroso, se non irrealizzabile. Di conseguenza le offerte d'impegno non possono essere accolte.

4. Riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori

- (136) In considerazione dell'entità dei margini di dumping accertati e del livello del pregiudizio causato all'industria dell'Unione, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio vengano riscossi definitivamente a concorrenza dell'importo dei dazi definitivi istituiti dal presente regolamento. Se i dazi definitivi sono inferiori a quelli provvisori, gli importi depositati in via provvisoria dovrebbero essere svincolati nella parte eccedente l'aliquota dei dazi antidumping definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcoli grassi saturi con una catena di atomi di carbonio di lunghezza C8, C10, C12, C14, C16 o C18 (esclusi gli isomeri ramificati), compresi gli alcoli grassi saturi puri, detti anche «frazioni pure» (single cuts), e le miscele contenenti prevalentemente una combinazione di catene di atomi di carbonio di lunghezza C6-C8, C6-C10, C8-C10, C10-C12 (generalmente classificate come C8-C10), le miscele contenenti prevalentemente una combinazione di catene di atomi di carbonio di lunghezza C12-C14, C12-C16, C12-C18, C14-C16 (generalmente classificate come C12-C14) e le miscele contenenti prevalentemente una combinazione di catene di atomi di carbonio di lunghezza C16-C18, attualmente classificati ai codici NC ex 2905 16 85, 2905 17 00, ex 2905 19 00 ed ex 3823 70 00 (codici TARIC 2905 16 85 10, 2905 19 00 60, 3823 70 00 11 e 3823 70 00 91) e originari dell'India, dell'Indonesia e della Malaysia.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile ai prodotti di cui al paragrafo 1 e fabbricati dalle società di seguito elencate è la seguente:

Paese	Società	Dazio antidumping definitivo (EUR/t netta)	Codice addizionale TARIC
India	VVF Ltd, Taloja, Maharashtra	46,98	B110

Paese	Società	Dazio antidumping definitivo (EUR/t netta)	Codice addizionale TARIC
	Tutte le altre società	86,99	B999
Indonesia	P.T. Musim Mas, Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara	45,63	B112
	Tutte le altre società	80,34	B999
Malaysia	KL-Kepong Oleomas Sdn. Bhd., Pelabuhan Klang, Selangor Darul Ehsan	35,19	B113
	Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd., Kuala Langat, Selangor	61,01	B114
	Fatty Chemical Malaysia Sdn. Bhd. Prai, Penang	51,07	B117
	Tutte le altre società	61,01	B999

3. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, conformemente all'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base degli importi sopramenzionati, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare.

4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (UE) n. 446/2011 riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2011

Per il Consiglio
Il presidente
J. VINCENT-ROSTOWSKI



REGOLAMENTO (UE) N. 1139/2011 DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2011

recante modifica del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2011/729/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2011, che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la risoluzione 1973 (2011) del 17 marzo 2011, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di imporre un divieto di volo nello spazio aereo libico.
- (2) In applicazione della decisione 2011/137/PESC del Consiglio ⁽²⁾, tale divieto è stato reso effettivo nell'Unione

europea mediante il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia ⁽³⁾.

- (3) Con la risoluzione 2016 (2011) del 27 ottobre 2011, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di porre fine al divieto.
- (4) A seguito della decisione 2011/729/PESC, la disposizione del regolamento (UE) n. 204/2011 che impone il divieto di volo dovrebbe pertanto essere abrogata,

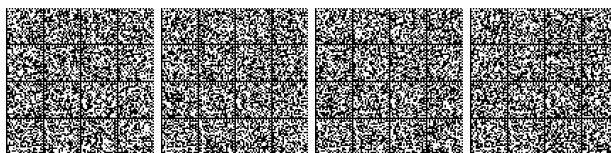
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*L'articolo 4 *ter* del regolamento (UE) n. 204/2011 è soppresso.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2011

Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ

⁽¹⁾ Cfr. pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale.⁽²⁾ GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.⁽³⁾ GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.

REGOLAMENTO (UE) N. 1140/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2011

recante divieto di pesca della musdea nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1225/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell'UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2011 e il 2012.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2011.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2011

Per la Commissione,
a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 336 del 21.12.2010, pag. 1.



ALLEGATO

N.	65/DSS
Stato membro	Spagna
Stock	GFB/567-
Specie	Musdea (<i>Phycis blennoides</i>)
Zona	Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII
Data	28.9.2011



REGOLAMENTO (UE) N. 1141/2011 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 272/2009 che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile sull'impiego degli scanner di sicurezza (security scanner) negli aeroporti dell'Unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4 e l'allegato,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 300/2008, la Commissione deve adottare disposizioni generali volte a modificare, integrandoli, elementi non essenziali delle norme fondamentali comuni stabilite nell'allegato di detto regolamento.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008, la Commissione è inoltre tenuta ad adottare disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione civile stabilite nell'allegato del regolamento citato, integrate dalle disposizioni generali adottate dalla Commissione sulla base dell'articolo 4, paragrafo 2.
- (3) In particolare, il regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione ⁽²⁾, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile, prevede disposizioni generali relative ai metodi di screening dei passeggeri, secondo quanto disposto nella parte A del suo allegato.
- (4) Gli scanner di sicurezza rappresentano un metodo efficace per lo screening dei passeggeri. Sarebbe pertanto opportuno autorizzarne l'impiego presso gli aeroporti dell'UE aggiungendoli all'elenco dei metodi di screening consentiti.
- (5) La Commissione ha chiesto al suo comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (CSRSEI) di valutare gli effetti che gli scanner di sicurezza ad emissione di radiazioni ionizzanti possono avere sulla salute umana. Fatta salva la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti ⁽³⁾, e la direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione ⁽⁴⁾, in questa fase, per salvaguardare la salute e la sicurezza dei cittadini, all'elenco dei metodi consentiti di screening dei passeggeri ai fini della sicurezza dell'aviazione civile sono aggiunti soltanto gli scanner di sicurezza che non emettono radiazioni ionizzanti.

- (6) È opportuno che l'impiego degli scanner di sicurezza sia soggetto a disposizioni di attuazione specifiche che consentano l'impiego di questo metodo di screening, da solo o in combinazione con altri, come strumento primario o secondario e a determinate condizioni, stabilite per garantire la tutela dei diritti fondamentali. Dette disposizioni di attuazione sono adottate separatamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008.
- (7) Stabilendo condizioni operative specifiche sull'impiego degli scanner di sicurezza e offrendo ai passeggeri la possibilità di sottoporsi a metodi di screening alternativi, il presente regolamento, insieme alle disposizioni di attuazione specifiche adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008, rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compreso il rispetto della dignità umana e della vita privata e familiare, il diritto alla protezione dei dati personali, i diritti del bambino, il diritto alla libertà di religione e il divieto di discriminazione. Il presente regolamento deve essere applicato nel rispetto di tali diritti e principi.
- (8) La Commissione lavorerà in stretta collaborazione con l'industria e con gli Stati membri per garantire che negli aeroporti dell'Unione europea siano installati al più presto possibile soltanto gli scanner di sicurezza basati sul rilevamento automatico degli oggetti pericolosi, in modo che per analizzare le immagini non sia più necessaria la presenza di un esaminatore umano.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

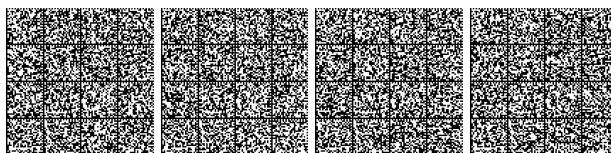
L'allegato al regolamento (CE) n. 272/2009 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

⁽⁴⁾ GU L 374 del 27.12.2006, pag. 10.

⁽¹⁾ GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

⁽²⁾ GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2011

Per la Commissione

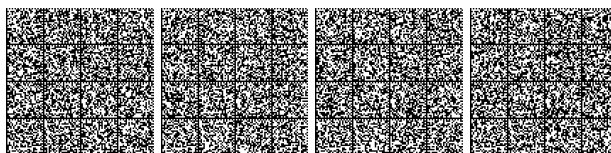
Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Nella parte A, paragrafo 1, primo capoverso, dell'allegato del regolamento (CE) n. 272/2009 è aggiunta la lettera seguente:

«f) scanner di sicurezza che non emettono radiazioni ionizzanti».



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1142/2011 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2011

che stabilisce gli allegati X e XI del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni nonché alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 291, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni nonché alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 73, paragrafi 1 e 2,

visto il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 70,

visto il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009 deve contenere l'elenco delle autorità amministrative di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
- (2) La Finlandia, la Svezia e il Regno Unito hanno comunicato alla Commissione le autorità amministrative da inserire nell'elenco di cui all'allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009.
- (3) Le autorità amministrative comunicate dalla Finlandia, dalla Svezia e dal Regno Unito ed elencate nell'allegato I rispondono alle prescrizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 4/2009.
- (4) L'allegato XI del regolamento (CE) n. 4/2009 deve contenere l'elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

⁽¹⁾ GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(5) La Finlandia ha comunicato alla Commissione l'autorità competente da inserire nell'elenco di cui all'allegato XI del regolamento (CE) n. 4/2009.

(6) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 4/2009 e partecipano quindi all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

(7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, fatta salva la possibilità per tale paese di attuarne il contenuto ai sensi dell'accordo del 19 ottobre 2005 tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽⁴⁾.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la legge applicabile, la competenza e l'esecuzione in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari.

(9) Occorre pertanto stabilire di conseguenza gli allegati X e XI del regolamento (CE) n. 4/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

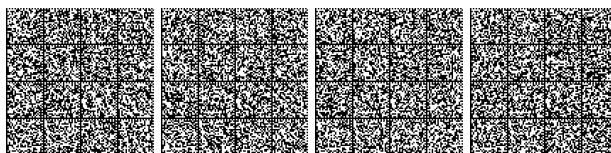
Articolo 1

Il testo degli allegati X e XI del regolamento (CE) n. 4/2009 figura negli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽⁴⁾ GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

«ALLEGATO X

Le autorità amministrative alle quali è fatto riferimento all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 4/2009 sono:

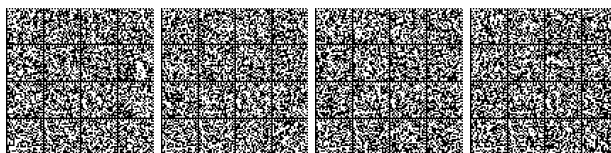
- in Finlandia: il dipartimento degli affari sociali ("Sosiaalilautakunta/Socialnämnd"),
- in Svezia: l'autorità di esecuzione ("Kronofogdemyndigheten"),
- nel Regno Unito:
 - a) in Inghilterra, Galles e Scozia: la commissione per le prestazioni alimentari nei confronti dei figli e l'esecuzione ("Child Maintenance and Enforcement Commission" — CMEC);
 - b) in Irlanda del Nord: il ministero dello sviluppo sociale dell'Irlanda del Nord ("Department for Social Development Northern Ireland" — DSDNI).»

ALLEGATO II

«ALLEGATO XI

Le autorità competenti alle quali è fatto riferimento all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 4/2009 sono:

- in Finlandia: l'ufficio per il patrocinio a spese dello Stato ("Oikeusaputoimisto/Rättshjälpsbyrå").»



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1143/2011 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2011

che approva la sostanza attiva procloraz, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 80, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE del Consiglio⁽²⁾ si applica alle sostanze attive per le quali è stata verificata la completezza, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I⁽³⁾. Procloraz è una sostanza attiva per la quale è stata verificata la completezza in conformità a tale regolamento.
- (2) I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000⁽⁴⁾ e (CE) n. 1490/2002⁽⁵⁾ stabiliscono le modalità attuative della seconda e terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende la sostanza procloraz.
- (3) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1095/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1490/2002, che stabilisce le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e del regolamento (CE) n. 2229/2004, che stabilisce le modalità at-

tuitive della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio⁽⁶⁾, il notificante ha ritirato il suo sostegno all'iscrizione di detta sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro due mesi dall'entrata in vigore di tale regolamento. Di conseguenza, riguardo alla non iscrizione del procloraz è stata adottata la decisione 2008/934/CE della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze⁽⁷⁾.

- (4) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il notificante iniziale (di seguito «il richiedente») ha presentato una nuova richiesta di applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008.
- (5) La domanda è stata presentata all'Irlanda, designata Stato membro relatore dal regolamento (CE) n. 1490/2002. Il periodo previsto per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/934/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.
- (6) L'Irlanda ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal richiedente e ha redatto una relazione supplementare che ha inviato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») e alla Commissione il 3 agosto 2010. L'Autorità ha trasmesso la relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente con l'invito a formulare osservazioni e ha poi inviato alla Commissione le osservazioni ricevute. In conformità all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008 e su richiesta della Commissione, l'Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sul procloraz il 13 luglio 2011⁽⁸⁾. Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e le conclusioni dell'Autorità sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvati il 27 settembre 2011 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al procloraz.

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.⁽²⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.⁽³⁾ GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.⁽⁴⁾ GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.⁽⁵⁾ GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.⁽⁶⁾ GU L 246 del 21.9.2007, pag. 19.⁽⁷⁾ GU L 333 dell'11.12.2008, pag. 11.⁽⁸⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance procloraz. EFSA Journal 2011, 9(7):2323 [120 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2323. Disponibile on line sul sito: www.efsa.europa.eu

(7) Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti procloraz possono, in generale, essere considerati conformi alle prescrizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno approvare il procloraz in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009.

(8) A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario introdurre alcune condizioni e restrizioni.

(9) Fatta salva la conclusione secondo cui il procloraz va approvato, occorre, in particolare, chiedere ulteriori informazioni confermatrice.

(10) È opportuno far trascorrere un periodo di tempo ragionevole prima dell'approvazione, al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad adempiere alle nuove prescrizioni risultanti dall'approvazione.

(11) Fatti salvi gli obblighi conseguenti all'approvazione, definiti dal regolamento (CE) n. 1107/2009, e tenendo conto della situazione specifica dovuta alla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, agli Stati membri deve essere concesso un periodo di sei mesi dopo l'approvazione per riesaminare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti procloraz e, a seconda dei casi, modificare, sostituire o revocare le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine di cui sopra, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione dell'aggiornamento del fascicolo completo di cui all'allegato III, come stabilito dalla direttiva 91/414/CEE, per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni impiego previsto in conformità ai principi uniformi.

(12) L'esperienza acquisita con precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽¹⁾, ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà d'interpretazione degli obblighi dei titolari di autorizzazioni esistenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è perciò necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari di autorizzazioni oltre

a quelli già previsti dalle direttive finora adottate che modificano l'allegato I di detta direttiva o dai regolamenti che approvano le sostanze attive.

(13) A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione⁽²⁾.

(14) La decisione 2008/934/CE prevede la non iscrizione del procloraz e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011. La riga relativa al procloraz nell'allegato di detta decisione deve essere soppressa. Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/934/CE.

(15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva procloraz, specificata nell'allegato I, è approvata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Riesame dei prodotti fitosanitari

1. In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti procloraz come sostanza attiva entro il 30 giugno 2012.

Entro tale data essi verificano, in particolare, che siano rispettate le condizioni di cui all'allegato I del presente regolamento, escluse quelle della parte B della colonna relativa alle disposizioni specifiche di tale allegato, e che il titolare dell'autorizzazione possieda o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva 91/414/CEE, conformemente alle condizioni specificate all'articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e all'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente procloraz come unica sostanza attiva o in combinazione con altre sostanze attive, iscritte entro il 31 dicembre 2011 nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui

⁽¹⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.



all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenendo conto della parte B della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell'allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

- a) nel caso di un prodotto contenente procloraz come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 dicembre 2015; oppure
- b) nel caso di un prodotto contenente procloraz in combinazione con altre sostanze attive, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 dicembre 2015 o entro il termine, se posteriore, fissato per tale modifica o revoca rispettivamente dall'atto o dagli atti che hanno approvato o inserito la sostanza o le sostanze in questione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2011

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

Articolo 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Modifiche della decisione 2008/934/CE

La riga relativa al procloraz nell'allegato della decisione 2008/934/CE è soppressa.

Articolo 5

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2012.



ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
Prodoraz N. CAS 67747-09-5 N. CIPAC 407	N-propil-N-[2-(2,4,6-triclorofenossi)etil]imidazolo-1-carbossammide	≥ 970 g/kg Impurità: somma di diossine e furani (OMS-PCDD/T-TEQ) ⁽²⁾ : non superiore a 0,01 mg/kg	1° gennaio 2012	31 dicembre 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come fungicida. Nel caso di impieghi all'aperto, le quantità non possono superare 450 g/ha per ogni applicazione. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul prodoraz, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione finale approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 settembre 2011. In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione: a) alla protezione degli operatori e dei lavoratori e provvedono affinché le condizioni d'impiego prescrivano l'uso di adeguati dispositivi di protezione personale, se del caso; b) al rischio per gli organismi acquatici e provvedono affinché le condizioni di autorizzazione prevedano misure di attenuazione dei rischi, se del caso; c) al rischio a lungo termine per i mammiferi e provvedono affinché le condizioni di autorizzazione prevedano misure di attenuazione dei rischi, se del caso. I richiedenti presentano informazioni confermate concernenti: 1) il confronto e la verifica del materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità e sull'ecotossicità per i mammiferi in base alle specifiche del materiale tecnico; 2) la valutazione dei rischi ambientali per i complessi metallici del prodoraz; 3) i possibili effetti nocivi del prodoraz sul sistema endocrino degli uccelli. Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui ai punti 1 e 2 entro il 31 dicembre 2013 e le informazioni di cui al punto 3 entro due anni dall'adozione delle linee guida dell'OCSF relative ai test sugli effetti nocivi per il sistema endocrino.

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.

⁽²⁾ Diossine [somma di policloro-dibenzo-p-diossine (PCDD) e policloro-dibenzo-furani (PCDF), espressa in equivalenti di tossicità (TEQ) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando i fattori di tossicità equivalente dell'OMS (OMS-TEF)].

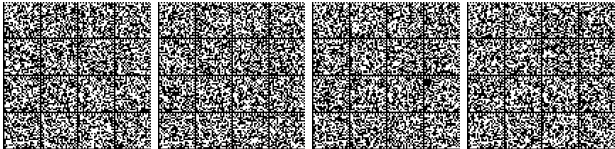


ALLEGATO II

Alla parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

«20	Procloraz N. CAS 67747-09-5 N. CIPAC 407	N-propil-N-[2-(2,4,6-triclorofenossi)etil]imidazo-1-carbossammide	≥ 970 g/kg Impurità: somma di diossine e furani (OMS-PCDD/T-TEQ) (*): non superiore a 0,01 mg/kg	1° gennaio 2012	31 dicembre 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come fungicida. Nel caso di impieghi all'aperto, le quantità non possono superare 450 g/ha per ogni applicazione. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul procloraz, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione finale approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 settembre 2011. In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione: a) alla protezione degli operatori e dei lavoratori e provvedono affinché le condizioni d'impiego prescrivano l'uso di adeguati dispositivi di protezione personale, se necessario; b) al rischio per gli organismi acquatici e provvedono affinché le condizioni di autorizzazione prevedano misure di attenuazione dei rischi, se del caso; c) al rischio a lungo termine per i mammiferi e provvedono affinché le condizioni di autorizzazione prevedano misure di attenuazione dei rischi, se del caso. I richiedenti presentano informazioni confermate riguardanti: 1) il confronto e la verifica del materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità e sull'ecotossicità per i mammiferi in base alle specifiche del materiale tecnico; 2) la valutazione dei rischi ambientali per i complessi metallici del procloraz; 3) i possibili effetti nocivi del procloraz sul sistema endocrino degli uccelli. Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui ai punti 1 e 2 entro il 31 dicembre 2013 e le informazioni di cui al punto 3 entro due anni dall'adozione delle linee guida dell'OCSE relative ai test sugli effetti nocivi per il sistema endocrino.
-----	--	---	--	-----------------	------------------	---

(*) Diossine [somma di policloro-dibenzo-p-diossine (PCDD) e policloro-dibenzo-furani (PCDF), espressa in equivalenti di tossicità (TEQ) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando i fattori di tossicità equivalente dell'OMS (OMS-TEF)].»



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1144/2011 DELLA COMMISSIONE**del 10 novembre 2011****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali

dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

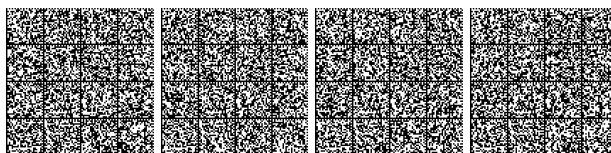
ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	64,0
	MA	48,1
	TR	85,0
	ZZ	65,7
0707 00 05	AL	64,0
	EG	161,4
	TR	133,7
	ZZ	119,7
0709 90 70	AR	61,1
	MA	72,3
	TR	146,9
	ZZ	93,4
0805 20 10	MA	80,2
	ZA	103,8
	ZZ	92,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	HR	29,1
	IL	78,0
	MA	79,7
	TR	83,5
	UY	54,6
	ZZ	65,0
0805 50 10	AR	58,5
	BO	59,5
	TR	58,2
	ZA	40,1
	ZZ	54,1
0806 10 10	BR	230,0
	CL	73,3
	EC	65,7
	LB	269,8
	TR	145,4
	US	254,8
	ZA	80,8
	ZZ	160,0
0808 10 80	CA	145,0
	CL	90,0
	CN	67,2
	MK	41,0
	ZA	175,5
	ZZ	103,7
0808 20 50	CN	50,3
	TR	133,1
	ZZ	91,7

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1145/2011 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2011

recante fissazione dell'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato di olio di oliva nell'ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1023/2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1023/2011 della Commissione, del 14 ottobre 2011, recante apertura di una procedura di gara per l'aiuto all'ammasso privato di olio di oliva ⁽²⁾, prevede due sottoperiodi per la presentazione delle offerte.
- (2) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli ⁽³⁾, la Commissione, sulla base delle offerte notificate dagli Stati membri, decide di fissare un importo massimo dell'aiuto oppure di non fissare un importo massimo dell'aiuto.

- (3) Sulla base delle offerte presentate nell'ambito della seconda gara parziale, risulta opportuno fissare un importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato dell'olio di oliva per il sottoperiodo che scade l'8 novembre 2011.
- (4) Per dare un segnale tempestivo al mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (5) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il sottoperiodo che scade l'8 novembre 2011 nell'ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1023/2011, l'importo massimo dell'aiuto per l'olio di oliva è fissato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

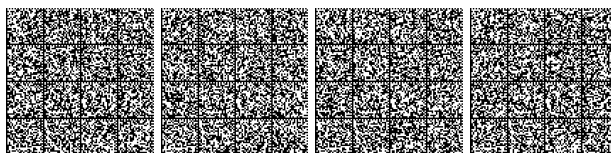
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 270 del 15.10.2011, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.



ALLEGATO

(EUR/tonnellate/giorno)	
Prodotto	Importo massimo dell'aiuto
Olio di oliva vergine	1,3



REGOLAMENTO (UE) N. 1146/2011 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2011

recante divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2011.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2011.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2011

Per la Commissione,
a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.



ALLEGATO

N.	68/T&Q
Stato membro	Spagna
Stock	COD/N3M.
Specie	Merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>)
Zona	NAFO 3M
Data	8.10.2011



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1147/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2011

recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che dà esecuzione alle norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile sull'impiego degli scanner di sicurezza (security scanner) negli aeroporti dell'Unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2 e paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) In conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 300/2008, la Commissione deve adottare disposizioni generali volte a modificare, integrandoli, elementi non essenziali delle norme fondamentali comuni stabilite nell'allegato di detto regolamento.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008, la Commissione è inoltre tenuta ad adottare disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione civile stabilite nell'allegato del suddetto regolamento, integrate dalle disposizioni generali adottate dalla Commissione sulla base dell'articolo 4, paragrafo 2.

(3) In particolare, il regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione ⁽²⁾ che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile, prevede disposizioni generali relative ai metodi di screening dei passeggeri, secondo quanto disposto nella parte A del suo allegato.

(4) Per consentire l'impiego degli scanner di sicurezza come metodo di screening dei passeggeri, sono stabilite disposizioni che ne regolano l'uso, standard minimi di efficienza di rilevamento e condizioni operative minime.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione ⁽³⁾.

(6) Gli scanner di sicurezza sono installati e impiegati a norma della raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz ⁽⁴⁾, nonché della direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) ⁽⁵⁾.

(7) Stabilendo condizioni operative specifiche sull'impiego degli scanner di sicurezza e offrendo ai passeggeri la possibilità di sottoporsi a metodi di screening alternativi, il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compreso il rispetto della dignità umana e della vita privata e familiare, il diritto alla protezione dei dati personali, i diritti del bambino, il diritto alla libertà di religione e il divieto di discriminazione. Il presente regolamento deve essere applicato nel rispetto di tali diritti e principi.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato secondo l'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

⁽²⁾ GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59.

⁽⁵⁾ GU L 159 del 30.4.2004, pag. 1.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

—



ALLEGATO

L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è così modificato:

1) al capo 4, il punto 4.1.1.1 è sostituito dal seguente:

«4.1.1.1. Prima del controllo, i cappotti e le giacche dei passeggeri devono essere tolti e controllati come bagaglio a mano. L'addetto al controllo può chiedere al passeggero di togliere ulteriori oggetti, come ritiene opportuno.»;

2) al capo 4, il punto 4.1.1.2 è sostituito dal seguente:

«4.1.1.2. Il controllo (screening) dei passeggeri deve essere effettuato mediante:

- a) un'ispezione manuale; oppure
- b) un portale magnetico per la rilevazione dei metalli (WTMD); oppure
- c) cani in grado di rilevare l'esplosivo, in combinazione con l'ispezione di cui alla lettera a); oppure
- d) scanner di sicurezza che non emettono radiazioni ionizzanti.

Se l'addetto al controllo non è in grado di stabilire se il passeggero trasporti o meno degli articoli proibiti, al passeggero viene negato l'accesso alle aree sterili o viene sottoposto a un nuovo controllo fino a che l'addetto non si riterrà convinto.»;

3) al capo 4 è aggiunto il punto seguente:

«4.1.1.10. Quando per lo screening dei passeggeri viene impiegato uno scanner di sicurezza con un esaminatore umano, così come definito al punto 12.11.1, secondo capoverso, sono osservate le seguenti disposizioni minime:

- a) gli scanner di sicurezza non memorizzano, conservano, copiano, stampano o recuperano le immagini. Tuttavia, le immagini generate durante lo screening possono essere conservate per il tempo necessario all'esaminatore umano per analizzarle e sono cancellate appena si accerta che il passeggero può passare. L'accesso alle immagini e il loro uso non autorizzato sono proibiti e devono essere impediti;
- b) l'esaminatore umano che analizza l'immagine si trova in un luogo separato e non può vedere il passeggero sottoposto a screening;
- c) nel luogo separato dove avviene l'analisi delle immagini non è consentito introdurre strumenti tecnici capaci di memorizzare, copiare, fotografare o registrare in altro modo le immagini;
- d) l'immagine non è collegata a dati relativi alla persona sottoposta a screening e l'identità di quest'ultima non viene rivelata;
- e) un passeggero può chiedere che l'immagine del suo corpo venga analizzata da un esaminatore umano del sesso di sua scelta;
- f) l'immagine è sfocata o oscurata per evitare l'identificazione del volto del passeggero.

Le lettere a) e d) si applicano anche agli scanner di sicurezza con rilevamento automatico degli oggetti pericolosi.

I passeggeri hanno il diritto di rifiutarsi di sottoporsi allo screening mediante scanner di sicurezza. In questo caso il passeggero sarà sottoposto a screening mediante un metodo alternativo, comprendente almeno un'ispezione manuale in conformità all'appendice 4-A della decisione C(2010) 774 della Commissione. Quando lo scanner di sicurezza emette un segnale di allarme, è necessario determinare la causa che lo ha provocato.

Prima di essere sottoposto a screening mediante scanner di sicurezza, il passeggero viene informato della tecnologia utilizzata, delle condizioni associate al suo uso e della possibilità di rifiutare lo screening mediante scanner di sicurezza.»;

4) al capo 11, il punto 11.3 è sostituito dal seguente:

«11.3. CERTIFICAZIONE O APPROVAZIONE

11.3.1. Coloro che svolgono i compiti elencati ai punti da 11.2.3.1 a 11.2.3.5 sono soggetti a:



- a) una procedura iniziale di certificazione o approvazione; e
 - b) per chi utilizza apparecchiature a raggi X o sistemi EDS o per gli esaminatori umani degli scanner di sicurezza, nuova certificazione almeno ogni 3 anni; e
 - c) per tutti gli altri, nuova certificazione o nuova approvazione almeno ogni 5 anni.
- 11.3.2. Coloro che utilizzano apparecchiature a raggi X o sistemi EDS o gli esaminatori umani degli scanner di sicurezza devono, nell'ambito della procedura di certificazione o di approvazione iniziale, superare un test standard di interpretazione di immagine.
- 11.3.3. La procedura di nuova certificazione o di nuova approvazione per coloro che utilizzano apparecchiature a raggi X o sistemi EDS o per gli esaminatori umani degli scanner di sicurezza include un test standard di interpretazione di immagine e una valutazione delle prestazioni operative.
- 11.3.4. Il mancato superamento della procedura di nuova certificazione o di nuova approvazione entro un lasso di tempo ragionevole, normalmente non superiore a tre mesi, comporta il ritiro delle relative autorizzazioni in materia di sicurezza.
- 11.3.5. La documentazione relativa alla certificazione o all'approvazione viene conservata per tutte le persone rispettivamente abilitate o approvate, per almeno la durata del contratto.»

5) al capo 11 è aggiunto il punto seguente:

- «11.4.1.1. Gli esaminatori umani degli scanner di sicurezza sono sottoposti a formazione periodica consistente in addestramento e prova di approvazione di immagine. Tale formazione consiste in una formazione in classe e/o al computer per almeno 6 ore ogni 6 mesi.

I risultati della prova vengono trasmessi all'interessato e registrati e possono essere presi in considerazione nell'ambito della procedura di nuova certificazione o nuova approvazione.»

6) al capo 12 sono aggiunti i punti seguenti:

«12.11. SCANNER DI SICUREZZA

12.11.1. **Principi generali**

Uno scanner di sicurezza è un sistema per lo screening delle persone, in grado di individuare oggetti metallici e non metallici, diversi dalla pelle umana, portati sul corpo o negli indumenti.

Uno scanner di sicurezza con un esaminatore umano può consistere in un sistema di rilevamento che crea un'immagine del corpo che viene analizzata dall'esaminatore umano al fine di stabilire che sul corpo della persona interessata non sia presente alcun oggetto, metallico o non metallico, diverso dalla pelle umana. Se l'esaminatore umano individua un oggetto di questo tipo, la sua posizione viene comunicata all'operatore addetto allo screening, che conduce ulteriori ispezioni. In questo caso l'esaminatore umano deve essere considerato parte integrante del sistema di rilevamento.

Uno scanner di sicurezza con rilevamento automatico degli oggetti pericolosi consiste in un sistema di rilevamento che riconosce automaticamente gli oggetti metallici e non metallici, diversi dalla pelle umana, che la persona sottoposta a screening porta sul corpo. Quando il sistema individua un oggetto di questo tipo, la sua posizione viene indicata all'operatore addetto allo screening su una figura standard stilizzata.

Ai fini dello screening dei passeggeri, uno scanner di sicurezza deve avere i seguenti requisiti:

- a) gli scanner di sicurezza individuano e indicano attraverso un allarme almeno gli oggetti metallici e non metallici specificati, compresi gli esplosivi, singolarmente o in combinazione tra loro;
- b) il rilevamento è indipendente dalla posizione e dall'orientamento dell'oggetto;
- c) il sistema è dotato di un indicatore visivo che segnala che l'apparecchiatura è in funzione;
- d) gli scanner di sicurezza sono posizionati in modo da garantire che il loro funzionamento non sia alterato da fonti di interferenza;
- e) il corretto funzionamento degli scanner di sicurezza è verificato giornalmente;
- f) lo scanner di sicurezza viene usato in conformità al metodo operativo fornito dal produttore.



Gli scanner di sicurezza per lo screening dei passeggeri vengono installati ed impiegati in conformità alla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (*) e alla direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (**)

12.11.2. **Requisiti degli scanner di sicurezza**

I requisiti di efficienza per gli scanner di sicurezza sono stabiliti all'appendice 12-K, classificata come "CONFIDENTIEL UE" e trattata in conformità alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom.

Gli scanner di sicurezza sono conformi ai requisiti stabiliti nell'appendice 12-K dall'entrata in vigore del presente regolamento.

12.11.2.1. Tutti gli scanner di sicurezza sono conformi allo standard 1.

Lo standard 1 scade il 1° gennaio 2022.

12.11.2.2. Lo standard 2 si applica agli scanner di sicurezza installati al 1° gennaio 2019.

(*) GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59.

(**) GU L 159 del 30.4.2004, pag. 1.;

7) al capo 12 è aggiunta l'appendice 12-K:

«APPENDICE 12-K

Le disposizioni dettagliate relative ai requisiti di efficienza per gli scanner di sicurezza sono definite in una decisione separata della Commissione.»



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1148/2011 DELLA COMMISSIONE**dell'11 novembre 2011****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali

dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

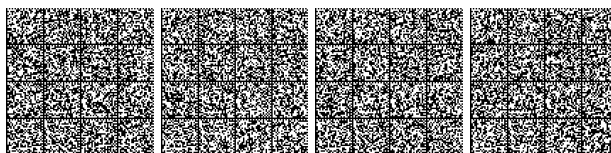
ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	61,2
	AR	40,4
	MA	77,7
	TR	78,3
	ZZ	64,4
0707 00 05	AL	64,0
	EG	161,4
	TR	139,7
	ZZ	121,7
0709 90 70	AR	61,1
	MA	74,1
	TR	108,3
	ZZ	81,2
0805 20 10	MA	69,1
	ZA	103,8
	ZZ	86,5
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	HR	29,1
	IL	76,9
	MA	79,7
	TR	83,3
	UY	54,6
	ZZ	64,7
0805 50 10	TR	63,2
	ZA	52,3
	ZZ	57,8
0806 10 10	BR	241,7
	EC	65,7
	LB	271,1
	TR	145,0
	US	258,2
	ZA	77,5
	ZZ	176,5
0808 10 80	CL	90,0
	CN	67,2
	NZ	169,0
	US	143,8
	ZA	156,2
	ZZ	125,2
0808 20 50	CL	73,3
	CN	69,6
	TR	133,1
	ZA	73,2
	ZZ	87,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».



DIRETTIVE

DIRETTIVA 2011/85/UE DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 2011

relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 14, terzo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre trarre insegnamenti dalle esperienze fatte durante il primo decennio dell'unione economica e monetaria. I recenti sviluppi economici hanno posto nuove sfide alla conduzione delle politiche di bilancio nell'Unione e hanno messo in evidenza in particolare la necessità di rafforzare la titolarità nazionale e di disporre di requisiti uniformi per quanto riguarda le regole e le procedure inerenti ai quadri di bilancio degli Stati membri. È in particolare necessario specificare che cosa debbono fare le autorità nazionali per rispettare le disposizioni del protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 3.
- (2) Le amministrazioni degli Stati membri e i loro settori mantengono sistemi di contabilità pubblica che includono elementi come la registrazione delle operazioni contabili, il controllo interno, l'informativa finanziaria e l'audit. Tali sistemi dovrebbero essere distinti dai dati statistici, i quali riguardano i risultati delle finanze pubbliche basati sulle metodologie statistiche, e dalle previsioni o dalle azioni di formazione del bilancio, le quali riguardano le finanze pubbliche future.

- (3) L'esistenza di pratiche complete e affidabili in materia di contabilità pubblica per tutti i settori dell'amministrazione pubblica è una condizione preliminare per la produzione di statistiche di elevata qualità che siano comparabili da uno Stato membro all'altro. Un controllo interno dovrebbe garantire che le norme in vigore siano applicate in tutto il settore dell'amministrazione pubblica. Un audit indipendente eseguito da istituzioni pubbliche quali le Corti dei conti o da organismi privati di audit dovrebbe promuovere le migliori prassi internazionali.

- (4) La disponibilità dei dati di bilancio è fondamentale per il corretto funzionamento del quadro di sorveglianza dei bilanci dell'Unione. La disponibilità periodica di dati di bilancio aggiornati e affidabili è la chiave per un monitoraggio corretto e tempestivo che a sua volta consenta la pronta adozione di provvedimenti nel caso di un andamento imprevisto del bilancio. Un elemento cruciale per garantire la qualità dei dati di bilancio è la trasparenza, che presuppone che tali dati debbano essere periodicamente disponibili al pubblico.

- (5) Per quanto riguarda le statistiche, il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, sulle statistiche europee ⁽³⁾ ha istituito un quadro legislativo per la produzione di statistiche europee ai fini dell'elaborazione, dell'applicazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche dell'Unione. Tale regolamento ha altresì fissato i principi inerenti allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee, vale a dire indipendenza professionale, imparzialità, obiettività, affidabilità, segreto statistico e favorevole rapporto costi-benefici, fornendo definizioni precise di ciascuno di questi principi. Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea ⁽⁴⁾ ha rafforzato il potere della Commissione di verificare i dati statistici utilizzati per la procedura per i disavanzi eccessivi.

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 28 settembre 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 150 del 20.5.2011, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.



- (6) Le definizioni dei termini «pubblico», «disavanzo» e «investimento» sono formulate nel protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi con riferimento al Sistema europeo di conti economici integrati (SEC), sostituito dal Sistema europeo dei conti regionali e nazionali nella Comunità, adottato mediante regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, sul Sistema europeo dei conti regionali e nazionali nella Comunità ⁽¹⁾ («SEC 95»).
- (7) La disponibilità e la qualità dei dati SEC 95 è fondamentale per assicurare il corretto funzionamento del quadro di sorveglianza di bilancio dell'Unione. Il SEC 95 si basa su informazioni fornite secondo il principio di competenza. Tuttavia, tali statistiche di bilancio secondo il principio di competenza si basano su una precedente compilazione dei dati di cassa, o dati equivalenti. Questi ultimi possono essere determinanti per un migliore e tempestivo monitoraggio di bilancio al fine di evitare il tardivo rilevamento di errori di bilancio rilevanti. La disponibilità di serie temporali di dati di cassa relativi all'andamento del bilancio può rivelare modalità che richiedono una più stretta sorveglianza. I dati sulla contabilità di cassa (o dati equivalenti della contabilità pubblica se i dati sulla contabilità di cassa non sono disponibili) da pubblicare dovrebbero comprendere almeno un saldo globale, le entrate totali e le spese totali. In casi giustificati, per esempio qualora esistano numerosi organismi amministrativi locali, si potrebbero pubblicare tempestivamente i dati in base a opportune tecniche di stima fondate su un campione di amministrazioni, ed effettuare una successiva revisione in base ai dati completi.
- (8) Previsioni macroeconomiche e di bilancio distorte e irrealistiche possono ostacolare considerevolmente l'efficacia della programmazione di bilancio e di conseguenza mettere a repentaglio l'impegno in materia di disciplina di bilancio, mentre la trasparenza e la discussione delle metodologie previsionali possono aumentare notevolmente la qualità delle previsioni macroeconomiche e di bilancio utilizzate per la programmazione di bilancio.
- (9) Un elemento cruciale per garantire l'uso di previsioni realistiche per la conduzione delle politiche di bilancio è la trasparenza, che dovrebbe comportare la disponibilità pubblica non soltanto delle previsioni macroeconomiche e di bilancio ufficiali preparate per la pianificazione di bilancio, ma anche delle metodologie, delle ipotesi e dei parametri pertinenti sui quali tali previsioni si basano.
- (10) Un'analisi di sensibilità e le proiezioni di bilancio corrispondenti che completano lo scenario macrofiscale più probabile consentono di analizzare come evolverebbero le principali variabili di bilancio a fronte di varie ipotesi riguardanti i tassi di interesse e di crescita e riducono pertanto notevolmente il rischio che la disciplina di bilancio sia messa a repentaglio da errori di previsione.
- (11) Le previsioni della Commissione e le informazioni relative ai modelli sui quali tali previsioni si basano possono offrire agli Stati membri un utile termine di riferimento per il loro scenario macrofiscale più probabile, rafforzando la validità delle previsioni utilizzate per la programmazione di bilancio. Tuttavia, la misura in cui ci si può attendere che gli Stati membri confrontino le previsioni utilizzate per la programmazione di bilancio con le previsioni della Commissione varia secondo la tempistica dell'elaborazione delle previsioni e la comparabilità delle metodologie e delle ipotesi di previsione. Le previsioni di altri organismi indipendenti possono anch'esse fornire utili parametri di riferimento.
- (12) Le differenze significative tra lo scenario macrofiscale scelto e le previsioni della Commissione dovrebbero essere descritte e argomentate, in particolare se il livello o l'aumento delle variabili delle ipotesi esterne si discostano in modo significativo dai valori indicati nelle previsioni della Commissione.
- (13) Tenuto conto dell'interdipendenza tra i bilanci degli Stati membri e il bilancio dell'Unione, al fine di assistere gli Stati membri nella preparazione delle loro previsioni di bilancio, la Commissione dovrebbe fornire previsioni per le spese dell'Unione sulla base del livello di spesa programmato nell'ambito del quadro finanziario pluriennale.
- (14) Onde facilitare l'elaborazione delle previsioni utilizzate per la pianificazione di bilancio e chiarire le differenze tra le previsioni degli Stati membri e quelle della Commissione, ogni Stato membro dovrebbe avere la possibilità, su base annua, di discutere con la Commissione delle ipotesi alla base della preparazione delle previsioni macroeconomiche e di bilancio.
- (15) La qualità delle previsioni macroeconomiche e di bilancio ufficiali viene sostanzialmente rafforzata se esse sono soggette a una valutazione periodica, imparziale e completa basata su criteri obiettivi. Una valutazione completa comprende l'esame delle ipotesi economiche, il raffronto con le previsioni preparate da altre istituzioni e la valutazione dell'attendibilità delle previsioni passate.
- (16) Considerato che è documentato che quadri di bilancio nazionali basati sulle regole servono a rafforzare la titolarità nazionale delle norme fiscali dell'Unione e a promuovere la disciplina di bilancio degli Stati membri, regole di bilancio numeriche nazionali solide, specifiche per ciascun paese e coerenti con gli obiettivi di bilancio a livello dell'Unione, dovrebbero essere un pilastro del quadro rafforzato dell'Unione per la sorveglianza dei bilanci. Regole di bilancio numeriche solide dovrebbero

⁽¹⁾ GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.



prevedere obiettivi chiaramente definiti nonché i meccanismi per un monitoraggio effettivo e tempestivo. Tali regole dovrebbero basarsi su un'analisi affidabile e indipendente, eseguita da organismi indipendenti od organismi dotati di autonomia funzionale rispetto alle autorità di bilancio degli Stati membri. Inoltre, l'esperienza politica ha dimostrato che le regole di bilancio numeriche funzionano effettivamente solo se la mancata osservanza produce conseguenze, anche se si tratta solo di costi sul piano della reputazione.

- (17) In virtù del protocollo n. 15 su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord allegato al TUE e al TFUE, i valori di riferimento di cui al protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato a tali trattati non sono direttamente vincolanti per il Regno Unito. L'obbligo di dotarsi di regole di bilancio numeriche che promuovano effettivamente l'osservanza dei valori di riferimento specifici per il disavanzo eccessivo, nonché l'obbligo correlato di garantire che gli obiettivi pluriennali stabiliti nei quadri di bilancio a medio termine siano coerenti con tali regole non dovranno pertanto applicarsi al Regno Unito
- (18) È opportuno che gli Stati membri evitino politiche di bilancio procicliche, mentre gli sforzi di risanamento delle finanze pubbliche dovrebbero essere maggiori in periodi di congiuntura favorevole. Regole numeriche di bilancio ben definite consentono il raggiungimento di questi obiettivi e dovrebbero riflettersi nella legislazione di bilancio annuale degli Stati membri.
- (19) La programmazione di bilancio nazionale può essere coerente sia con la parte preventiva che con la parte correttiva del patto di stabilità e crescita (PSC) solo se adotta una prospettiva pluriennale e mira in particolare al raggiungimento degli obiettivi di bilancio a medio termine. I quadri di bilancio a medio termine sono fondamentali per garantire che i quadri di bilancio degli Stati membri siano coerenti con la normativa dell'Unione. Nello spirito del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche ⁽¹⁾, e del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi ⁽²⁾, la parte preventiva e la parte correttiva del PSC non debbono essere considerate separatamente l'una dall'altra.
- (20) Sebbene l'approvazione della legislazione di bilancio annuale sia il passo fondamentale di un processo di bilancio nel corso del quale vengono adottate negli Stati membri importanti decisioni in materia di bilancio, la maggior parte delle misure finanziarie hanno implicazioni sul bilancio che vanno ben oltre il ciclo di bilancio annuale.

Una prospettiva annuale non costituisce pertanto una base adeguata per politiche di bilancio solide. Per incorporare la prospettiva finanziaria pluriennale del quadro di sorveglianza dei bilanci dell'Unione, occorre che la programmazione della legislazione di bilancio annuale si basi su una programmazione di bilancio pluriennale derivante dal quadro di bilancio a medio termine.

- (21) È opportuno che tale quadro di bilancio a medio termine contenga, tra l'altro, proiezioni di ogni voce di spesa e di entrata importante per l'esercizio di bilancio in corso e oltre, basate sull'ipotesi di politiche invariate. Occorre che ciascuno Stato membro sia in grado di definire opportunamente le politiche invariate e tale definizione deve essere resa pubblica, unitamente alle ipotesi che comporta, alle metodologie e agli altri parametri pertinenti.
- (22) La direttiva non dovrebbe pregiudicare un governo neoeletto di uno Stato membro dall'aggiornare il proprio quadro di bilancio a medio termine per riflettere le proprie nuove priorità programmatiche. In tal caso il nuovo governo dovrebbe evidenziare le differenze con il precedente quadro di bilancio a medio termine.
- (23) Le disposizioni del quadro di sorveglianza dei bilanci istituito dal TFUE e in particolare il PSC si applicano all'amministrazione pubblica nel suo insieme, che comprende i sottosettori amministrazione centrale, amministrazioni di Stati federati, amministrazioni locali ed enti di previdenza e assistenza sociale, come definiti nel regolamento (CE) n. 2223/96.
- (24) Un numero significativo di Stati membri ha registrato un consistente decentramento in materia di bilancio, con la devoluzione di poteri di bilancio ad amministrazioni subnazionali. Il ruolo spettante a tali amministrazioni subnazionali nel garantire il rispetto del PSC è quindi notevolmente cresciuto e occorre prestare particolare attenzione nel garantire che tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica siano debitamente coperti dagli obblighi e dalle procedure previste nei quadri di bilancio nazionali, in particolare ma non esclusivamente in tali Stati membri.
- (25) Per promuovere efficacemente la disciplina di bilancio e la sostenibilità delle finanze pubbliche, occorre che i quadri di bilancio riguardino tali finanze nella loro totalità. Per questa ragione è opportuno riservare particolare attenzione alle operazioni di organismi e fondi dell'amministrazione pubblica che non rientrano nei bilanci ordinari a livello di sottosettori che hanno un impatto immediato o a medio termine sulle posizioni di bilancio degli Stati membri. La loro incidenza combinata sui saldi e il debito dell'amministrazione pubblica dovrebbe essere presentata nel quadro dei processi di bilancio annuali e dei piani di bilancio a medio termine.

⁽¹⁾ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.



- (26) Analogamente, è opportuno riservare la debita attenzione all'esistenza di passività potenziali. Più in dettaglio, le passività potenziali comprendono eventuali obbligazioni che dipendono dal verificarsi o meno di eventi futuri incerti o da obbligazioni effettive il cui pagamento è improbabile o il cui ammontare non può essere determinato in modo attendibile. Esse comprendono per esempio informazioni pertinenti su garanzie pubbliche, crediti deteriorati e passività derivanti dalla gestione delle imprese pubbliche, comprese, ove opportuno, la verosimile e potenziale data della spesa relative a passività potenziali. Si dovrebbero prendere in debita considerazione le sensibilità del mercato.
- (27) La Commissione dovrebbe monitorare periodicamente l'attuazione della presente direttiva. Si dovrebbero individuare e condividere le migliori prassi per quanto concerne le disposizioni della presente direttiva relativi ai diversi aspetti dei quadri di bilancio nazionali.
- (28) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire il rispetto uniforme della disciplina di bilancio come richiesto dal TFUE, non può essere realizzato in modo sufficiente dagli Stati membri e può quindi essere realizzato meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (29) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»⁽¹⁾, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce regole dettagliate riguardanti le caratteristiche dei quadri di bilancio degli Stati membri. Tali regole sono necessarie perché sia garantita l'osservanza da parte degli Stati membri dell'obbligo, derivante dal TFUE, di evitare disavanzi pubblici eccessivi.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di «pubblico», «disavanzo» e «investimento» di cui all'articolo 2 del protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi

⁽¹⁾ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

allegato al TUE e al TFUE. Si applica la definizione di sottosettori dell'amministrazione pubblica di cui al punto 2.70 dell'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 (SEC 95).

Si applica, inoltre, la seguente definizione:

«quadro di bilancio»: serie di disposizioni, procedure, norme e istituzioni inerenti alla conduzione delle politiche di bilancio dell'amministrazione pubblica, in particolare:

- a) sistemi di contabilità di bilancio e segnalazione statistica;
- b) regole e procedure riguardanti la preparazione delle previsioni per la programmazione di bilancio;
- c) regole di bilancio numeriche specifiche per paese, che contribuiscono a far sì che la conduzione della politica di bilancio degli Stati membri sia coerente con i loro rispettivi obblighi ai sensi del TFUE, espresse sotto forma di un indicatore sintetico dei risultati di bilancio, come il disavanzo pubblico, il fabbisogno, il debito o uno dei relativi componenti principali;
- d) procedure di bilancio comprendenti le regole procedurali che sono alla base di tutte le fasi del processo di bilancio;
- e) i quadri di bilancio a medio termine vale a dire una serie specifica di procedure di bilancio nazionali che estendono l'orizzonte per la formazione della politica di bilancio oltre il calendario del bilancio annuale, compresa la fissazione delle priorità politiche e degli obiettivi di bilancio a medio termine;
- f) dispositivi di monitoraggio e analisi indipendenti intesi a rafforzare la trasparenza degli elementi del processo di bilancio;
- g) meccanismi e regole che disciplinano le relazioni in materia di bilancio tra le autorità pubbliche dei sottosettori dell'amministrazione pubblica.

CAPO II

CONTABILITÀ E STATISTICHE

Articolo 3

1. Per quanto riguarda i sistemi nazionali di contabilità pubblica, gli Stati membri si dotano di sistemi di contabilità pubblica che coprono in modo completo e uniforme tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica e contengono le informazioni necessarie per generare dati fondati sul principio di competenza al fine di predisporre i dati basati sulle norme SEC 95. Detti sistemi di contabilità pubblica sono soggetti a controllo interno e audit indipendente.



2. Gli Stati membri assicurano che i dati di bilancio di tutti i sotto settori dell'amministrazione pubblica siano disponibili al pubblico tempestivamente e regolarmente come stabilito dal regolamento (CE) n. 2223/96. Gli Stati membri pubblicano in particolare:

a) i dati sulla contabilità di cassa (o dati equivalenti della contabilità pubblica se i dati sulla contabilità di cassa non sono disponibili) con le seguenti frequenze:

- mensile e prima della fine del mese seguente per quanto riguarda i sotto settori amministrazione centrale, amministrazioni di Stati federati ed enti di previdenza e assistenza sociale, e
- trimestrale e prima della fine del trimestre seguente per quanto riguarda il sotto settore amministrazioni locali;

b) una tabella di riconciliazione dettagliata in cui figurano la metodologia di transizione tra i dati sulla contabilità di cassa (o dati equivalenti della contabilità pubblica se i dati sulla contabilità di cassa non sono disponibili) e i dati basati sulle norme SEC 95.

CAPO III

PREVISIONI

Articolo 4

1. Gli Stati membri assicurano che la programmazione di bilancio si basi su previsioni macroeconomiche e di bilancio realistiche che utilizzano le informazioni più aggiornate. La programmazione di bilancio si basa sullo scenario macrofiscale più probabile o su uno scenario più prudente. Le previsioni macroeconomiche e di bilancio sono confrontate con le previsioni della Commissione più aggiornate e, se del caso, con quelle di altri organismi indipendenti. Le differenze significative tra lo scenario macrofinanziario scelto e le previsioni della Commissione sono descritte e argomentate, in particolare se il livello o l'aumento delle variabili nelle ipotesi esterne si discostano in modo significativo dai valori indicati nelle previsioni della Commissione.

2. La Commissione rende pubbliche le metodologie, le ipotesi e i parametri pertinenti che supportano le sue previsioni macroeconomiche e di bilancio.

3. Onde sostenere gli Stati membri nella preparazione delle loro previsioni di bilancio, la Commissione fornisce previsioni per le spese dell'Unione basate sul livello di spesa programmato nell'ambito del quadro finanziario pluriennale.

4. Nel quadro di un'analisi di sensibilità, le previsioni macroeconomiche e di bilancio esaminano l'andamento delle principali variabili di bilancio a fronte di varie ipotesi riguardanti i tassi di interesse e di crescita. La gamma di ipotesi alternative utilizzate nelle previsioni macroeconomiche e di bilancio dipende dall'attendibilità delle previsioni passate e deve tentare di tenere conto dei pertinenti scenari di rischio.

5. Gli Stati membri specificano l'istituzione incaricata di elaborare le previsioni macroeconomiche e di bilancio e rendono pubbliche le previsioni macroeconomiche e di bilancio ufficiali preparate per la programmazione di bilancio, comprese le metodologie, le ipotesi e i parametri pertinenti alla base di tali previsioni. Gli Stati membri e la Commissione avviano, con cadenza almeno annuale, un dialogo tecnico sulle ipotesi alla base dell'elaborazione delle previsioni macroeconomiche e di bilancio.

6. Le previsioni macroeconomiche e di bilancio per la programmazione di bilancio sono soggette a una valutazione periodica, imparziale e completa basata su criteri obiettivi, compresa la valutazione ex post. I risultati di tale valutazione sono pubblicati e di essi si terrà opportunamente conto per le future previsioni macroeconomiche e di bilancio. Qualora la valutazione rilevi un errore significativo che si ripercuote sulle previsioni macroeconomiche su un periodo di almeno quattro anni consecutivi, lo Stato membro interessato intraprende le azioni necessarie e le rende pubbliche.

7. I livelli di debito trimestrale e di deficit degli Stati membri sono pubblicati dalla Commissione (Eurostat) con periodicità trimestrale.

CAPO IV

REGOLE DI BILANCIO NUMERICHE

Articolo 5

Ciascuno Stato membro si dota di regole di bilancio numeriche specifiche che promuovano effettivamente l'osservanza dei suoi obblighi derivanti dal TFUE nel settore delle politiche di bilancio, nell'ambito di una prospettiva pluriennale per l'intera amministrazione pubblica. Tali regole promuovono in particolare:

- a) il rispetto dei valori di riferimento relativi al disavanzo e al debito fissati conformemente al TFUE;
- b) l'adozione di un orizzonte di programmazione di bilancio pluriennale, che comprende il rispetto dell'obiettivo di bilancio a medio termine dello Stato membro.

Articolo 6

1. Fatte salve le disposizioni del TFUE relative al quadro di sorveglianza dei bilanci dell'Unione, le regole di bilancio numeriche specifiche per paese precisano i seguenti elementi:

- a) la definizione degli obiettivi e l'ambito di applicazione delle regole;
- b) il controllo effettivo e tempestivo dell'osservanza delle regole, basato su un'analisi affidabile e indipendente, eseguita da organismi indipendenti od organismi dotati di autonomia funzionale rispetto alle autorità di bilancio degli Stati membri;
- c) le conseguenze in caso di mancata osservanza.



2. Se le regole di bilancio numeriche contengono clausole di salvaguardia, queste ultime prevedono un numero limitato di circostanze specifiche coerente con gli obblighi dello Stato membro derivanti dal TFUE nel settore della politica di bilancio e procedure rigorose in cui è consentito non rispettare temporaneamente la regola.

Articolo 7

La legislazione di bilancio annuale degli Stati membri riflette il quadro derivante dalle loro regole di bilancio numeriche in vigore.

Articolo 8

Gli articoli da 5 a 7 non si applicano al Regno Unito.

CAPO V

QUADRI DI BILANCIO A MEDIO TERMINE

Articolo 9

1. Gli Stati membri istituiscono un quadro di bilancio a medio termine credibile ed efficace che preveda l'adozione di un orizzonte di programmazione di almeno tre anni per assicurare che la programmazione di bilancio nazionale segua una prospettiva di programmazione finanziaria pluriennale.

2. I quadri di bilancio a medio termine includono procedure per stabilire quanto segue:

- a) obiettivi di bilancio pluriennali globali e trasparenti in termini di disavanzo e debito pubblico nonché qualsiasi altro indicatore di bilancio sintetico quale la spesa, assicurando che essi siano conformi alle regole di bilancio numeriche in vigore in virtù del capo IV;
- b) proiezioni di ogni voce di spesa e di entrata importante dell'amministrazione pubblica, con maggiori precisazioni relativamente al livello dell'amministrazione centrale e della previdenza e assistenza sociale, per l'esercizio di bilancio in corso e oltre, basate sull'ipotesi di politiche invariate;
- c) una descrizione delle politiche previste a medio termine che hanno incidenza a livello di amministrazione pubblica suddivise per voce di entrata e di spesa importante, con l'indicazione di come viene realizzato l'aggiustamento verso gli obiettivi di bilancio a medio termine rispetto alle proiezioni basate sull'ipotesi di politiche invariate;
- d) una valutazione dell'impatto che le politiche previste, alla luce della loro incidenza diretta a medio termine sulle finanze pubbliche, potrebbero avere sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

3. Le proiezioni adottate nell'ambito dei quadri di bilancio a medio termine sono basate su proiezioni macroeconomiche e di bilancio realistiche come previsto al capo III.

Articolo 10

La legislazione di bilancio annuale è conforme alle disposizioni derivanti dal quadro di bilancio a medio termine. Nello specifico, le proiezioni delle entrate e delle spese e le priorità derivanti dal quadro di bilancio a medio termine di cui all'articolo 9, paragrafo 2, costituiscono la base per la preparazione del bilancio annuale. Qualsiasi scostamento da tali disposizioni è debitamente spiegato.

Articolo 11

Nessuna disposizione della presente direttiva impedisce al nuovo governo di uno Stato membro di aggiornare il proprio quadro di bilancio a medio termine per rispecchiare le proprie nuove priorità politiche. In tal caso il nuovo governo indica le differenze con il precedente quadro di bilancio a medio termine.

CAPO VI

TRASPARENZA DELLE FINANZE DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMBITO DI APPLICAZIONE COMPLETO DEI QUADRI DI BILANCIO

Articolo 12

Gli Stati membri assicurano che tutte le misure adottate per conformarsi ai capi II, III e IV si applichino in modo coerente e riguardino tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica. Ciò richiede in particolare l'uniformità delle norme e procedure contabili nonché l'integrità dei sistemi di raccolta e elaborazione dati sottostanti.

Articolo 13

1. Gli Stati membri istituiscono meccanismi appropriati per il coordinamento tra tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica tali da garantire una copertura completa e uniforme di tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica nella programmazione di bilancio, nelle regole di bilancio numeriche specifiche per paese e nella preparazione delle previsioni di bilancio e per l'istituzione di una programmazione pluriennale come previsto in particolare nel quadro di bilancio pluriennale.

2. Per promuovere la responsabilità di bilancio, occorre stabilire chiaramente le competenze di bilancio delle autorità pubbliche nei diversi sottosettori dell'amministrazione pubblica.

Articolo 14

1. Nel quadro dei processi di bilancio annuali gli Stati membri identificano e presentano tutti gli organismi e i fondi dell'amministrazione pubblica che non rientrano nei bilanci ordinari a livello di sottosettori, unitamente ad altre informazioni pertinenti. L'incidenza combinata sui saldi e il debito dell'amministrazione pubblica di tali organismi e fondi dell'amministrazione pubblica è presentata nel quadro dei processi di bilancio annuali e dei piani di bilancio a medio termine.



2. Gli Stati membri pubblicano informazioni dettagliate circa l'impatto sulle entrate del minor gettito dovuto alle spese fiscalmente detraibili.

3. Per tutti i sotto settori dell'amministrazione pubblica, gli Stati membri pubblicano informazioni pertinenti sulle passività potenziali che possono avere effetti consistenti sui bilanci pubblici, comprese le garanzie pubbliche, i crediti deteriorati e le passività derivanti dalla gestione delle imprese pubbliche, indicandone l'entità. Gli Stati membri pubblicano altresì informazioni sulle partecipazioni dell'amministrazione pubblica al capitale di imprese private e pubbliche per importi economicamente significativi.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Il Consiglio incoraggia gli Stati membri a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, tavole di concordanza indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di recepimento.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. La Commissione elabora una relazione provvisoria sui progressi compiuti nell'attuazione delle disposizioni principali della presente direttiva sulla base delle informazioni pertinenti degli Stati membri e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 14 dicembre 2012.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 16

1. Entro il 14 dicembre 2018, la Commissione pubblica una relazione sull'adeguatezza della presente direttiva.

2. La revisione valuta, tra l'altro, l'adeguatezza dei seguenti elementi:

- a) requisiti statistici per tutti i sotto settori dell'amministrazione;
- b) la concezione e l'efficacia delle regole di bilancio numeriche negli Stati membri;
- c) il livello generale di trasparenza delle finanze pubbliche negli Stati membri.

3. La Commissione, entro il 31 dicembre 2012, valuta l'adeguatezza dei principi contabili internazionali applicabili al settore pubblico per gli Stati membri.

Articolo 17

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

J. VINCENT-ROSTOWSKI



DIRETTIVA 2011/87/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2011

che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda l'applicazione a trattori a carreggiata stretta di fasi entro cui fissare i limiti di emissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali ⁽³⁾, disciplina le emissioni allo scarico dei motori installati nei trattori agricoli o forestali, ai fini di una maggiore tutela della salute umana e dell'ambiente. La direttiva 2000/25/CE disponeva che i limiti di emissione applicabili nel 2010 all'omologazione della maggior parte dei motori ad accensione spontanea, descritti come fase III A, dovessero essere sostituiti con i limiti più severi di cui alla fase III B, con decorrenza progressiva dal 1° gennaio 2010 con riguardo all'omologazione e dal 1° gennaio 2011 con riguardo all'immissione sul mercato di tali motori. La fase IV, che stabilisce limiti di emissione più severi rispetto alla fase III B, entrerà in vigore progressivamente a decorrere dal 1° gennaio 2013 per quanto riguarda l'omologazione di tali motori e a decorrere dal 1° gennaio 2014 per quanto riguarda l'immissione sul mercato.

(2) L'articolo 2, lettera b), della direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004,

⁽¹⁾ GU C 132 del 3.5.2011, pag. 53.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 novembre 2011.

⁽³⁾ GU L 173 del 12.7.2000, pag. 1.

che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali ⁽⁴⁾, stabilisce che la Commissione debba prendere in considerazione la tecnologia disponibile compresi i relativi costi e benefici, in vista di confermare i valori limite delle fasi III B e IV, e valuti l'eventuale esigenza di ulteriori flessibilità, esenzioni o proroghe delle date di applicazione per taluni tipi di macchine o motori, tenendo altresì conto dei motori montati su macchine mobili non stradali e utilizzati per applicazioni stagionali. L'articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2000/25/CE introduce inoltre una clausola di riesame per tener conto delle specificità dei trattori appartenenti alle categorie T2, T4.1 e C2.

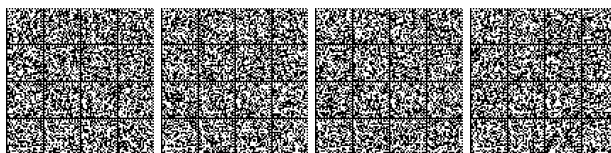
(3) La direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ è stata oggetto di numerosi studi tecnici. In conseguenza di tali studi tecnici, effettuati nel corso degli anni 2007, 2009 e 2010 e confermati dalla valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione, è stata accertata l'impossibilità tecnica per trattori appartenenti alle categorie T2, T4.1 e C2 di rispettare i requisiti delle fasi III B e IV entro le date previste da tale direttiva.

(4) Al fine di impedire alla legislazione dell'Unione di prescrivere requisiti tecnici che non possono ancora essere soddisfatti e per impedire una situazione in cui trattori appartenenti alle categorie T2, T4.1 e C2 non possano più essere omologati ed essere immessi sul mercato o posti in circolazione, è necessario introdurre un periodo di transizione di tre anni, nel corso del quale trattori appartenenti alle categorie T2, T4.1 e C2 possano ancora essere omologati ed essere immessi sul mercato o posti in circolazione.

(5) La Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in relazione ai progressi compiuti nello sviluppo di soluzioni tecniche per una tecnologia conforme alla fase IV.

⁽⁴⁾ GU L 146 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 29 del 27.2.1998, pag. 1.



- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2000/25/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 2000/25/CE

All'articolo 4 della direttiva 2000/25/CE è aggiunto il seguente paragrafo:

«9. In via di deroga, le date stabilite al paragrafo 2, lettere d) ed e), e al paragrafo 3, per i trattori appartenenti alle categorie T2, T4.1 e C2, quali definite, rispettivamente, al capitolo A, punto A.1, secondo trattino, al capitolo B, appendice 1, parte I, punto 1.1 e al capitolo A, punto A.2, dell'allegato II della direttiva 2003/37/CE, ed equipaggiati con motori appartenenti alle categorie da L a R, sono posticipate di tre anni. Fino a tali date, si continuano ad applicare i requisiti della fase III A di cui alla presente direttiva.»

Articolo 2

Disponibilità delle tecnologie compatibili

Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione esamina quali siano le tecnologie disponibili in grado di soddisfare i requisiti della fase IV e che siano compatibili con le esigenze delle categorie T2, T4.1 e C2 e, se opportuno, presenta proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 3

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 9 dicembre 2012 le disposizioni legislative, regolamentari e

amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 16 novembre 2011

Per il Parlamento europeo

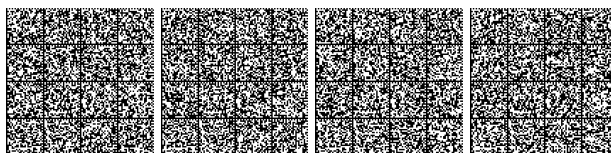
Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

W. SZCZUKA



DIRETTIVA 2011/88/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2011

che modifica la direttiva 97/68/CE per quanto riguarda le disposizioni per i motori immessi sul mercato in regime di flessibilità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali ⁽³⁾, riguarda le emissioni allo scarico e i limiti per le emissioni degli inquinanti atmosferici dei motori installati su macchine mobili non stradali e contribuisce alla protezione della salute dell'uomo e alla tutela dell'ambiente. La direttiva 97/68/CE prevedeva che i valori limite di emissione applicabili all'omologazione della maggior parte dei motori ad accensione spontanea a norma della fase III A fossero sostituiti dai valori limite più severi della fase III B. Tali limiti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010 per quanto concerne l'omologazione di detti motori e dal 1° gennaio 2011 per quanto concerne l'immissione sul mercato degli stessi.

⁽¹⁾ GU C 48 del 15.2.2011, pag. 134.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 novembre 2011.

⁽³⁾ GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1.

- (2) La Commissione sta preparando la revisione della direttiva 97/68/CE in linea con i requisiti dell'articolo 2 della direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 97/68/CE ⁽⁴⁾. Onde garantire che la direttiva rivista sia conforme alle norme dell'Unione in materia di qualità dell'aria e alla luce dell'esperienza, delle conoscenze scientifiche e delle tecnologie disponibili, la Commissione, nel quadro della prossima revisione della direttiva 97/68/CE e previa valutazione dell'impatto ambientale, dovrebbe considerare la possibilità di:

- istituire una nuova fase per le emissioni — fase V — che dovrebbe basarsi, fatta salva la fattibilità tecnica, sui requisiti delle norme euro VI per i veicoli pesanti,
- introdurre nuove prescrizioni per la riduzione del particolato, vale a dire un numero limite di particelle che si applichi a tutte le categorie di motori ad accensione spontanea, qualora tecnicamente fattibile, in modo da garantire una riduzione efficace delle particelle ultrafini,
- definire un approccio globale per promuovere disposizioni volte a ridurre le emissioni e l'installazione dei dispositivi di post-trattamento sul parco esistente di macchine mobili non stradali, sulla base delle discussioni attualmente in corso sotto l'egida della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, relative ai requisiti armonizzati per i dispositivi retrofit per il controllo delle emissioni; tale approccio dovrebbe sostenere gli sforzi degli Stati membri per migliorare la qualità dell'aria e promuovere la tutela dei lavoratori,
- stabilire un metodo per la verifica periodica delle macchine mobili e dei veicoli non stradali, in particolare al fine di accertare se le loro prestazioni in materia di emissioni siano conformi ai valori indicati al momento dell'immatricolazione,

⁽⁴⁾ GU L 146 del 30.4.2004, pag. 1.



- autorizzare, a determinate condizioni, motori di sostituzione non conformi ai requisiti della fase III A per le automotrici ferroviarie e le locomotive,
- armonizzare le norme specifiche di emissione per i veicoli ferroviari con le pertinenti norme a livello internazionale, onde garantire la disponibilità di motori a prezzo accessibile che rispettino i limiti fissati in materia di emissioni.
- (3) La transizione verso la fase III B implica un cambiamento tecnologico che richiede notevoli costi di attuazione per la revisione della concezione dei motori e per lo sviluppo di soluzioni tecniche avanzate. Tuttavia, l'attuale crisi finanziaria ed economica mondiale o eventuali fluttuazioni economiche congiunturali non dovrebbero comportare una riduzione del livello di tutela delle norme ambientali. È pertanto opportuno ritenere eccezionale la presente revisione della direttiva 97/68/CE. Inoltre, gli investimenti nelle tecnologie ecocompatibili rivestono importanza per la promozione della crescita, dell'occupazione e della sicurezza sanitaria in futuro.
- (4) La direttiva 97/68/CE prevede un regime di flessibilità che consente ai costruttori di macchine di acquistare, nel periodo che separa due fasi di emissione, un numero limitato di motori non conformi ai limiti in materia di emissioni applicabili durante tale periodo, ma che sono approvati conformemente ai requisiti della fase immediatamente precedente a quella applicabile.
- (5) L'articolo 2, lettera b), della direttiva 2004/26/CE prevede di valutare l'eventuale necessità di ulteriore flessibilità.
- (6) Nel corso della fase III B il numero massimo di motori utilizzati a fini diversi dalla propulsione di automotrici ferroviarie, locomotive e navi della navigazione interna che possono essere immessi sul mercato nel quadro del regime di flessibilità dovrebbe essere aumentato, in ogni categoria di motori, dal 20 % al 37,5 % del quantitativo annuale di macchine dotate di motori di tale categoria immesse sul mercato dai costruttori di macchine. Si dovrebbe prevedere l'alternativa opzionale di immettere sul mercato un numero fisso di motori nel quadro del regime di flessibilità. Tale numero fisso di motori dovrebbe essere rivisto e non dovrebbe superare i valori massimi stabiliti al punto 1.2.2 dell'allegato XIII della direttiva 97/68/CE.
- (7) Le norme applicabili al regime di flessibilità dovrebbero essere adattate al fine di estendere l'applicazione di tale regime ai motori utilizzati per la propulsione di locomotive per un periodo di tempo rigorosamente limitato.
- (8) Il miglioramento della qualità dell'aria è un obiettivo fondamentale dell'Unione perseguito dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa ⁽¹⁾. Affrontare il problema delle emissioni alla fonte è indispensabile per conseguire tale obiettivo, ivi inclusa la riduzione delle emissioni del settore delle macchine mobili non stradali.
- (9) Le imprese che utilizzano macchine che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbero beneficiare dei programmi europei di sostegno finanziario o di eventuali programmi di sostegno previsti dagli Stati membri. Tali programmi di sostegno dovrebbero mirare a favorire la tempestiva introduzione delle più elevate norme in materia di emissioni.
- (10) La direttiva 97/68/CE prevede un'esenzione per i motori di sostituzione che non si applica alle automotrici ferroviarie e alle locomotive. Tuttavia, in considerazione delle restrizioni di peso e dimensioni, è necessario prevedere un'esenzione limitata anche per i motori di sostituzione nelle automotrici ferroviarie e nelle locomotive.
- (11) Le misure stabilite dalla presente direttiva riflettono una difficoltà temporanea incontrata dal settore manifatturiero che non comporta un adeguamento permanente e, in quanto tali, l'applicazione di tali misure dovrebbe essere limitata alla durata della fase III B o, laddove non esista una fase successiva, a tre anni.
- (12) Tenuto conto della speciale infrastruttura della rete ferroviaria del Regno Unito, che si caratterizza per uno scaricamento strutturale differente e conseguenti restrizioni di peso e dimensioni e che richiede pertanto un periodo più lungo di adattamento per i nuovi limiti di emissione, è opportuno prevedere maggiore flessibilità per questo particolare mercato dei motori da utilizzare nelle locomotive.
- (13) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 97/68/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

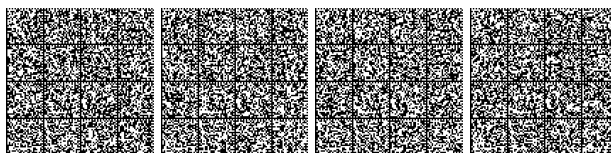
Modifiche alla direttiva 97/68/CE

La direttiva 97/68/CE è così modificata:

1) all'articolo 4, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. I motori ad accensione spontanea non destinati alla propulsione di automotrici ferroviarie e di navi della navigazione interna possono essere immessi sul mercato in regime di flessibilità secondo la procedura di cui all'allegato XIII, oltre a quanto disposto nei paragrafi da 1 a 5;»

⁽¹⁾ GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1.



2) l'articolo 10 è così modificato:

a) al paragrafo 1 *bis*, il secondo comma è soppresso;

b) sono inseriti i seguenti paragrafi:

«1 *ter*. In deroga all'articolo 9, paragrafi 3 *octies*, 3 *decies* e 4 *bis*, gli Stati membri possono autorizzare l'immissione sul mercato dei seguenti motori per le automotrici ferroviarie e le locomotive:

a) motori di sostituzione conformi ai limiti della fase III A, qualora siano destinati a sostituire motori per automotrici ferroviarie e locomotive che:

i) non sono conformi alle prescrizioni della fase III A;
o

ii) sono conformi alle prescrizioni della fase III A, ma non alle prescrizioni della fase III B;

b) motori di sostituzione che non sono conformi ai limiti della fase III A, qualora siano destinati a sostituire motori per automotrici ferroviarie senza controllo di guida e incapaci di movimento autonomo, purché tali motori di sostituzione siano conformi a prescrizioni non inferiori alle prescrizioni rispettate dai motori installati sulle automotrici ferroviarie esistenti dello stesso tipo.

Le autorizzazioni ai sensi del presente paragrafo possono essere concesse solo nei casi in cui l'autorità dello Stato membro che rilascia l'omologazione accetti che l'uso di un motore di sostituzione che risponde ai requisiti della fase più recente di emissioni applicabile nell'automotrice ferroviaria o nella locomotiva in questione comporterà significative difficoltà tecniche.

1 *quater*. Una marcatura con la menzione «MOTORE DI SOSTITUZIONE» e recante l'unico riferimento alla deroga associata è apposta sui motori contemplati dal paragrafo 1 *bis* o 1 *ter*.

1 *quinqüies*. La Commissione valuta l'impatto ambientale del paragrafo 1 *ter* e le eventuali difficoltà tecniche legate al rispetto di detto paragrafo. Alla luce di tale valutazione, la Commissione, entro il 31 dicembre 2016, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di riesame del paragrafo 1 *ter* corredata, se del caso, di una proposta legislativa comprendente una data finale per l'applicazione di tale paragrafo.»;

c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Gli Stati membri permettono l'immissione sul mercato dei motori definiti alla sezione 1, lettera A, punti i), ii) e v), dell'allegato I, in regime di flessibilità, conformemente alle disposizioni dell'allegato XIII.»;

3) l'allegato XIII è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 24 novembre 2012 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 16 novembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

W. SZCZUKA



ALLEGATO

La sezione 1 dell'allegato XIII è sostituita dalla seguente:

«1. AZIONI DELL'OEM

- 1.1. Fatta eccezione per la fase III B, l'OEM che intenda far ricorso al regime di flessibilità, a eccezione dei motori destinati alla propulsione di automotrici ferroviarie e di locomotive, chiede a qualsiasi autorità che rilascia l'omologazione che i propri costruttori di motori siano autorizzati a immettere sul mercato motori a uso esclusivo dell'OEM. Il numero di motori che non sono conformi agli attuali limiti di emissione, ma sono stati omologati secondo i limiti di emissione della fase precedente più recente, non supera i valori massimi di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2.

- 1.1.1. Il numero di motori immessi sul mercato in regime di flessibilità non supera, per ogni categoria di motore, il 20 % del quantitativo annuale di macchine dotate di motori di tale categoria immesse sul mercato dall'OEM (calcolato come media delle vendite degli ultimi cinque anni sul mercato dell'Unione). Qualora un OEM abbia immesso sul mercato dell'Unione macchine per meno di cinque anni, la media è calcolata sulla base del periodo in cui l'OEM ha immesso macchine sul mercato dell'Unione.

- 1.1.2. Quale alternativa opzionale al punto 1.1.1 e a eccezione dei motori destinati alla propulsione di automotrici ferroviarie e di locomotive, l'OEM ha facoltà di richiedere per i propri costruttori di motori l'autorizzazione a immettere sul mercato un numero fisso di motori ad uso esclusivo dell'OEM. Il numero di motori di ciascuna categoria di motore non supera i seguenti valori massimi:

Categoria di motore P (kW)	Numero di motori
$19 \leq P < 37$	200
$37 \leq P < 75$	150
$75 \leq P < 130$	100
$130 \leq P \leq 560$	50

- 1.2. Durante la fase III B, ma per un periodo non superiore a tre anni dall'inizio di detta fase, a eccezione dei motori destinati alla propulsione di automotrici ferroviarie e di locomotive, l'OEM che intenda far ricorso al regime di flessibilità chiede a qualsiasi autorità che rilascia l'omologazione che i propri costruttori di motori siano autorizzati a immettere sul mercato motori ad uso esclusivo dell'OEM. Le quantità di motori che non sono conformi agli attuali limiti di emissione, ma sono stati omologati secondo i limiti di emissione della fase precedente più recente, non superano i valori massimi stabiliti ai punti 1.2.1 e 1.2.2.

- 1.2.1. Il numero di motori immessi sul mercato in regime di flessibilità non supera, per ogni categoria di motore, il 37,5 % del quantitativo annuale di macchine dotate di motori di tale categoria immesse sul mercato dall'OEM (calcolato come media delle vendite degli ultimi cinque anni sul mercato dell'Unione). Qualora un OEM abbia immesso sul mercato dell'Unione macchine per meno di cinque anni, la media è calcolata sulla base del periodo in cui l'OEM ha immesso macchine sul mercato dell'Unione.

- 1.2.2. Quale alternativa opzionale al punto 1.2.1, l'OEM ha facoltà di richiedere per i propri costruttori di motori l'autorizzazione a immettere sul mercato un numero fisso di motori a uso esclusivo dell'OEM. Il numero di motori di ciascuna categoria di motore non supera i seguenti valori massimi:

Categoria di motore P (kW)	Numero di motori
$37 \leq P < 56$	200
$56 \leq P < 75$	175
$75 \leq P < 130$	250
$130 \leq P \leq 560$	125



- 1.3. Per quanto riguarda i motori destinati alla propulsione di locomotive, durante la fase III B, ma per un periodo non superiore a tre anni dall'inizio di detta fase, un OEM ha facoltà di richiedere per i propri costruttori di motori l'autorizzazione ad immettere sul mercato un massimo di sedici motori ad uso esclusivo dell'OEM. L'OEM può inoltre chiedere l'autorizzazione per i suoi costruttori di motori a immettere sul mercato un massimo di dieci motori ulteriori con potenza nominale superiore a 1 800 kW da installare su locomotive destinate esclusivamente a essere utilizzate nella rete del Regno Unito. Si considererà che le locomotive soddisfano tale requisito solo se sono in possesso o sono in grado di ottenere un certificato di sicurezza per il funzionamento nella rete del Regno Unito.

Tale autorizzazione è concessa solo in presenza di motivi tecnici che rendono impossibile ottemperare ai limiti di emissione della fase III B.

- 1.4. Nella richiesta all'autorità che rilascia l'omologazione, l'OEM include le seguenti informazioni:
- a) un campione delle marcature da applicare su ogni esemplare di macchina mobile non stradale su cui sarà installato un motore immesso sul mercato in regime di flessibilità. Le marcature recano il testo seguente: «MACCHINA n. ... (numero sequenziale delle macchine) SU ... (numero totale di macchine nella rispettiva fascia di potenza) DOTATA DI MOTORE n. ... CON OMOLOGAZIONE (direttiva 97/68/CE) n. ...»;
 - b) un campione della marcatura aggiuntiva da applicare al motore e recante la dicitura indicata al punto 2.2.
- 1.5. L'OEM fornisce all'autorità che rilascia l'omologazione ogni informazione necessaria relativa all'attuazione del regime di flessibilità che l'autorità che rilascia l'omologazione possa richiedere per adottare una decisione.
- 1.6. L'OEM fornisce alle autorità degli Stati membri che rilasciano l'omologazione, su loro richiesta, ogni informazione di cui esse hanno bisogno per confermare la correttezza della dichiarazione o della marcatura relativa all'immissione sul mercato di un motore in regime di flessibilità.»
-



DIRETTIVA 2011/89/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2011

che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽¹⁾,deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario ⁽³⁾, fornisce alle autorità competenti del settore finanziario poteri e strumenti supplementari per la vigilanza di gruppi costituiti da molteplici imprese regolamentate, operanti in diversi settori dei mercati finanziari. Questi gruppi (conglomerati finanziari) sono esposti a rischi (rischi di gruppo) che comprendono: il rischio di contagio, dove il rischio si diffonde da un'estremità all'altra del gruppo; la concentrazione del rischio, dove lo stesso tipo di rischio si materializza contemporaneamente in diverse parti del gruppo; la complessità della gestione di molti soggetti giuridici diversi; i potenziali conflitti di interesse, nonché la sfida di attribuire il capitale di vigilanza a tutte le imprese regolamentate che sono parte del conglomerato finanziario, evitando così l'impiego multiplo del capitale. I conglomerati finanziari dovrebbero pertanto essere assoggettati a una vigilanza supplementare rispetto alla normale attività di vigilanza su base individuale, consolidata o di gruppo, evitando duplicazioni o interferenze con il gruppo, e a prescindere dalla struttura giuridica del gruppo stesso.

⁽¹⁾ GU C 62 del 26.2.2011, pag. 1.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 novembre 2011.

⁽³⁾ GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1.

- (2) È opportuno garantire la coerenza fra gli obiettivi della direttiva 2002/87/CE, da un lato, e delle direttive del Consiglio 73/239/CEE ⁽⁴⁾ e 92/49/CEE ⁽⁵⁾, e delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/78/CE ⁽⁶⁾, 2002/83/CE ⁽⁷⁾, 2004/39/CE ⁽⁸⁾, 2005/68/CE ⁽⁹⁾, 2006/48/CE ⁽¹⁰⁾, 2006/49/CE ⁽¹¹⁾, 2009/65/CE ⁽¹²⁾, 2009/138/CE ⁽¹³⁾ e 2011/61/UE ⁽¹⁴⁾, dall'altro, per consentire un'adeguata vigilanza supplementare sui gruppi assicurativi e bancari, anche quando fanno parte di una struttura di partecipazione finanziaria mista.

⁽⁴⁾ Prima direttiva del Consiglio 73/239/CEE, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3).

⁽⁵⁾ Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione non vita) (GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1).

⁽⁶⁾ Direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di riassicurazione appartenenti a un gruppo assicurativo o riassicurativo (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 1).

⁽⁷⁾ Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1).

⁽⁸⁾ Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽⁹⁾ Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201).

⁽¹²⁾ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

⁽¹³⁾ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

⁽¹⁴⁾ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).



- (3) Occorre che i conglomerati finanziari siano identificati nell'Unione secondo l'entità della loro esposizione ai rischi di gruppo, sulla base di orientamenti comuni pubblicati dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ (ABE), dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ (AEAP) e dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ (AESFEM) conformemente all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, tramite il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (comitato congiunto). Inoltre, è importante che i requisiti per l'esclusione dalla vigilanza supplementare siano applicati in base al rischio, conformemente a tali orientamenti. Ciò è di particolare importanza nel caso dei grandi conglomerati finanziari operanti a livello internazionale.
- (4) Il monitoraggio completo e adeguato dei rischi di gruppo nei grandi e complessi conglomerati finanziari operanti a livello internazionale e la vigilanza sulle politiche patrimoniali di questi gruppi sono possibili solo se le autorità competenti raccolgono informazioni derivanti dall'attività di vigilanza e pianificano misure di vigilanza al di là della portata nazionale del loro mandato. È pertanto necessario che le autorità competenti coordinino la vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari operanti a livello internazionale tra le autorità ritenute maggiormente rilevanti per la vigilanza supplementare su un conglomerato finanziario. I collegi di autorità competenti rilevanti per i conglomerati finanziari dovrebbero agire conformemente alla natura supplementare della direttiva 2002/87/CE e, in quanto tali, non dovrebbero duplicare o sostituire bensì fornire un valore aggiunto alle attività dei collegi esistenti per i sottogruppi bancari e assicurativi all'interno di tali conglomerati finanziari. Un collegio per un conglomerato finanziario dovrebbe essere costituito laddove non esista un collegio settoriale bancario o assicurativo.
- (5) Per garantire la necessaria vigilanza regolamentare, è opportuno che la forma giuridica e la struttura di governo societario e organizzativa delle banche, delle compagnie di assicurazione e dei conglomerati finanziari che svolgono attività transfrontaliere, incluse tutte le imprese regolamentate, le imprese figlie non regolamentate e le agenzie significative che ne fanno parte, siano controllate, a seconda dei casi, dall'ABE, dall'AEAP, dall'AESFEM (in prosieguo denominate collettivamente «AEV») e dal comitato congiunto e che le relative informazioni siano messe a disposizione delle autorità competenti rilevanti.
- (6) Per garantire un'efficace vigilanza supplementare delle imprese regolamentate in un conglomerato finanziario, in particolare quando la sede principale di una delle

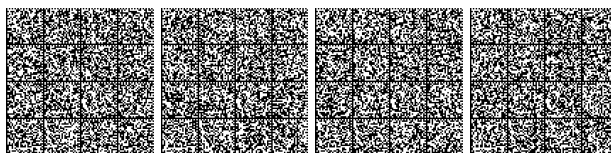
imprese figlie si trova in un paese terzo, la presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutte le imprese, in particolare gli enti creditizi che hanno la sede sociale in un paese terzo e che, se avessero la sede sociale all'interno dell'Unione, sarebbero soggetti ad autorizzazione.

- (7) La vigilanza supplementare su grandi e complessi conglomerati finanziari operanti a livello internazionale richiede un coordinamento in tutta l'Unione, al fine di contribuire alla stabilità del mercato interno per i servizi finanziari. A tale fine, occorre che le autorità competenti concordino i metodi di vigilanza da applicare a tali conglomerati finanziari. Le AEV dovrebbero pubblicare, conformemente all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, tramite il comitato congiunto, orientamenti comuni per tali metodi di vigilanza comuni, garantendo così un quadro prudenziale generale degli strumenti e dei poteri di vigilanza previsti dalle direttive relative ai settori bancario, assicurativo, degli strumenti finanziari e dei conglomerati finanziari. Gli orientamenti di cui alla direttiva 2002/87/CE dovrebbero rispecchiare la natura supplementare della vigilanza ivi prevista e integrare la vigilanza specifica settoriale prevista dalle direttive 73/239/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE, 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE.
- (8) Esiste una reale esigenza di monitorare e controllare i potenziali rischi di gruppo a cui sono esposti i conglomerati finanziari, derivanti dalle partecipazioni in altre società. Nei casi in cui i poteri specifici di vigilanza di cui alla direttiva 2002/87/CE appaiono insufficienti, la comunità dei supervisori dovrebbe elaborare metodi alternativi per affrontare e considerare adeguatamente tali rischi, preferibilmente grazie al lavoro svolto dalle AEV tramite il comitato congiunto. Se una partecipazione è l'unico elemento per l'identificazione di un conglomerato finanziario, le autorità di vigilanza dovrebbero poter valutare se sussiste un'esposizione ai rischi di gruppo e, se del caso, escludere il gruppo dalla vigilanza supplementare.
- (9) Per quanto riguarda talune strutture di gruppo, le autorità di vigilanza si sono ritrovate prive di poteri nell'attuale crisi, in quanto i regimi stabiliti dalle pertinenti direttive le hanno costrette a scegliere tra la vigilanza settoriale specifica e la vigilanza supplementare. Per quanto sia necessario intraprendere una revisione completa della direttiva 2002/87/CE nel contesto dei lavori del G20 in materia di conglomerati finanziari, occorre disciplinare quanto prima i poteri di vigilanza necessari.
- (10) È opportuno garantire la coerenza fra gli obiettivi delle direttive 2002/87/CE e 98/78/CE. La direttiva 98/78/CE dovrebbe essere pertanto modificata per definire e includere le società di partecipazione finanziaria mista. Al

⁽¹⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

⁽³⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.



fine di garantire una vigilanza coerente e tempestiva, la direttiva 98/78/CE dovrebbe essere modificata a prescindere dall'imminente applicazione della direttiva 2009/138/CE, che andrebbe agli stessi effetti modificata.

- (11) Mentre i sottogruppi bancari e assicurativi di un conglomerato finanziario devono essere periodicamente sottoposti a prove di stress, spetta al coordinatore nominato conformemente alla direttiva 2002/87/CE stabilire l'opportunità, i parametri e le tempistiche della prova di stress di uno specifico conglomerato finanziario nel suo insieme. Nelle prove di stress effettuate dalle AEV a livello dell'Unione in un contesto settoriale specifico, il comitato congiunto dovrebbe avere il compito di assicurare che esse si svolgano in maniera coerente tra i diversi settori. Per tali ragioni, le AEV, tramite il comitato congiunto, dovrebbero poter sviluppare dei parametri supplementari per le prove di stress a livello dell'Unione, evidenziando i rischi di gruppo specifici che tipicamente si presentano nei conglomerati finanziari, e dovrebbero poter rendere pubblici i risultati di tali prove, ove consentito dalla legislazione settoriale. Occorre tenere conto delle esperienze acquisite nelle precedenti prove di stress a livello dell'Unione. Le prove di stress dovrebbero, ad esempio, tenere conto dei rischi di liquidità e solvibilità dei conglomerati finanziari.
- (12) La Commissione dovrebbe ulteriormente sviluppare un sistema di vigilanza dei conglomerati finanziari coerente e organico. L'imminente revisione completa della direttiva 2002/87/CE dovrebbe riguardare le imprese non regolamentate, in particolare le società veicolo, e sviluppare un'applicazione basata sul rischio delle esenzioni a disposizione delle autorità di vigilanza per determinare cosa si intenda per conglomerato finanziario, limitando nel contempo l'utilizzo di tali esenzioni. Tenendo conto delle direttive settoriali, la revisione dovrebbe inoltre considerare i conglomerati finanziari di importanza sistemica, le cui dimensioni, interconnessioni o complessità li rendono particolarmente vulnerabili. Tali conglomerati dovrebbero essere identificati per analogia con le norme in evoluzione del Consiglio per la stabilità finanziaria e del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. La Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di proporre un'azione normativa in questo ambito.
- (13) È opportuno garantire la coerenza fra gli obiettivi delle direttive 2002/87/CE e 2006/48/CE. La direttiva 2006/48/CE dovrebbe pertanto essere modificata per definire e includere le società di partecipazione finanziaria mista.
- (14) Il ripristino dei poteri al livello della società di partecipazione finanziaria mista implica che talune disposizioni delle direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE o 2009/138/CE si applichino simultaneamente a tale livello. Queste disposizioni possono essere equivalenti tra loro, soprattutto per quanto riguarda gli elementi

qualitativi delle procedure di riesame da parte delle autorità di vigilanza. Ad esempio, le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE prevedono identici requisiti di competenza e onorabilità per la gestione delle società di partecipazione. Per evitare sovrapposizioni tra tali disposizioni e assicurare l'efficacia della vigilanza sul livello più elevato, le autorità di vigilanza dovrebbero avere la facoltà di applicare una determinata disposizione soltanto una volta, rispettando nel contempo la disposizione equivalente in tutte le altre direttive applicabili. In mancanza di una formulazione identica, due disposizioni dovrebbero essere considerate equivalenti se sono simili nella sostanza, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio. Nel valutare l'equivalenza, le autorità di vigilanza dovrebbero verificare, nell'ambito dei collegi, se, con riferimento a ogni direttiva applicabile, l'ambito di applicazione sia coperto e gli obiettivi siano raggiunti, senza abbassare gli standard di vigilanza. Le valutazioni di equivalenza dovrebbero poter evolvere in base alle modifiche dei regimi e delle prassi di vigilanza e dovrebbero essere pertanto oggetto di una procedura aperta ed evolutiva. Tale procedura dovrebbe consentire soluzioni caso per caso, in modo da tenere conto di tutte le pertinenti caratteristiche di un determinato gruppo. È necessaria un'appropriata cooperazione in materia di vigilanza per assicurare la coerenza all'interno del quadro di vigilanza per un determinato gruppo e ottenere parità di condizioni tra tutti i conglomerati finanziari all'interno dell'Unione. A tale fine, le AEV, tramite il comitato congiunto, dovrebbero elaborare orientamenti finalizzati alla convergenza delle valutazioni di equivalenza e adoperarsi per l'emanazione di norme tecniche vincolanti.

- (15) Al fine di migliorare la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo alle modifiche tecniche della direttiva 2002/87/CE relative alle definizioni, all'adeguamento della terminologia e ai metodi di calcolo stabiliti dalla stessa direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (16) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, segnatamente il miglioramento della vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti della presente direttiva, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.



- (17) È pertanto opportuno modificare le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 98/78/CE

La direttiva 98/78/CE è così modificata:

- 1) l'articolo 1 è così modificato:

- a) la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j) società di partecipazione assicurativa mista: un'impresa madre che non sia un'impresa di assicurazione, un'impresa di assicurazione di un paese terzo, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di riassicurazione di un paese terzo, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, sempre che almeno una delle sue imprese figlie sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione;»

- b) è aggiunta la lettera seguente:

«m) società di partecipazione finanziaria mista: una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87/CE;»

- 2) all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre è una società di partecipazione assicurativa, una società di partecipazione finanziaria mista, o un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi è sottoposta a vigilanza supplementare secondo le modalità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e agli articoli 6, 8 e 10.»

- 3) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 2 bis

Livello di applicazione riguardo alle società di partecipazione finanziaria mista

1. Qualora una società di partecipazione finanziaria mista sia soggetta a una disposizione equivalente a norma della presente direttiva e della direttiva 2002/87/CE, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio, l'autorità competente per l'esercizio della vigilanza supplementare può, previa consultazione delle altre autorità competenti interessate, applicare a tale società di partecipazione finanziaria mista soltanto la disposizione pertinente della direttiva 2002/87/CE.

2. Qualora una società di partecipazione finanziaria mista sia soggetta a una disposizione equivalente a norma della presente direttiva e della direttiva 2006/48/CE, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio, l'autorità competente per l'esercizio della vigilanza supplementare può, di

comune accordo con l'autorità di vigilanza su base consolidata nel settore bancario e nel settore dei servizi di investimento, applicare soltanto la disposizione della direttiva del settore più importante quale determinato conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE.

3. L'autorità competente per l'esercizio della vigilanza supplementare informa l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) (ABE), e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (**) (AEAP), delle decisioni adottate a norma dei paragrafi 1 e 2. L'ABE, l'AEAP e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (***) elaborano, tramite il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (comitato congiunto), orientamenti finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza e mettono a punto progetti di norme tecniche di regolamentazione da sottoporre alla Commissione nei tre anni dall'adozione dei suddetti orientamenti.

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 rispettivamente del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(*) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(**) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

(***) GU L 331, del 15.12.2010, pag. 84.»

- 4) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'esercizio della vigilanza supplementare di cui all'articolo 2 non implica in alcun modo che le autorità competenti debbano esercitare una funzione di vigilanza sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, sulla società di partecipazione assicurativa, sulla società di partecipazione finanziaria mista o sulla società di partecipazione assicurativa mista considerate individualmente.»

- 5) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate in due o più Stati membri abbiano per impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa, la stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, la stessa società di partecipazione finanziaria mista o la stessa società di partecipazione assicurativa mista, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono accordarsi su quale di esse sarà preposta alla vigilanza supplementare.»



6) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Società di partecipazione assicurativa, società di partecipazione finanziaria mista, imprese di assicurazione di paesi terzi e imprese di riassicurazione di paesi terzi

1. Nel caso di cui all'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri esigono l'applicazione del metodo di vigilanza supplementare di cui all'allegato II. Sono incluse nel calcolo tutte le imprese partecipate dalla società di partecipazione assicurativa, dalla società di partecipazione finanziaria mista e dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo.

2. Se, in base al calcolo di cui al paragrafo 1, le autorità competenti giungono alla conclusione che la solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione figlia della società di partecipazione assicurativa, della società di partecipazione finanziaria mista o dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi è compromessa o rischia di esserlo, esse adottano gli opportuni provvedimenti a livello di tale impresa di assicurazione o di riassicurazione.»

7) gli allegati I e II sono modificati conformemente all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2002/87/CE

La direttiva 2002/87/CE è così modificata:

1) gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva disciplina la vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE, all'articolo 4 della direttiva 2002/83/CE (*), all'articolo 5 della direttiva 2004/39/CE (**), all'articolo 3 della direttiva 2005/68/CE (***), all'articolo 6 della direttiva 2006/48/CE (****), all'articolo 5 della direttiva 2009/65/CE (*****), all'articolo 14 della direttiva 2009/138/CE (*****) o agli articoli da 6 a 11 della direttiva 2011/61/UE (*****) e che appartengano a un conglomerato finanziario.

La presente direttiva modifica altresì le pertinenti norme settoriali applicabili alle imprese che sono regolamentate dalle direttive suindicate.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- 1) "ente creditizio": un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/48/CE;
- 2) "impresa di assicurazione": un'impresa di assicurazione ai sensi dell'articolo 13, punto 1, 2 o 3, della direttiva 2009/138/CE;

3) "impresa di investimento": un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE, comprese le imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (*****), o un'impresa avente la sede sociale in un paese terzo e che, se avesse la sede sociale all'interno dell'Unione, sarebbe soggetta ad autorizzazione a norma della direttiva 2004/39/CE;

4) "impresa regolamentata": un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, una società di gestione patrimoniale o un gestore di fondi di investimento alternativi;

5) "società di gestione patrimoniale": una società di gestione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE o un'impresa che ha la sede sociale in un paese terzo e che, se avesse la sede sociale all'interno dell'Unione, sarebbe soggetta ad autorizzazione a norma della stessa direttiva;

5 bis) "gestore di fondi di investimento alternativi": un gestore di fondi di investimento alternativi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e ab), della direttiva 2011/61/UE o un'impresa che ha la sede sociale in un paese terzo e che, se avesse la sede sociale all'interno dell'Unione, sarebbe soggetta ad autorizzazione a norma della stessa direttiva;

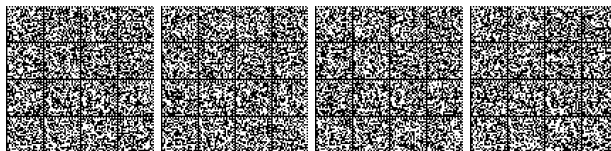
6) "impresa di riassicurazione": un'impresa di riassicurazione ai sensi dell'articolo 13, punto 4, 5 o 6, della direttiva 2009/138/CE o una società veicolo ai sensi dell'articolo 13, punto 26, della direttiva 2009/138/CE;

7) "norme settoriali": la normativa dell'Unione in materia di vigilanza prudenziale di imprese regolamentate, in particolare le direttive 2004/39/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/138/CE;

8) "settore finanziario": il settore composto da una o più delle imprese seguenti:

a) un ente creditizio, un ente finanziario o un'impresa di servizi ausiliari ai sensi dell'articolo 4, punto 1, 5 o 21, della direttiva 2006/48/CE (in prosieguo denominati collettivamente "settore bancario");

b) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 13, punto 1, 2, 4 o 5, o dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/138/CE (in prosieguo denominate collettivamente "settore assicurativo");



- c) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/49/CE (in prosieguo denominate collettivamente "settore dei servizi di investimento");
- 9) "impresa madre": un'impresa madre ai sensi dell'articolo 1 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati (*****), od ogni impresa che, a giudizio delle autorità competenti, eserciti effettivamente un'influenza dominante su un'altra impresa;
- 10) "impresa figlia": un'impresa figlia ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE od ogni impresa su cui un'impresa madre eserciti effettivamente, secondo le autorità competenti, un'influenza dominante od ogni filiazione di tale impresa figlia;
- 11) "partecipazione": una partecipazione ai sensi dell'articolo 17, prima frase, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (*****), oppure il fatto di detenere direttamente o indirettamente almeno il 20 % dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
- 12) "gruppo": un gruppo di imprese composto dall'impresa madre, dalle imprese figlie e dalle imprese in cui l'impresa madre o le sue imprese figlie detengono una partecipazione, o imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, ivi compresi eventuali sottogruppi delle stesse;
- 12 bis) "controllo": relazione tra un'impresa madre e un'impresa figlia di cui all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE o una relazione analoga tra una persona fisica o giuridica e un'impresa;
- 13) "stretti legami": situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da un controllo o una partecipazione o una situazione in cui due o più persone fisiche o giuridiche siano legate permanentemente alla stessa persona da un legame di controllo;
- 14) "conglomerato finanziario": un gruppo o sottogruppo a capo del quale vi sia un'impresa regolamentata ovvero del quale almeno una delle imprese figlie di tale gruppo o sottogruppo sia un'impresa regolamentata, e che soddisfi le seguenti condizioni:
- a) qualora a capo del gruppo o sottogruppo vi sia un'impresa regolamentata:
- i) tale impresa sia l'impresa madre di un'impresa del settore finanziario, un'impresa che detiene una partecipazione in un'impresa del settore finanziario o un'impresa legata a un'impresa del settore finanziario da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;
- ii) almeno una delle imprese del gruppo o sottogruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o dei servizi di investimento; e
- iii) le attività consolidate o aggregate delle imprese del gruppo o sottogruppo che operano nel settore assicurativo e delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi di investimento siano entrambe significative ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 o 3, della presente direttiva; ovvero
- b) qualora a capo del gruppo o sottogruppo non vi sia un'impresa regolamentata:
- i) le attività del gruppo o del sottogruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva;
- ii) almeno una delle imprese del gruppo o sottogruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o dei servizi di investimento; e
- iii) le attività consolidate o aggregate delle imprese del gruppo o sottogruppo che operano nel settore assicurativo e delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi di investimento siano entrambe significative ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 o 3, della presente direttiva;
- 15) "società di partecipazione finanziaria mista": un'impresa madre, diversa da un'impresa regolamentata, che insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia un'impresa regolamentata con sede sociale nell'Unione, e con altre imprese costituisca un conglomerato finanziario;
- 16) "autorità competenti": le autorità nazionali degli Stati membri preposte, in forza di legge o regolamento, all'esercizio della vigilanza sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione o riassicurazione, sulle imprese di investimento, sulle società di gestione patrimoniale o sui gestori di fondi d'investimento alternativi, sia a livello di singola impresa che a livello di gruppo;



- 17) "autorità competenti rilevanti":
- a) le autorità competenti degli Stati membri preposte all'esercizio della vigilanza settoriale a livello di gruppo su qualsiasi impresa regolamentata appartenente a un conglomerato finanziario, in particolare la capogruppo di un settore;
 - b) il coordinatore designato a norma dell'articolo 10, se diverso dalle autorità di cui alla lettera a);
 - c) altre autorità competenti interessate, se ritenuto necessario dalle autorità di cui alle lettere a) e b);
- 18) "operazioni intragruppo": tutte le operazioni con le quali le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario si affidano direttamente o indirettamente ad altre imprese dello stesso gruppo o a qualsiasi persona fisica o giuridica legata alle imprese appartenenti a quel gruppo da stretti legami per adempiere un'obbligazione, contrattuale o di altra natura, dietro pagamento o a titolo gratuito;
- 19) "concentrazione dei rischi": tutte le esposizioni con un rischio di perdita potenziale di portata tale da compromettere la solvibilità o la posizione finanziaria generale delle imprese regolamentate appartenenti al conglomerato finanziario; tali esposizioni possono essere dovute a rischio di credito/controparte, rischio di investimento, rischio assicurativo, rischio di mercato, altri rischi oppure a una combinazione o interazione di tali rischi.

Fino all'entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 21 bis, paragrafo 1, lettera b), il parere di cui al punto 17, lettera c), tiene conto, in particolare, della quota di mercato detenuta dalle imprese regolamentate del conglomerato finanziario in altri Stati membri, specie se essa supera il 5 %, e dell'importanza all'interno del conglomerato finanziario di qualsiasi impresa regolamentata che sia stabilita in un altro Stato membro.

- (*) Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1).
- (**) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).
- (***) Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).
- (****) Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1).
- (*****) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concer-

nente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(*****) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(*****) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

(*****) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

(*****) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

(*****) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.;

2) l'articolo 3 è così modificato:

a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

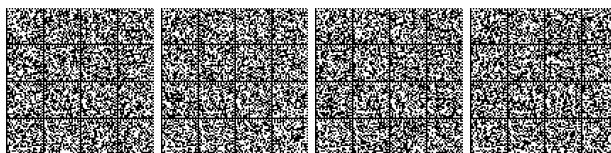
«1. Si considera che le attività di un gruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, lettera b), punto i), se il rapporto tra il totale dello stato patrimoniale delle imprese regolamentate e non regolamentate, operanti nel settore finanziario e appartenenti al gruppo e il totale dello stato patrimoniale del gruppo nel suo complesso è superiore a un coefficiente del 40 %.

2. Si considera che le attività svolte nei diversi settori finanziari siano significative, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, lettera a), punto iii), o lettera b), punto iii), se per ciascun settore finanziario il valore medio del rapporto tra il totale dello stato patrimoniale di quel settore finanziario e il totale dello stato patrimoniale delle imprese del settore finanziario appartenenti al gruppo e del rapporto tra i requisiti di solvibilità del medesimo settore finanziario e il totale dei requisiti di solvibilità delle predette imprese del settore finanziario appartenenti al gruppo è superiore a un coefficiente del 10 %.

Ai fini della presente direttiva, il settore finanziario di minori dimensioni di un conglomerato finanziario è il settore con il valore medio più basso e il settore finanziario più importante di un conglomerato finanziario è il settore con il valore medio più alto. Ai fini del calcolo del valore medio e della valutazione del settore finanziario di minori dimensioni e di quello più importante, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente.

Le società di gestione patrimoniale si aggiungono al settore a cui appartengono all'interno del gruppo; ove non appartengano esclusivamente ad un settore, si aggiungono al settore finanziario di minori dimensioni.

I gestori di fondi di investimento alternativi si aggiungono al settore a cui appartengono all'interno del gruppo; ove non appartengano esclusivamente a un settore, si aggiungono al settore finanziario di minori dimensioni.



3. Le attività svolte nei diversi settori si presume siano significative ai sensi dell'articolo 2, punto 14, lettera a), punto iii), o punto 14, lettera b), punto iii), anche qualora il totale dello stato patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni all'interno del gruppo superi 6 miliardi di EUR.

Se il gruppo non raggiunge la soglia di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le autorità competenti rilevanti possono decidere di comune accordo di non considerare il gruppo un conglomerato finanziario, o anche di non applicare le disposizioni degli articoli 7, 8 o 9, se ritengono che l'inclusione del gruppo nel campo di applicazione della presente direttiva o l'applicazione di dette disposizioni non sia necessaria o sia inopportuna o fuorviante rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare.

Le decisioni prese conformemente al presente paragrafo sono notificate alle altre autorità competenti e, salvo in circostanze eccezionali, sono rese pubbliche dalle autorità competenti.

3 bis. Se il gruppo raggiunge la soglia di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ma il settore di minori dimensioni non supera 6 miliardi di EUR, le autorità competenti rilevanti possono decidere di comune accordo di non considerare il gruppo un conglomerato finanziario, o anche di non applicare le disposizioni degli articoli 7, 8 o 9, se ritengono che l'inclusione del gruppo nel campo di applicazione della presente direttiva o l'applicazione di dette disposizioni non sia necessaria o sia inopportuna o fuorviante rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare.

Le decisioni prese conformemente al presente paragrafo sono notificate alle altre autorità competenti e, salvo in circostanze eccezionali, sono rese pubbliche dalle autorità competenti.»

b) il paragrafo 4 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) escludere un'impresa dal calcolo dei coefficienti, nei casi contemplati all'articolo 6, paragrafo 5, a meno che l'impresa non si sia trasferita da uno Stato membro in un paese terzo e vi siano elementi che inducano a ritenere che l'impresa abbia cambiato ubicazione per eludere la regolamentazione.»

ii) è aggiunta la lettera seguente:

«c) escludere una o più partecipazioni nel settore di minori dimensioni ove tali partecipazioni siano decisive per l'identificazione di un conglomerato finanziario e considerate nel loro insieme siano di interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare.»

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, le autorità competenti rilevanti possono, in casi eccezionali e di comune accordo, sostituire il criterio basato sul

totale dello stato patrimoniale con uno o più dei seguenti parametri, o anche aggiungere uno o più di tali parametri, qualora ritengano che essi abbiano particolare rilevanza ai fini della vigilanza supplementare di cui alla presente direttiva: struttura dei redditi, attività fuori bilancio, patrimonio totale gestito.»

d) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«8. L'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) (ABE), l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (**) (AEAP) e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (***) (AESFEM) (in prosieguo denominate collettivamente «AEV») emanano, tramite il comitato congiunto delle AEV (comitato congiunto), orientamenti comuni finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l'applicazione dei paragrafi 2, 3, 3 bis, 4 e 5 del presente articolo.

9. Le autorità competenti riesaminano con periodicità annuale i casi di esclusione dall'applicazione della vigilanza supplementare e rivedono i criteri quantitativi enunciati nel presente articolo e le analisi basate sul rischio applicate ai gruppi finanziari.

(*) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(**) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

(***) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.»

3) l'articolo 4 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«A tal fine:

— le autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo cooperano strettamente,

— un'autorità competente la quale sia del parere che un'impresa regolamentata da essa autorizzata appartenga a un gruppo che potrebbe costituire un conglomerato finanziario non ancora individuato in virtù della presente direttiva comunica tale parere alle altre autorità competenti interessate e al comitato congiunto.»

b) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il coordinatore informa altresì le autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo, le autorità competenti dello Stato membro nel quale la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale e il comitato congiunto.»



c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il comitato congiunto pubblica e aggiorna sul proprio sito web l'elenco dei conglomerati finanziari definiti a norma dell'articolo 2, punto 14. Tali informazioni sono accessibili tramite un collegamento ipertestuale presente sul sito web di ciascuna delle AEV.

Il nome di ciascuna impresa regolamentata di cui all'articolo 1 facente parte di un conglomerato finanziario è inserito in un elenco, che il comitato congiunto pubblica e aggiorna sul proprio sito web.»

4) l'articolo 5 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) le imprese regolamentate la cui impresa madre sia una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale nell'Unione;»

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ogni impresa regolamentata, non soggetta a vigilanza supplementare ai sensi del paragrafo 2, la cui impresa madre sia un'impresa regolamentata o una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale in un paese terzo è assoggettata a vigilanza supplementare a livello di conglomerato finanziario, nei limiti e nei modi previsti all'articolo 18.»

c) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per l'esercizio di tale vigilanza supplementare occorre che almeno una delle imprese sia un'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 1 e che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 14, lettera a), punto ii), o punto 14, lettera b), punto ii), e all'articolo 2, paragrafo 14, lettera a), punto iii), o punto 14, lettera b), punto iii). Le autorità competenti rilevanti decidono avendo riguardo agli obiettivi della vigilanza supplementare fissati dalla presente direttiva.»

5) all'articolo 6, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Ai fini del calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale di cui al paragrafo 2, primo comma, le seguenti imprese sono incluse nell'ambito della vigilanza supplementare in conformità dell'allegato I:

- a) un ente creditizio, un ente finanziario o un'impresa di servizi ausiliari;
- b) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa;
- c) un'impresa di investimento;
- d) una società di partecipazione finanziaria mista.

4. Nel calcolare i requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare per un conglomerato finanziario applicando

il metodo 1 (consolidamento contabile), di cui all'allegato I della presente direttiva, i fondi propri e i requisiti di solvibilità delle imprese del gruppo sono calcolati sulla base delle rispettive norme settoriali in materia di forma e portata del consolidamento, in particolare ai sensi degli articoli 133 e 134 della direttiva 2006/48/CE e dell'articolo 221 della direttiva 2009/138/CE.

Qualora si applichi il metodo 2 (deduzione e aggregazione), di cui all'allegato I, il calcolo tiene conto della quota proporzionale del capitale sottoscritto detenuta direttamente o indirettamente dall'impresa madre o da un'impresa che detiene una partecipazione in un'altra impresa del gruppo.»

6) l'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. In attesa di un ulteriore coordinamento della normativa dell'Unione, gli Stati membri possono fissare limiti quantitativi, consentire alle proprie autorità competenti di fissare limiti quantitativi oppure adottare altre misure di vigilanza che permettano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare, riguardo a qualsiasi concentrazione dei rischi a livello di conglomerato finanziario.»

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Le AEV emanano, tramite il comitato congiunto, orientamenti comuni finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l'applicazione della vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi come disposto dai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo. Al fine di evitare duplicazioni, gli orientamenti assicurano l'allineamento dell'applicazione degli strumenti di vigilanza previsti nel presente articolo all'applicazione degli articoli da 106 a 118 della direttiva 2006/48/CE e dell'articolo 244 della direttiva 2009/138/CE. Esse emanano orientamenti comuni specifici sull'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo alle partecipazioni del conglomerato finanziario nei casi in cui le disposizioni del diritto societario nazionale impediscano l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, della presente direttiva.»

7) l'articolo 8 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. In attesa di un ulteriore coordinamento della normativa dell'Unione, gli Stati membri possono fissare limiti quantitativi e requisiti qualitativi, consentire alle proprie autorità competenti di fissare limiti quantitativi o requisiti qualitativi oppure disporre altre misure di vigilanza che permettano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare, riguardo alle operazioni intra-gruppo di imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario.»



b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Le AEV emanano, tramite il comitato congiunto, orientamenti comuni finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l'applicazione della vigilanza supplementare sulle operazioni intra-gruppo come disposto dai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo. Al fine di evitare duplicazioni, gli orientamenti assicurano l'allineamento dell'applicazione degli strumenti di vigilanza previsti nel presente articolo all'applicazione dell'articolo 245 della direttiva 2009/138/CE. Esse emanano orientamenti comuni specifici sull'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo alle partecipazioni del conglomerato finanziario nei casi in cui le disposizioni del diritto societario nazionale impediscano l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, della presente direttiva.»

8) l'articolo 9 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli Stati membri provvedono affinché in ciascuna delle imprese incluse nel campo d'applicazione della vigilanza supplementare in applicazione dell'articolo 5 siano istituiti adeguati meccanismi di controllo interno in grado di elaborare i dati e le informazioni pertinenti per l'esercizio della vigilanza supplementare.

Gli Stati membri prescrivono che le imprese regolamentate, a livello di conglomerato finanziario, forniscano periodicamente all'autorità competente informazioni relative alla propria forma giuridica e struttura di governo societario e organizzativa, incluse tutte le imprese regolamentate, le imprese figlie non regolamentate e le agenzie significative.

Gli Stati membri prescrivono che le imprese regolamentate, a livello di conglomerato finanziario, rendano pubbliche annualmente, in forma integrale o tramite riferimento a informazioni equivalenti, una descrizione della propria forma giuridica e della propria struttura di governo societario e organizzativa.»

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. Le autorità competenti allineano l'applicazione della vigilanza supplementare sui meccanismi di controllo interno e sulle procedure di gestione del rischio di cui al presente articolo alle procedure di riesame delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 124 della direttiva 2006/48/CE e all'articolo 248 della direttiva 2009/138/CE. A tal fine, le AEV emanano, tramite il comitato congiunto, orientamenti comuni finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l'applicazione della vigilanza supplementare sui meccanismi di controllo interno e sulle procedure di gestione del rischio di cui al presente articolo, nonché volti a garantire la coerenza con le procedure di riesame delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 124 della direttiva 2006/48/CE e all'articolo 248 della direttiva 2009/138/CE. Esse emanano orientamenti comuni

specifici sull'applicazione del presente articolo alle partecipazioni del conglomerato finanziario nei casi in cui le disposizioni del diritto societario nazionale impediscano l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, della presente direttiva.»

9) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 9 ter

Prove di stress

1. Gli Stati membri possono prevedere che il coordinatore assicuri la periodica effettuazione di opportune prove di stress sui conglomerati finanziari. Essi prevedono che le autorità competenti rilevanti cooperino pienamente con il coordinatore.

2. Ai fini delle prove di stress a livello dell'Unione, le AEV possono, tramite il comitato congiunto e in cooperazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico istituito con il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (*), sviluppare parametri supplementari che tengano conto dei rischi specifici associati ai conglomerati finanziari, a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010. Il coordinatore comunica i risultati delle prove di stress al comitato congiunto.

(*) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.»

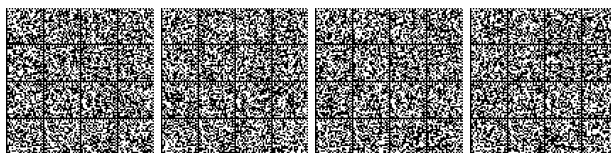
10) all'articolo 10, paragrafo 2, la lettera b) è così modificata:

a) al punto ii), il primo comma è sostituito dal seguente:

«ii) qualora più imprese regolamentate con sede sociale nell'Unione abbiano come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria mista e una di tali imprese abbia ricevuto l'autorizzazione nello Stato membro in cui ha la sede principale la società di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente preposta alla vigilanza dell'impresa regolamentata autorizzata in tale Stato membro;»

b) il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii) qualora più imprese regolamentate con sede sociale nell'Unione abbiano come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria mista e nessuna di tali imprese abbia ricevuto l'autorizzazione nello Stato membro in cui ha la sede principale la società di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione all'impresa regolamentata che presenta il totale dello stato patrimoniale più elevato nel settore finanziario più importante;»



11) l'articolo 11 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Fatta salva la possibilità di delegare specifiche competenze e responsabilità in materia di vigilanza stabilite dagli atti legislativi dell'Unione, la presenza di un coordinatore con compiti specifici in materia di vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario non pregiudica i compiti e le responsabilità attribuiti alle autorità competenti ai sensi delle norme settoriali.»

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. La collaborazione richiesta ai sensi della presente sezione e l'esercizio dei compiti elencati ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e all'articolo 12 e, fatti salvi i requisiti di riservatezza e compatibilità con la legislazione dell'Unione, il grado adeguato di coordinamento e collaborazione con le autorità di vigilanza competenti di paesi terzi, laddove appropriato, sono assicurati tramite collegi istituiti ai sensi dell'articolo 131 bis della direttiva 2006/48/CE o dell'articolo 248, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE.

Gli accordi di coordinamento di cui al paragrafo 1, secondo comma, sono rispecchiati separatamente in accordi scritti di coordinamento conclusi ai sensi dell'articolo 131 della direttiva 2006/48/CE o dell'articolo 248 della direttiva 2009/138/CE. Il coordinatore, in qualità di presidente di un collegio istituito ai sensi dell'articolo 131 bis della direttiva 2006/48/CE o dell'articolo 248, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, decide quali altre autorità competenti partecipino alle riunioni o alle attività del collegio.»

12) all'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'identificazione della forma giuridica e della struttura di governo societario e organizzativa del gruppo, incluse tutte le imprese regolamentate, le imprese figlie non regolamentate e le succursali significative appartenenti al conglomerato finanziario, i titolari di partecipazioni qualificate a livello dell'impresa madre capogruppo, nonché le autorità competenti delle imprese regolamentate nel gruppo;»

13) all'articolo 12 bis è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. I coordinatori forniscono al comitato congiunto le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4, e all'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, lettera a). Il comitato congiunto mette a disposizione delle autorità competenti le informazioni relative alla forma giuridica e alla struttura di governo societario e organizzativa dei conglomerati finanziari.»

14) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 12 ter

Orientamenti comuni

1. Le AEV, tramite il comitato congiunto, elaborano orientamenti comuni sulle modalità di conduzione, da parte dell'autorità competente, delle valutazioni basate sul rischio applicabili ai conglomerati finanziari. Tali orientamenti assicurano, in particolare, che le valutazioni basate sul rischio includano appositi strumenti atti a garantire la possibilità di valutare i rischi di gruppo cui sono esposti i conglomerati finanziari.

2. Le AEV emanano, tramite il comitato congiunto, orientamenti comuni finalizzati a elaborare prassi di vigilanza che permettano alla vigilanza supplementare delle società di partecipazione finanziaria mista di integrare opportunamente, a seconda dei casi, la vigilanza di gruppo ai sensi delle direttive 98/78/CE e 2009/138/CE o la vigilanza su base consolidata ai sensi della direttiva 2006/48/CE. Gli orientamenti permettono all'azione di vigilanza di comprendere tutti i pertinenti rischi eliminando al tempo stesso la possibilità di duplicazioni di vigilanza e prudenziali.»

15) l'articolo 18 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Imprese madri in un paese terzo»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le autorità competenti possono applicare altri metodi idonei a garantire un'adeguata vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario. Tali metodi sono approvati dal coordinatore, previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti. In particolare, le autorità competenti possono disporre la costituzione di una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale nell'Unione e possono applicare la presente direttiva alle imprese regolamentate appartenenti al conglomerato finanziario facenti capo a tale società di partecipazione. Le autorità competenti garantiscono che tali metodi conseguano l'obiettivo di vigilanza supplementare fissato dalla presente direttiva e li comunicano alle altre autorità competenti interessate e alla Commissione.»

16) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi

L'articolo 39, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/48/CE, l'articolo 10 bis della direttiva 98/78/CE e l'articolo 264 della direttiva 2009/138/CE si applicano mutatis mutandis alla negoziazione di accordi con uno o più paesi terzi in merito alle modalità di esercizio della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario.»



17) il titolo del capo III è sostituito dal seguente:

«ATTI DELEGATI E MISURE DI ESECUZIONE»;

18) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

Poteri conferiti alla Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 *quater* riguardo alle modifiche tecniche da apportare alla presente direttiva nei seguenti settori:

- a) formulazione più precisa delle definizioni di cui all'articolo 2, al fine di tener conto, nell'applicazione della presente direttiva, dell'evoluzione dei mercati finanziari;
- b) adeguamento della terminologia e formulazione delle definizioni della presente direttiva in conformità degli atti successivi dell'Unione concernenti le imprese regolamentate e le materie connesse;
- c) definizione più precisa dei metodi di calcolo di cui all'allegato I, per tener conto degli sviluppi sui mercati finanziari e in materia di tecniche prudenziali.

Tali misure non includono l'oggetto del potere delegato e conferito alla Commissione con riferimento agli elementi elencati all'articolo 21 *bis*.»;

19) all'articolo 21, i paragrafi 2, 3 e 5 sono soppressi;

20) l'articolo 21 *bis* è così modificato:

- a) al paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la lettera seguente:

«d) l'articolo 6, paragrafo 2, per garantire l'uniformità del formato (con istruzioni) e determinare la frequenza e, ove opportuno, le date per la trasmissione.»;
- b) è inserito il paragrafo seguente:

«1 *bis*. Al fine di garantire un'applicazione uniforme degli articoli 2, 7 e 8 e dell'allegato II, le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per fornire una formulazione più precisa delle definizioni di cui all'articolo 2 e per coordinare le disposizioni adottate a norma degli articoli 7 e 8 e dell'allegato II.

Il comitato congiunto presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2015.

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 rispettivamente dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.»;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Entro due anni dall'adozione di norme tecniche di attuazione conformemente al paragrafo 2 *bis*, gli Stati membri impongono un formato uniforme, determinano la frequenza e le date per la notifica dei calcoli di cui al presente articolo.»;

21) al capo III sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 21 *ter*

Orientamenti comuni

Le AEV emanano, tramite il comitato congiunto, gli orientamenti comuni di cui all'articolo 3, paragrafo 8, all'articolo 7, paragrafo 5, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 9, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 1, terzo comma, all'articolo 12 *ter* e all'articolo 21, paragrafo 4, secondo la procedura di cui all'articolo 56 rispettivamente dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

Articolo 21 *quater*

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. La delega di potere di cui all'articolo 20 è conferita alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 9 dicembre 2011. La Commissione elabora una relazione sul potere delegato al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificato. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio ha sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;



22) all'articolo 30, il primo comma è sostituito dal seguente:

«In attesa di un ulteriore coordinamento delle norme settoriali, gli Stati membri dispongono l'inclusione delle società di gestione patrimoniale:

- a) nell'ambito di applicazione della vigilanza su base consolidata degli enti creditizi e delle imprese di investimento o nell'ambito di applicazione della vigilanza supplementare delle imprese di assicurazione appartenenti a un gruppo assicurativo;
- b) qualora il gruppo sia un conglomerato finanziario, nell'ambito di applicazione della vigilanza supplementare ai sensi della presente direttiva; e
- c) nell'ambito della procedura di identificazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.»;

23) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 30 bis

Gestori di fondi di investimento alternativi

1. In attesa di un ulteriore coordinamento delle norme settoriali, gli Stati membri dispongono l'inclusione dei gestori di fondi di investimento alternativi:

- a) nell'ambito di applicazione della vigilanza su base consolidata degli enti creditizi e delle imprese di investimento o nell'ambito di applicazione della vigilanza supplementare delle imprese di assicurazione appartenenti a un gruppo assicurativo;
- b) qualora il gruppo sia un conglomerato finanziario, nell'ambito di applicazione della vigilanza supplementare ai sensi della presente direttiva; e
- c) nella procedura di identificazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri determinano o incaricano le loro autorità competenti di determinare in base a quali norme settoriali (settore bancario, settore assicurativo o settore dei servizi d'investimento) i gestori di fondi di investimento alternativi sono inclusi nella vigilanza su base consolidata o nella vigilanza supplementare di cui al paragrafo 1, lettera a). Ai fini del presente paragrafo, le pertinenti norme settoriali concernenti forma e portata dell'inclusione degli enti finanziari si applicano mutatis mutandis ai gestori di fondi di investimento alternativi. Ai fini della vigilanza supplementare di cui al paragrafo 1, lettera b), il gestore di fondi di investimento alternativi è trattato come appartenente al settore in cui è incluso in virtù del paragrafo 1, lettera a).

Qualora un gestore di fondi di investimento alternativi faccia parte di un conglomerato finanziario, ogni riferimento a imprese regolamentate e ad autorità competenti e autorità competenti rilevanti si intende pertanto, ai fini della presente direttiva, come comprendente, rispettiva-

mente, i gestori di fondi di investimento alternativi e le autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza su detti gestori. Ciò vale, mutatis mutandis, con riferimento ai gruppi di cui al paragrafo 1, lettera a).»;

24) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

Modifiche della direttiva 2006/48/CE

La direttiva 2006/48/CE è così modificata:

1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'articolo 39 e gli articoli da 124 a 143 si applicano alle società di partecipazione finanziaria, alle società di partecipazione finanziaria mista e alle società di partecipazione mista con sede nell'Unione.»;

2) l'articolo 4 è così modificato:

a) i punti da 14 a 17 sono sostituiti dai seguenti:

«14) “ente creditizio impresa madre in uno Stato membro”: un ente creditizio che ha come filiazione un ente creditizio o un ente finanziario o detiene una partecipazione in detti enti e non è a sua volta filiazione di un altro ente creditizio autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria mista stabilita nello stesso Stato membro;

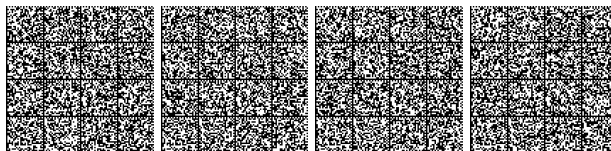
15) “società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro”: società di partecipazione finanziaria che non sia a sua volta filiazione di un ente creditizio autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista stabilita nello stesso Stato membro;

15 bis) “società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro”: società di partecipazione finanziaria mista che non sia a sua volta filiazione di un ente creditizio autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista stabilita nello stesso Stato membro;

16) “ente creditizio impresa madre nell'UE”: ente creditizio impresa madre in uno Stato membro che non sia filiazione di un altro ente creditizio autorizzato in uno qualsiasi degli Stati membri o di una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista stabilita in uno qualsiasi degli Stati membri;



- 17) "società di partecipazione finanziaria madre nell'UE": una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro che non sia filiazione di un ente creditizio autorizzato in uno qualsiasi degli Stati membri o di un'altra società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista stabilita in uno qualsiasi degli Stati membri;
- 17 bis) "società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE": una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro che non sia filiazione di un ente creditizio autorizzato in uno qualsiasi degli Stati membri o di un'altra società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista stabilita in uno qualsiasi degli Stati membri;
- b) è inserito il punto seguente:
- «19 bis) "società di partecipazione finanziaria mista": una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87/CE;»
- c) il punto 48 è sostituito dal seguente:
- «48) "autorità di vigilanza su base consolidata": l'autorità competente responsabile dell'esercizio della vigilanza su base consolidata degli enti creditizi imprese madri nell'UE e degli enti creditizi controllati da società di partecipazione finanziaria madri nell'UE o società di partecipazione finanziaria mista madri nell'UE;»
- 3) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
- «Articolo 14
- Ogni autorizzazione è notificata all'ABE. La ragione sociale di ogni ente creditizio a cui è stata concessa l'autorizzazione è iscritta in un elenco, che l'ABE pubblica e mantiene aggiornato sul suo sito web. L'autorità competente incaricata della vigilanza su base consolidata fornisce alle autorità competenti interessate e all'ABE tutte le informazioni concernenti il gruppo bancario in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3, dell'articolo 22, paragrafo 1, e dell'articolo 73, paragrafo 3, in particolare per quanto concerne la forma giuridica e la struttura di governo societario e organizzativa del gruppo.»;
- 4) l'articolo 39 è così modificato:
- a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) enti creditizi stabiliti in un paese terzo la cui impresa madre, che sia un ente creditizio o una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, abbia sede nell'Unione.»;
- b) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) da un lato, per le autorità competenti degli Stati membri, di ottenere le informazioni necessarie alla vigilanza, in base alla situazione finanziaria consolidata, di un ente creditizio, di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista che sono situati nell'Unione e hanno come filiazione un ente creditizio o un ente finanziario situato in un paese terzo, o detengono una partecipazione in tali enti;»
- 5) all'articolo 69, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Gli Stati membri possono avvalersi della facoltà prevista al paragrafo 1 nel caso in cui l'impresa madre sia una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista stabilita nello stesso Stato membro dell'ente creditizio, a condizione che sia soggetta alla stessa vigilanza applicabile agli enti creditizi e in particolare alle disposizioni dell'articolo 71, paragrafo 1.»;
- 6) all'articolo 71, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Fatti salvi gli articoli 68, 69 e 70, gli enti creditizi controllati da una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro o da una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro rispettano, nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 133, gli obblighi di cui agli articoli 75, 120, 123 e alla sezione 5, sulla base della situazione finanziaria consolidata della società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista.
- Qualora la società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, o la società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro, controlli più di un ente creditizio, il primo comma si applica solo all'ente creditizio soggetto alla vigilanza su base consolidata conformemente agli articoli 125 e 126.»;
- 7) all'articolo 72, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Gli enti creditizi controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE rispettano gli obblighi di cui al capo 5 sulla base della situazione finanziaria consolidata di tale società di partecipazione finanziaria o di tale società di partecipazione finanziaria mista.
- Le filiazioni significative di società di partecipazione finanziaria madri nell'UE o di società di partecipazione finanziaria mista madri nell'UE pubblicano le informazioni specificate nell'allegato XII, parte 1, punto 5, su base individuale o subconsolidata.»;
- 8) è inserito l'articolo seguente:
- «Articolo 72 bis
1. Qualora una società di partecipazione finanziaria mista sia soggetta a disposizioni equivalenti contenute nella presente direttiva e nella direttiva 2002/87/CE, in particolare per quanto riguarda la vigilanza basata sul rischio, l'autorità di vigilanza su base consolidata può decidere, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza competenti per la vigilanza sulle imprese figlie, di applicare alla società di partecipazione finanziaria mista soltanto la pertinente disposizione della direttiva 2002/87/CE.



2. Qualora una società di partecipazione finanziaria mista sia soggetta a disposizioni equivalenti contenute nella presente direttiva e nella direttiva 2009/138/CE, in particolare per quanto riguarda la vigilanza basata sul rischio, l'autorità di vigilanza su base consolidata può decidere, d'intesa con l'autorità di vigilanza del gruppo per il settore assicurativo, di applicare alla società di partecipazione finanziaria mista soltanto la disposizione della direttiva riguardante il settore finanziario più importante quale definito all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE.

3. L'autorità di vigilanza su base consolidata informa l'ABE e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) (AEAP) delle decisioni adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. L'ABE, l'AEAP e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (**) (AESFEM), elaborano, tramite il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (comitato congiunto), orientamenti finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza e mettono a punto progetti di norme tecniche di regolamentazione, da sottoporre alla Commissione nei tre anni dall'adozione degli orientamenti.

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 rispettivamente dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

(*) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

(**) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.»

9) all'articolo 73, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le autorità competenti impongono agli enti creditizi che sono filiazioni di soddisfare i requisiti di cui agli articoli 75, 120, 123 e alla sezione 5 della presente direttiva su base subconsolidata qualora tali enti creditizi, ovvero l'impresa madre se si tratta di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista, abbiano come filiazione stabilita in un paese terzo un ente creditizio, un ente finanziario o una società di gestione patrimoniale secondo la definizione dell'articolo 2, punto 5, della direttiva 2002/87/CE, oppure vi detengano una partecipazione.»

10) all'articolo 80, paragrafo 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la controparte sia un ente o una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, un ente finanziario, una società di gestione patrimoniale o un'impresa di servizi ausiliari cui si applicano opportuni requisiti prudenziali;»

11) l'articolo 84 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora un ente creditizio impresa madre nell'UE e le sue filiazioni, una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE e le sue filiazioni o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE e le sue filiazioni utilizzino il metodo IRB su base unificata, le autorità competenti possono consentire che i requisiti minimi di cui all'allegato VII, parte 4, siano rispettati dall'impresa madre e dalle sue filiazioni considerate congiuntamente.»

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Qualora il metodo IRB debba essere utilizzato da un ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni, o da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE e dalle sue filiazioni, ovvero da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE e dalle sue filiazioni, le autorità competenti preposte alla vigilanza dei diversi soggetti giuridici collaborano strettamente come disposto dagli articoli da 129 a 132.»

12) all'articolo 89, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) per le esposizioni di un ente creditizio verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o una filiazione della sua impresa madre, purché la controparte sia un ente o una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, un ente finanziario, una società di gestione patrimoniale o un'impresa di servizi ausiliari soggetta ad opportuni requisiti prudenziali oppure un'impresa legata da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, e per le esposizioni tra enti creditizi che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 80, paragrafo 8;»

13) all'articolo 105, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Quando un metodo avanzato di misurazione è destinato a essere utilizzato da un ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni ovvero dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, le autorità competenti preposte alla vigilanza dei diversi soggetti giuridici collaborano strettamente come disposto dagli articoli da 129 a 132. La domanda di utilizzazione include gli elementi elencati nell'allegato X, parte 3.

4. Quando un ente creditizio impresa madre nell'UE e le sue filiazioni ovvero le filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE utilizzano un metodo avanzato di misurazione su base unificata, le autorità competenti possono permettere che i criteri di idoneità definiti nell'allegato X, parte 3, siano soddisfatti dall'impresa madre e dalle sue filiazioni considerate congiuntamente.»



- 14) all'articolo 122 *bis*, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando un ente creditizio impresa madre nell'UE, una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, ovvero una delle controllate, in qualità di cedente o promotore, procede alla cartolarizzazione di esposizioni di vari enti creditizi, imprese di investimento o altri enti finanziari che rientrino nell'ambito della vigilanza su base consolidata, il requisito di cui al paragrafo 1 può essere soddisfatto sulla base della situazione consolidata dell'ente creditizio impresa madre nell'UE, della società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o della società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE collegata. Il presente paragrafo si applica solo nel caso in cui enti creditizi, imprese di investimento o enti finanziari che hanno dato origine alle esposizioni cartolarizzate si siano impegnati a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 6 e a fornire tempestivamente al cedente o promotore e all'ente creditizio impresa madre nell'UE, alla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o alla società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE le informazioni necessarie per soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 7.»;

- 15) all'articolo 125, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se l'impresa madre di un ente creditizio è una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro, una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che hanno rilasciato a tale ente creditizio l'autorizzazione di cui all'articolo 6.»;

- 16) l'articolo 126 è sostituito dal seguente:

«Articolo 126

1. Quando enti creditizi autorizzati in più di uno Stato membro hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, la stessa società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro, la stessa società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o la stessa società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti dell'ente creditizio autorizzato nello Stato membro ove è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.

Quando le imprese madri di enti creditizi autorizzati in più di uno Stato membro comprendono più società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede in diversi Stati membri e vi è un ente creditizio in ciascuno di tali Stati, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall'autorità competente dell'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato.

2. Quando più enti creditizi autorizzati nell'Unione hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria o la stessa società di partecipazione finanziaria mista e nessuno di tali enti creditizi è stato autorizzato nello Stato membro nel quale è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione

finanziaria mista, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall'autorità competente che ha autorizzato l'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato, il quale è considerato, ai fini della presente direttiva, come l'ente creditizio controllato da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE.

3. In casi particolari, in cui l'applicazione dei criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 risultasse inappropriata tenuto conto degli enti creditizi di cui trattasi e dell'importanza relativa delle loro attività nei vari paesi, le autorità competenti possono, di comune accordo, derogare a tali criteri e nominare un'altra autorità competente per l'esercizio della vigilanza su base consolidata. Prima di concordare su tale deroga, le autorità competenti danno l'opportunità di pronunciarsi, a seconda dei casi, all'ente creditizio impresa madre nell'UE, alla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, alla società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE ovvero all'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato.

4. Le autorità competenti notificano alla Commissione e all'ABE qualsiasi accordo concluso ai sensi del paragrafo 3.;

- 17) l'articolo 127 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti che si rendano necessari per includere le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista nella vigilanza su base consolidata. Fatto salvo l'articolo 135, il consolidamento della situazione finanziaria della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista non implica in alcun modo che le autorità competenti siano tenute a esercitare una funzione di vigilanza sulla società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista individualmente considerata.»;

- b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri provvedono a che le loro autorità competenti incaricate di esercitare la vigilanza su base consolidata possano chiedere le informazioni di cui all'articolo 137 alle filiazioni di un ente creditizio, di una società di partecipazione finanziaria ovvero di una società di partecipazione finanziaria mista non compresi nella sfera della vigilanza su base consolidata. In tal caso si applicano le procedure di trasmissione e di verifica delle informazioni previste in tale articolo.»;

- 18) l'articolo 129 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, primo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. In aggiunta agli obblighi imposti dalla presente direttiva, l'autorità competente preposta all'esercizio della vigilanza su base consolidata di enti creditizi imprese madri nell'UE e di enti creditizi controllati da società di partecipazione finanziaria madri nell'UE o da società di partecipazione finanziaria mista madri nell'UE esegue i compiti seguenti:»;



b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2. Quando una domanda per l'ottenimento di un'autorizzazione di cui rispettivamente all'articolo 84, paragrafo 1, all'articolo 87, paragrafo 9, e all'articolo 105, nonché all'allegato III, parte 6, è presentata da un ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni o congiuntamente dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, le autorità competenti decidono di comune accordo, dopo essersi ampiamente consultate, se concedere l'autorizzazione richiesta e a quali condizioni subordinare eventualmente tale autorizzazione.»;

c) il paragrafo 3 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

«3. L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti di uno Stato membro responsabili della vigilanza delle filiazioni di un ente creditizio impresa madre nell'UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE fanno tutto quanto in loro potere per pervenire a una decisione congiunta sull'applicazione degli articoli 123 e 124 per determinare l'adeguatezza del livello consolidato di fondi propri detenuti dal gruppo in rapporto alla sua situazione finanziaria e al suo profilo di rischio e il livello necessario di fondi propri ai fini dell'applicazione dell'articolo 136, paragrafo 2, ad ogni impresa del gruppo bancario e su base consolidata.»;

ii) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Le rispettive autorità competenti responsabili della vigilanza delle filiazioni di un ente creditizio impresa madre nell'UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE adottano la decisione sull'applicazione degli articoli 123 e 124 e dell'articolo 136, paragrafo 2, su base individuale o subconsolidata, dopo aver debitamente preso in considerazione i pareri e le riserve formulati dall'autorità di vigilanza su base consolidata. Se, al termine del periodo di quattro mesi, una delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti rinviando la loro decisione, attendono la decisione che l'ABE può adottare ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del suddetto regolamento e adottano una decisione in conformità della decisione dell'ABE. Si ritiene che il periodo di quattro mesi equivalga al periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non è rinviato all'ABE dopo il periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.»;

iii) il nono comma è sostituito dal seguente:

«La decisione congiunta di cui al primo comma e ogni decisione adottata in assenza di una decisione congiunta ai sensi del quarto e quinto comma sono aggiornate su base annuale o, in circostanze eccezionali, quando un'autorità competente responsabile della vigilanza delle filiazioni di un ente creditizio impresa madre nell'UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE presenta all'autorità di vigilanza su base consolidata una richiesta scritta pienamente motivata di aggiornamento della decisione sull'applicazione dell'articolo 136, paragrafo 2. In quest'ultimo caso, l'aggiornamento può essere trattato bilateralmente dall'autorità di vigilanza su base consolidata e dall'autorità competente che ha presentato la richiesta.»;

19) all'articolo 131 bis, paragrafo 2, il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Possono partecipare ai collegi delle autorità di vigilanza:

a) le autorità competenti responsabili della vigilanza delle filiazioni di un ente creditizio impresa madre nell'UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE;

b) le autorità competenti del paese ospitante nel quale sono stabilite succursali rilevanti di cui all'articolo 42 bis;

c) le banche centrali ove opportuno; e

d) le autorità competenti di paesi terzi se del caso e fatti salvi obblighi di riservatezza che, secondo tutte le autorità competenti, sono equivalenti a quelli di cui agli articoli da 44 a 52.»;

20) all'articolo 132, il paragrafo 1 è così modificato:

a) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«In particolare, le autorità competenti incaricate della vigilanza consolidata di enti creditizi imprese madri nell'UE ed enti creditizi controllati da società di partecipazione finanziaria madri nell'UE o da società di partecipazione finanziaria mista madri nell'UE trasmettono alle autorità competenti di altri Stati membri incaricate della vigilanza delle filiazioni di tali imprese madri tutte le informazioni rilevanti. Nel determinare la portata delle informazioni rilevanti si tiene conto dell'importanza di dette filiazioni all'interno del sistema finanziario di tali Stati membri.»;



b) al sesto comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- «a) identificazione della forma giuridica e della struttura di governo societario e organizzativa del gruppo, incluse tutte le imprese regolamentate, le imprese figlie non regolamentate e le succursali significative appartenenti al gruppo, le imprese madri, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, dell'articolo 22, paragrafo 1, e dell'articolo 73, paragrafo 3, nonché identificazione delle autorità competenti delle imprese regolamentate nel gruppo;»

21) l'articolo 135 è sostituito dal seguente:

«Articolo 135

Gli Stati membri esigono che le persone che dirigono di fatto una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista possiedano l'onorabilità e l'esperienza sufficienti per esercitare tali funzioni.»

22) all'articolo 139, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri autorizzano lo scambio tra le loro autorità competenti delle informazioni di cui al paragrafo 2, restando inteso che, nel caso di società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista, enti finanziari o imprese di servizi ausiliari, la raccolta o la detenzione di informazioni non implica in alcun modo che le autorità competenti siano tenute a esercitare una funzione di vigilanza su tali enti o imprese individualmente considerati.»

23) l'articolo 140 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista o una società di partecipazione mista controlli una o più filiazioni che sono imprese di assicurazione o altre imprese che prestano servizi di investimento soggette a procedura di autorizzazione, le autorità competenti e le autorità cui è demandata la pubblica funzione di vigilanza sulle imprese di assicurazione o sulle suddette altre imprese che offrono servizi di investimento collaborano strettamente fra loro. Fatte salve le rispettive competenze, tali autorità si comunicano tutte le informazioni atte ad agevolare l'assolvimento dei loro compiti e a garantire il controllo dell'attività e della situazione finanziaria complessiva delle imprese soggette alla loro vigilanza.»

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le autorità competenti incaricate della vigilanza su base consolidata redigono un elenco delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 71, paragrafo 2. L'elenco è comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri, all'ABE e alla Commissione.»

24) gli articoli 141 e 142 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 141

Qualora, nell'applicazione della presente direttiva, le autorità competenti di uno Stato membro desiderino verificare, in determinati casi, le informazioni riguardanti un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria, un ente finanziario, un'impresa di servizi ausiliari, una società di partecipazione mista, una società di partecipazione finanziaria mista, una filiazione di cui all'articolo 137 o una filiazione di cui all'articolo 127, paragrafo 3, situati in un altro Stato membro, dette autorità chiedono alle autorità competenti dell'altro Stato membro che si proceda a tale verifica. Le autorità che ricevono la richiesta di verifica vi danno seguito, nell'ambito della loro competenza, procedendovi esse stesse o consentendo di procedervi alle autorità che hanno presentato la richiesta, ovvero a un revisore o a un esperto. L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può prendervi parte.

Articolo 142

Gli Stati membri prevedono che, fatte salve le proprie norme di diritto penale, si possano irrogare a carico delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista o delle società di partecipazione mista, ovvero dei loro dirigenti responsabili, che violino le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in applicazione degli articoli da 124 a 141 e del presente articolo, sanzioni o provvedimenti intesi a far cessare le infrazioni constatate o le loro cause. Le autorità competenti collaborano strettamente fra di loro affinché tali sanzioni o provvedimenti permettano di conseguire gli effetti voluti, in particolare quando la sede sociale di una società di partecipazione finanziaria, di una società di partecipazione finanziaria mista o di una società di partecipazione mista non è nello stesso Stato membro ove si trova l'amministrazione centrale o lo stabilimento principale della medesima.»

25) l'articolo 143 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora un ente creditizio la cui impresa madre sia un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale in un paese terzo non sia soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 125 e 126, le autorità competenti verificano se esso sia soggetto a una vigilanza su base consolidata da parte di un'autorità competente di un paese terzo equivalente a quella retta dai principi fissati dalla presente direttiva.

La verifica è effettuata dall'autorità competente cui, a norma del paragrafo 3, spetterebbe l'esercizio della vigilanza su base consolidata, su richiesta dell'impresa madre o di qualsiasi impresa regolamentata autorizzata nell'Unione o di sua iniziativa. Tale autorità competente consulta le altre autorità competenti interessate.»



b) al paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«In particolare, le autorità competenti possono disporre la creazione di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale nell'Unione e applicare le disposizioni relative alla vigilanza su base consolidata alla posizione consolidata di tale società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista.»;

26) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 146 bis

Gli Stati membri prescrivono che gli enti creditizi rendano pubbliche annualmente, a livello di gruppo bancario, in forma integrale o tramite riferimento a informazioni equivalenti, una descrizione della propria forma giuridica e struttura di governo societario e organizzativa.»;

27) l'allegato X è modificato conformemente all'allegato III della presente direttiva.

Articolo 4

Modifiche della direttiva 2009/138/CE

La direttiva 2009/138/CE è così modificata:

1) all'articolo 212, paragrafo 1, le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:

«f) “società di partecipazione assicurativa”, un'impresa madre che non sia una società di partecipazione finanziaria mista e la cui attività principale consista nell'acquisire e detenere partecipazioni in imprese figlie, se tali imprese figlie sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione o di riassicurazione o imprese di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

g) “società di partecipazione assicurativa mista”, un'impresa madre che non sia un'impresa di assicurazione, un'impresa di assicurazione di paesi terzi, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di riassicurazione di paesi terzi, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, sempre che almeno una delle sue imprese figlie sia un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

h) “società di partecipazione finanziaria mista”, una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 15, della direttiva 2002/87/CE.»;

2) all'articolo 213, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Gli Stati membri assicurano che la vigilanza a livello di gruppo si applichi:

a) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione che sono imprese partecipanti in almeno un'impresa di

assicurazione, in un'impresa di riassicurazione, in un'impresa di assicurazione di paesi terzi o in un'impresa di riassicurazione di paesi terzi, conformemente agli articoli da 218 a 258;

b) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre sia una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista con sede nell'Unione, conformemente agli articoli da 218 a 258;

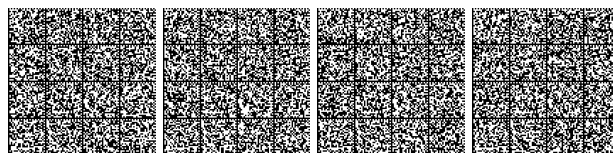
c) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre sia una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista con sede in un paese terzo o un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, conformemente agli articoli da 260 a 263;

d) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre sia una società di partecipazione assicurativa mista, conformemente all'articolo 265.

3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), quando l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista con sede nell'Unione è essa stessa o è un'impresa partecipata di un'impresa regolamentata o una società di partecipazione finanziaria mista soggetta alla vigilanza supplementare conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE, l'autorità di vigilanza del gruppo può, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, decidere di non esercitare la vigilanza sulla concentrazione di rischi di cui all'articolo 244 della presente direttiva, la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui all'articolo 245 della presente direttiva, o entrambe, a livello di detta impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante o di detta società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista.

4. Qualora una società di partecipazione finanziaria mista sia soggetta a una disposizione equivalente nella presente direttiva e nella direttiva 2002/87/CE, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio, l'autorità di vigilanza del gruppo può decidere, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, di applicare al livello di tale società di partecipazione finanziaria mista soltanto le disposizioni pertinenti della direttiva 2002/87/CE.

5. Qualora una società di partecipazione finanziaria mista sia soggetta a una disposizione equivalente nella presente direttiva e nella direttiva 2006/48/CE, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio, l'autorità di vigilanza del gruppo può decidere, di comune accordo con l'autorità di vigilanza su base consolidata nel settore bancario e nel settore dei servizi di investimento, di applicare soltanto le disposizioni della direttiva del settore più importante quale determinato conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE.



6. L'autorità di vigilanza del gruppo informa l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) (ABE) e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (**) (AEAP), delle decisioni adottate a norma dei paragrafi 4 e 5. L'ABE, l'AEAP e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (***) (AESFEM), elaborano, tramite il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (comitato congiunto), orientamenti finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza e mettono a punto progetti di norme tecniche di regolamentazione da sottoporre alla Commissione entro tre anni dall'adozione di tali orientamenti.

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 rispettivamente dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

(*) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(**) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

(***) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.»;

- 3) all'articolo 214, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'esercizio della vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213 non implica che le autorità di vigilanza siano tenute ad esercitare la vigilanza in relazione alle imprese di assicurazione di paesi terzi, alle imprese di riassicurazione di paesi terzi, alle società di partecipazione assicurativa, alle società di partecipazione finanziaria mista o alle società di partecipazione assicurativa mista considerate individualmente, fatto salvo l'articolo 257 per quanto riguarda le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista.»;

- 4) all'articolo 215, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 213, paragrafo 2, lettere a) e b), è essa stessa un'impresa figlia di un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione, di un'altra società di partecipazione assicurativa o di un'altra società di partecipazione finanziaria mista con sede nell'Unione, gli articoli da 218 a 258 si applicano solo a livello dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo, della società di partecipazione assicurativa capogruppo o della società di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede nell'Unione.

2. Se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo, la società di partecipazione assicurativa capogruppo o la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede nell'Unione di cui al paragrafo 1 è

un'impresa figlia di un'impresa soggetta alla vigilanza supplementare conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE, l'autorità di vigilanza del gruppo può, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, decidere di non esercitare la vigilanza sulla concentrazione di rischi di cui all'articolo 244, la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui all'articolo 245, o entrambe, a livello di detta impresa o società capogruppo.»;

- 5) all'articolo 216, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista con sede nell'Unione di cui all'articolo 213, paragrafo 2, lettere a) e b), non ha la sede nello stesso Stato membro dell'impresa capogruppo a livello dell'Unione di cui all'articolo 215, gli Stati membri possono consentire alle loro autorità di vigilanza di decidere, previa consultazione dell'autorità di vigilanza del gruppo e dell'impresa capogruppo a livello dell'Unione, di assoggettare alla vigilanza di gruppo l'impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo, la società di partecipazione assicurativa capogruppo o la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo a livello nazionale.»;

- 6) l'articolo 219 è sostituito dal seguente:

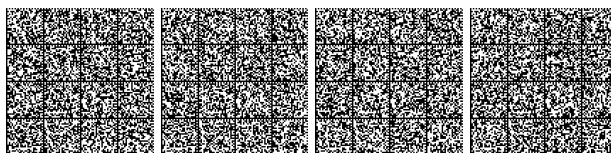
«Articolo 219

Frequenza del calcolo

1. L'autorità di vigilanza del gruppo assicura che i calcoli di cui all'articolo 218, paragrafi 2 e 3, siano effettuati almeno una volta all'anno dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, dalla società di partecipazione assicurativa o dalla società di partecipazione finanziaria mista.

I dati pertinenti e i risultati del calcolo sono trasmessi all'autorità di vigilanza del gruppo dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante o, se la capogruppo non è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, dalla società di partecipazione assicurativa, dalla società di partecipazione finanziaria mista o dall'impresa del gruppo indicata dall'autorità di vigilanza del gruppo previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo stesso.

2. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione, la società di partecipazione assicurativa e la società di partecipazione finanziaria mista sorvegliano su base continuativa il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo. Se il profilo di rischio del gruppo si discosta significativamente dalle ipotesi sottese all'ultimo requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo comunicato, il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo è ricalcolato immediatamente e comunicato all'autorità di vigilanza del gruppo.



Quando vi siano elementi che suggeriscano che il profilo di rischio del gruppo è cambiato significativamente dalla data in cui è stato comunicato l'ultimo requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo, l'autorità di vigilanza del gruppo può chiedere che il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo sia ricalcolato.»

- 7) l'articolo 226 è sostituito dal seguente:

«Articolo 226

Società di partecipazione assicurativa intermedia

1. Nel calcolo della solvibilità di gruppo di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che detiene una partecipazione in un'impresa di assicurazione partecipata, in un'impresa di riassicurazione partecipata, in un'impresa di assicurazione di un paese terzo o in un'impresa di riassicurazione di un paese terzo tramite una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, si tiene conto della situazione di detta società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista.

Ai fini esclusivi di tale calcolo, la società di partecipazione assicurativa intermedia o la società di partecipazione finanziaria mista intermedia è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alle disposizioni del titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezioni 1, 2 e 3, per quanto riguarda il requisito patrimoniale di solvibilità e alle condizioni fissate dal titolo I, capo VI, sezione 3, sottosezioni 1, 2 e 3, per quanto riguarda i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità.

2. Nei casi in cui una società di partecipazione assicurativa intermedia o una società di partecipazione finanziaria mista intermedia detiene debiti subordinati o altri fondi propri ammissibili soggetti alle limitazioni di cui all'articolo 98, essi sono riconosciuti come fondi propri ammissibili a concorrenza degli importi calcolati applicando i limiti fissati all'articolo 98 ai fondi propri ammissibili totali in essere a livello di gruppo rispetto al requisito patrimoniale di solvibilità a livello di gruppo.

I fondi propri ammissibili di una società di partecipazione assicurativa intermedia o una società di partecipazione finanziaria mista intermedia che, qualora fossero detenuti da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, richiederebbero la previa approvazione dell'autorità di vigilanza conformemente all'articolo 90, possono essere inclusi nel calcolo della solvibilità di gruppo solo se debitamente approvati dall'autorità di vigilanza del gruppo.»

- 8) all'articolo 231, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. In caso di domanda di autorizzazione a calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato e

il requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione facenti parte del gruppo sulla base di un modello interno, presentata da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e dalle sue imprese partecipate o congiuntamente dalle imprese partecipate di una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, le autorità di vigilanza interessate collaborano al fine di decidere se concedere o meno l'autorizzazione richiesta e a quali condizioni subordinare eventualmente tale autorizzazione.»

- 9) all'articolo 233, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nel caso di domanda di autorizzazione a calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo sulla base di un modello interno, presentata da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e dalle sue imprese partecipate o congiuntamente dalle imprese partecipate di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista, si applica, mutatis mutandis, l'articolo 231.»

- 10) al titolo III, capo II, sezione 1, il titolo della sottosezione 5 è sostituito dal seguente:

«Vigilanza sulla solvibilità di gruppo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono imprese figlie di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista»;

- 11) l'articolo 235 è sostituito dal seguente:

«Articolo 235

Solvibilità di gruppo di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista

1. Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono imprese figlie di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista, l'autorità di vigilanza del gruppo assicura che la solvibilità del gruppo sia calcolata a livello della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista conformemente agli articoli da 220, paragrafo 2, a 233.

2. Ai fini di tale calcolo, l'impresa madre è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alle disposizioni del titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezioni 1, 2 e 3, per quanto riguarda il requisito patrimoniale di solvibilità e alle condizioni fissate dal titolo I, capo VI, sezione 3, sottosezioni 1, 2 e 3, per quanto riguarda i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità.»



- 12) l'articolo 243 è sostituito dal seguente:

«Articolo 243

Imprese figlie di una società di partecipazione assicurativa e di una società di partecipazione finanziaria mista

Gli articoli da 236 a 242 si applicano, mutatis mutandis, alle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono imprese figlie di una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista.»

- 13) all'articolo 244, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri dispongono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista segnalino all'autorità di vigilanza del gruppo, a intervalli regolari e almeno una volta all'anno, ogni significativa concentrazione di rischi a livello del gruppo, salvo applicazione dell'articolo 215, paragrafo 2.

Le informazioni necessarie sono trasmesse all'autorità di vigilanza del gruppo dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo o, se la capogruppo non è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, dalla società di partecipazione assicurativa, dalla società di partecipazione finanziaria mista o dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo designata dall'autorità di vigilanza del gruppo previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo.

Le concentrazioni dei rischi di cui al primo comma sono soggette al riesame da parte delle autorità di vigilanza del gruppo.»

- 14) all'articolo 245, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri dispongono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista segnalino all'autorità di vigilanza del gruppo, a intervalli regolari e almeno una volta all'anno, tutte le operazioni infragruppo significative effettuate dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione nell'ambito del gruppo, comprese quelle effettuate con persone fisiche che hanno stretti legami con un'impresa del gruppo, salvo applicazione dell'articolo 215, paragrafo 2.

Inoltre, gli Stati membri impongono che le operazioni infragruppo molto significative siano segnalate il più rapidamente possibile.

Le informazioni necessarie sono trasmesse all'autorità di vigilanza del gruppo dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo o, se la capogruppo non è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, dalla società di

partecipazione assicurativa, dalla società di partecipazione finanziaria mista o dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo designata dall'autorità di vigilanza del gruppo previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo.

Le operazioni infragruppo sono soggette al riesame da parte delle autorità di vigilanza del gruppo.»

- 15) all'articolo 246, paragrafo 4, il primo, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«4. Gli Stati membri impongono all'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, alla società di partecipazione assicurativa o alla società di partecipazione finanziaria mista di procedere a livello del gruppo alla valutazione richiesta dall'articolo 45. La valutazione interna del rischio e della solvibilità effettuata a livello del gruppo è soggetta al riesame da parte dell'autorità di vigilanza del gruppo conformemente al capo III.

Qualora il calcolo della solvibilità a livello di gruppo sia effettuato conformemente al metodo 1 di cui all'articolo 230, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista forniscono all'autorità di vigilanza del gruppo un'analisi adeguata della differenza tra la somma dei requisiti patrimoniali di solvibilità di tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate del gruppo e il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato.

L'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista possono, fatto salvo l'accordo dell'autorità di vigilanza del gruppo, procedere a tutte le valutazioni di cui all'articolo 45 a livello del gruppo e a livello di ogni impresa figlia del gruppo allo stesso tempo, e possono redigere un documento unico avente ad oggetto tutte le valutazioni.»

- 16) all'articolo 247, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) se la capogruppo non è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, dall'autorità di vigilanza seguente:

i) se l'impresa madre di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, dall'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione;



- ii) se varie imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede nell'Unione hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista e una di dette imprese è stata autorizzata nello Stato membro nel quale ha la sede la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista, dall'autorità di vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in detto Stato membro;
- iii) se a capo del gruppo vi sono più società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista con sede in diversi Stati membri, in ciascuno dei quali si trova un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, dall'autorità di vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale più elevato;
- iv) se varie imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede nell'Unione hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista e nessuna di dette imprese è stata autorizzata nello Stato membro nel quale ha la sede la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista, dall'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale più elevato; o
- v) se il gruppo non ha un'impresa madre, o in qualsiasi altro caso diverso da quelli di cui ai punti da i) a iv), dall'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale più elevato.»
- 17) all'articolo 249, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
- «L'autorità di vigilanza del gruppo trasmette alle autorità di vigilanza interessate e all'AEAP le informazioni concernenti il gruppo, ai sensi dell'articolo 19, dell'articolo 51, paragrafo 1, e dell'articolo 254, paragrafo 2, in particolare per quanto concerne la forma giuridica e la struttura di governo societario e organizzativa del gruppo.»
- 18) all'articolo 256, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
- «1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, alle società di partecipazione assicurativa e alle società di partecipazione finanziaria mista di pubblicare una relazione annuale sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria a livello di gruppo. Si applicano, *mutatis mutandis*, gli articoli 51, 53, 54 e 55.
2. Un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, una società di partecipazione assicurativa o una

società di partecipazione finanziaria mista può, previo accordo dell'autorità di vigilanza del gruppo, presentare un'unica relazione sulla sua solvibilità e sulla sua condizione finanziaria contenente i seguenti elementi:

- a) le informazioni a livello del gruppo che devono essere pubblicate conformemente al paragrafo 1;
- b) le informazioni relative a ciascuna delle imprese figlie del gruppo, informazioni che devono essere identificabili singolarmente e pubblicate conformemente agli articoli 51, 53, 54 e 55.

Prima di concedere l'accordo conformemente al primo comma, l'autorità di vigilanza del gruppo consulta i membri del collegio delle autorità di vigilanza e tiene in debito conto i pareri e le riserve da loro espressi.»

19) l'articolo 257 è sostituito dal seguente:

«Articolo 257

Organo amministrativo, direttivo o di vigilanza delle società di partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione finanziaria mista

Gli Stati membri impongono che tutte le persone che dirigono effettivamente la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista soddisfino i requisiti di competenza e onorabilità.

L'articolo 42 si applica *mutatis mutandis*».

20) all'articolo 258, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Se le imprese di assicurazione o di riassicurazione di un gruppo non rispettano i requisiti di cui agli articoli da 218 a 246 o se i requisiti sono rispettati ma la solvibilità è comunque a rischio o se le operazioni infragruppo o le concentrazioni dei rischi minacciano la situazione finanziaria delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, le misure necessarie per rimediare il più rapidamente possibile alla situazione sono adottate quanto prima possibile:

- a) dall'autorità di vigilanza del gruppo nei confronti delle società di partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione finanziaria mista;
- b) dalle autorità di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Se, nel caso di cui al primo comma, lettera a), l'autorità di vigilanza del gruppo non è una delle autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha la sede la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista, l'autorità di vigilanza del gruppo informa dette autorità di vigilanza delle sue conclusioni al fine di permettere loro di adottare le misure necessarie.



Se, nel caso di cui al primo comma, lettera b), l'autorità di vigilanza del gruppo non è una delle autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'autorità di vigilanza del gruppo informa dette autorità di vigilanza delle sue conclusioni al fine di permettere loro di adottare le misure necessarie.

Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri determinano le misure che le loro autorità di vigilanza possono adottare nei confronti delle società di partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione finanziaria mista.

Le autorità di vigilanza interessate, compresa l'autorità di vigilanza del gruppo, coordinano, se necessario, le loro misure.

2. Fatte salve le disposizioni nazionali di diritto penale, gli Stati membri impongono sanzioni o adottano misure concernenti le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista o le persone che dirigono effettivamente dette imprese, in caso di violazione delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in attuazione del presente titolo. Le autorità di vigilanza collaborano strettamente per assicurare che dette sanzioni o misure siano efficaci, in particolare se l'amministrazione centrale o lo stabilimento principale della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista non sono situati nello stesso Stato membro in cui si trova la sede.»;

21) l'articolo 262 è sostituito dal seguente:

«Articolo 262

Imprese madri registrate in un paese terzo: mancanza di equivalenza

1. Se la verifica effettuata in conformità dell'articolo 260 dimostra che non vi è vigilanza equivalente, gli Stati membri applicano, mutatis mutandis, alle imprese di assicurazione e di riassicurazione gli articoli da 218 a 258, a eccezione degli articoli da 236 a 243, o uno dei metodi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

I principi generali e i metodi stabiliti agli articoli da 218 a 258 si applicano a livello della società di partecipazione assicurativa, della società di partecipazione finanziaria mista o dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo.

Ai soli fini del calcolo della solvibilità del gruppo, l'impresa madre è considerata come un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alle condizioni fissate al titolo I, capo VI, sezione 3, sottosezioni 1, 2 e 3, per quanto riguarda i fondi propri ammissibili per il requisito patrimoniale di solvibilità, e a uno dei due requisiti seguenti:

a) il requisito patrimoniale di solvibilità determinato conformemente ai principi dell'articolo 226, qualora si tratti di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista;

b) il requisito patrimoniale di solvibilità determinato conformemente ai principi dell'articolo 227, qualora si tratti di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo.

2. Gli Stati membri consentono alle loro autorità di vigilanza di applicare altri metodi che assicurino una vigilanza adeguata delle imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti a un gruppo. Tali metodi sono approvati dall'autorità di vigilanza del gruppo, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate.

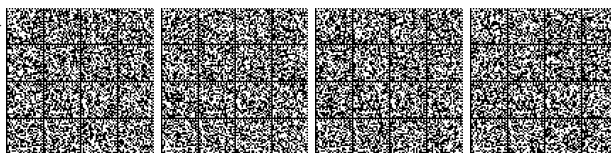
Le autorità di vigilanza possono, in particolare, esigere la costituzione di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista che abbia la sede nell'Unione e applicare il presente titolo alle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo di cui è capogruppo la predetta società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista.

I metodi scelti permettono il conseguimento degli obiettivi della vigilanza del gruppo definiti nel presente titolo e sono comunicati alle altre autorità di vigilanza interessate e alla Commissione.»;

22) all'articolo 263, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Se l'impresa madre di cui all'articolo 260 è essa stessa un'impresa figlia di una società di partecipazione assicurativa, di una società di partecipazione finanziaria mista con sede in un paese terzo o di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, gli Stati membri effettuano la verifica di cui all'articolo 260 soltanto a livello dell'impresa capogruppo che sia una società di partecipazione assicurativa di un paese terzo, una società di partecipazione finanziaria mista di un paese terzo o un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo.

Le autorità di vigilanza possono, tuttavia, in mancanza di vigilanza equivalente ai sensi dell'articolo 260, effettuare una nuova verifica a un livello inferiore dove esiste un'impresa madre di imprese di assicurazione o di riassicurazione, che sia al livello di una società di partecipazione assicurativa di un paese terzo, di una società di partecipazione finanziaria mista di un paese terzo o di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo.»



Articolo 5**Revisione**

La Commissione sottopone a revisione integrale la direttiva 2002/87/CE, compresi gli atti delegati e di esecuzione adottati a norma della stessa. A seguito di tale revisione, entro il 31 dicembre 2012 la Commissione invia al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che verta in particolare sull'ambito di applicazione di tale direttiva, esaminandone altresì un eventuale ampliamento mediante revisione dell'articolo 3, e sull'applicazione di tale direttiva alle imprese non regolamentate, in particolare alle società veicolo. La relazione riguarda anche i criteri di identificazione dei conglomerati finanziari di proprietà di ampi gruppi non finanziari, l'insieme delle cui attività nel settore bancario, nel settore assicurativo e nel settore dei servizi di investimento è di fatto rilevante nel mercato interno dei servizi finanziari.

La Commissione valuta, inoltre, se le AEV debbano elaborare, tramite il comitato congiunto, orientamenti per la valutazione di tale rilevanza di fatto.

Nello stesso contesto, la relazione riguarda i conglomerati finanziari di rilevanza sistemica, le cui dimensioni, interconnessioni o complessità li rendono particolarmente vulnerabili, e che sono da individuare in analogia con le norme in evoluzione del Consiglio per la stabilità finanziaria e del Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria. Tale relazione esamina inoltre la possibilità di introdurre prove di stress obbligatorie. La relazione è seguita, se necessario, dalle opportune proposte legislative.

Articolo 6**Recepimento**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 1, 2 e 3 della presente direttiva entro il 10 giugno 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

2. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 4 della presente direttiva dal 10 giugno 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri mettono in vigore entro il 22 luglio 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 2, paragrafo 23, della presente direttiva, nonché all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della presente direttiva nella misura in cui tali disposizioni modificano l'articolo 1, l'articolo 2, paragrafi 4, 5 bis e 16, nonché l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE in relazione ai gestori dei fondi di investimento alternativi. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

4. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al presente articolo, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 7**Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 8**Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, 16 novembre 2011

Per il Parlamento europeo

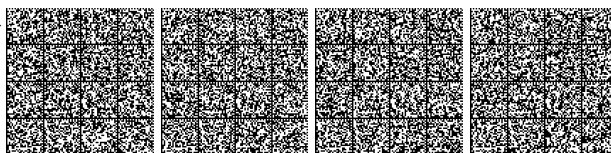
Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

W. SZCZUKA



ALLEGATO I

Gli allegati I e II della direttiva 98/78/CE sono così modificati:

A) l'allegato I è così modificato:

1) al punto 2.1:

a) al quarto comma, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— che sia un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista avente sede nello stesso Stato membro dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, qualora la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista e l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata siano entrambe considerate ai fini del calcolo.»;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri possono inoltre esonerare dall'obbligo di calcolare la solvibilità corretta l'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sia partecipata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione ovvero da un'altra società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista aventi sede in un altro Stato membro, qualora le autorità competenti degli Stati membri interessati abbiano concordato di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorità competente di quest'altro Stato membro.»;

2) il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2. Società di partecipazione assicurativa e società di partecipazione finanziaria mista intermedie

Nel calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che detiene una partecipazione in un'impresa di assicurazione partecipata, in un'impresa di riassicurazione partecipata o in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi tramite una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, viene presa in considerazione la situazione della società di partecipazione assicurativa intermedia o della società di partecipazione finanziaria mista intermedia. Ai fini esclusivi di tale calcolo, effettuato secondo i principi generali e i metodi descritti nel presente allegato, tale società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a un requisito di solvibilità pari a zero e soggetta alle condizioni di cui all'articolo 16 della direttiva 73/239/CEE, all'articolo 27 della direttiva 2002/83/CE o all'articolo 36 della direttiva 2005/68/CE per quanto riguarda gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità.»

B) l'allegato II è così modificato:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

«VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E SULLE IMPRESE DI RIASSICURAZIONE CHE SONO IMPRESE FIGLIE DI UNA SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE ASSICURATIVA, DI UNA SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA MISTA O DI UN'IMPRESA DI ASSICURAZIONE O DI RIASSICURAZIONE DI PAESI TERZI»;

2) al punto 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Nel caso di due o più imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, stabilite in Stati membri diversi, che siano imprese figlie di una società di partecipazione assicurativa, di una società di partecipazione finanziaria mista, di un'impresa di assicurazione o di un'impresa di riassicurazione di paesi terzi, le autorità competenti provvedono affinché il metodo descritto nel presente allegato sia applicato in modo coerente.»;



3) al punto 2, il secondo e il terzo trattino e il comma successivo al terzo trattino sono sostituiti dai seguenti:

- «— che abbia per impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa, la stessa società di partecipazione finanziaria mista o la stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi di una o più altre imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate nello stesso Stato membro, qualora sia considerata ai fini del calcolo previsto dal presente allegato, effettuato per una delle altre imprese,
- che abbia per impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa, la stessa società di partecipazione finanziaria mista o la stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi di una o più altre imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate in altri Stati membri, qualora sia stato concluso, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, un accordo che attribuisce l'esercizio della vigilanza supplementare di cui al presente allegato all'autorità di vigilanza di un altro Stato membro.

Qualora società di partecipazione assicurativa, società di partecipazione finanziaria mista o imprese di assicurazione o riassicurazione di paesi terzi detengano partecipazioni successive nella società di partecipazione assicurativa, nella società di partecipazione finanziaria mista o nell'impresa di assicurazione o riassicurazione di un paese terzo, gli Stati membri possono applicare i calcoli previsti nel presente allegato soltanto a livello dell'ultima impresa madre cui fa capo l'impresa di assicurazione o riassicurazione, che sia una società di partecipazione assicurativa, una società di partecipazione finanziaria mista, un'impresa di assicurazione o riassicurazione di un paese terzo.»;

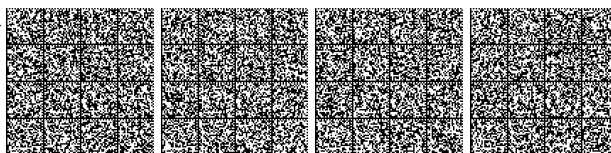
4) il punto 3 è sostituito dal seguente:

- «3. Le autorità competenti garantiscono che a livello di società di partecipazione assicurativa, di società di partecipazione finanziaria mista o di impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo siano effettuati calcoli analoghi a quelli descritti nell'allegato I.

L'analogia consiste nell'applicare i principi generali e i metodi stabiliti nell'allegato I a livello della società di partecipazione assicurativa, della società di partecipazione finanziaria mista o dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo.

Ai fini esclusivi di tale calcolo, l'impresa madre è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alle seguenti condizioni:

- un requisito di solvibilità pari a zero se è una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista,
- un requisito di solvibilità determinato secondo i principi di cui al punto 2.3 dell'allegato I, se si tratta di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi,
- le stesse condizioni stabilite all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 73/239/CEE o all'articolo 18 della direttiva 79/267/CEE per quanto si riferisce agli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità.»



ALLEGATO II

Nell'allegato I della direttiva 2002/87/CE, al punto «II. Metodi di calcolo», il metodo 3 e il metodo 4 sono sostituiti dal seguente:

«Metodo 3: Combinazione dei metodi

Le autorità competenti possono consentire una combinazione dei metodi 1 e 2.»



ALLEGATO III

Nella direttiva 2006/48/CE, allegato X, parte 3, sezione 3, il punto 30 è sostituito dal seguente:

- «30. Quando è previsto che un metodo avanzato di misurazione sia utilizzato dall'ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni ovvero dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, la richiesta include una descrizione della metodologia utilizzata per attribuire tra le diverse entità del gruppo il capitale a copertura del rischio operativo.»



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 154 del 17 giugno 2009)

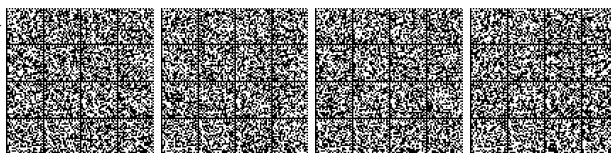
A pagina 54, allegato V, tavola di concordanza

anziché:

«Regolamento (CE) n. 479/2008	Presente regolamento
...	...
Articolo 64, paragrafo 1, lettere a), b) e c), punti da i), a iv)	Articolo 122, secondo comma
Articolo 64, paragrafo 1, lettera c), punti da v), a viii)	Articolo 122, terzo comma
Articolo 64, paragrafo 1, lettera d)	Articolo 122, terzo comma
...	...
Articolo 66, paragrafo 1	—»

leggi:

«Regolamento (CE) n. 479/2008	Presente regolamento
...	...
Articolo 64, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 122, secondo comma
Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) e lettera c), punti da i) a iv)	Articolo 122, terzo comma
Articolo 64, paragrafo 1, lettera c), punti da v) a viii)	Articolo 122, quarto comma
...	...
Articolo 66, paragrafo 1	Articolo 125 <i>sexdecies</i> , paragrafo 3, lettera b)»



Rettifica del regolamento (UE) n. 1003/2010 della Commissione, dell'8 novembre 2010, relativo ai requisiti di omologazione dell'alloggiamento per il montaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 291 del 9 novembre 2010)

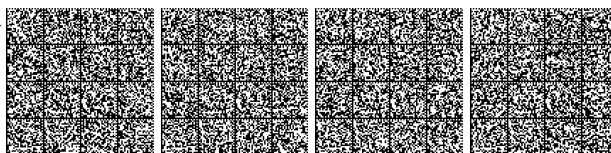
A pagina 29, allegato II, punto 1.2.1.3.1.2:

anziché: «tra un minimo di – 15° e un massimo di 5°, a condizione che l'altezza del bordo superiore della targa non si trovi ad una distanza dal suolo superiore a 1,20 m.»,

leggi: «tra un minimo di – 15° e un massimo di 5°, a condizione che l'altezza del bordo superiore della targa si trovi ad una distanza dal suolo superiore a 1,20 m.»

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2012-GUE-003) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57)* (di cui spese di spedizione € 66,28)*	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45)* (di cui spese di spedizione € 132,22)*	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 128,06)*
(di cui spese di spedizione € 73,81)*

- annuale € **297,46**
- semestrale € **163,35**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,73)*
(di cui spese di spedizione € 20,77)*

- annuale € **85,71**
- semestrale € **53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 21% inclusa € 1,01

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

€ **190,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ **180,50**

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

€ 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





MODALITÀ PER LA VENDITA

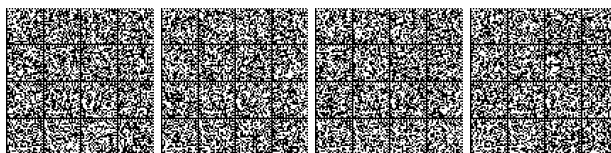
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

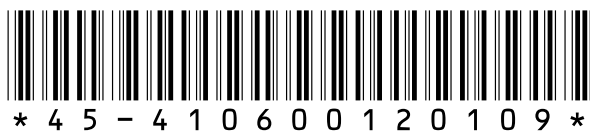
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it,
al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





€ 7,00

